

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 10 del 08-03-2023

Supplemento n. 40

mercoledì, 08 marzo 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	4
DELIBERAZIONE 20 febbraio 2023, n. 155	
PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al "Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica", ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI), proposto da Società Agricola Poliziana Srl. Provvedimento conclusivo.	
.....	4

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/02/2023 (punto N 37)

Delibera N 155 del 20/02/2023

Proponente

MONIA MONNI
 DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al "Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica", ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI), proposto da Società Agricola Poliziana Srl. Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Allegato1 - Verbali Conferenze di Servizi

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

- 1 Allegato1 - Verbali Conferenze di Servizi*
4f0fe92e205cae508f2bd60593dfcbe6d299f7b2fd27c8e9b6e5f4cbacd90840

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

- la L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

- il D.Lgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";

- la L.R. n. 40/2009- "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";

- la L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di

- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

PREMESSO che il Proponente Società Agricola Poliziana S.r.l. - con sede legale in via II Giugno 16, loc. Abbadia, nel Comune di Montepulciano (SI), C.F. 00901950527 - (di seguito Proponente) ha depositato in data 14/12/2020 (al protocollo regionale n. 435445) l'istanza per l'avvio del procedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs 152/2006 e dell'art. 73-bis della L.R. 10/2010 presso il Settore "Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica" (di seguito Settore VIA) in relazione al progetto "*per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica*" ubicato nel Comune di Montepulciano, corredata degli elaborati progettuali ed ambientali;

DATO ATTO che il progetto prevede la sostituzione ed integrazione dell'attuale alimentazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente all'interno della Azienda Agricola Poliziana, ad oggi alimentato da biomasse e sottoprodotti delle lavorazioni aziendali, tramite parea organica, derivante dal pretrattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), effettuato in altri impianti. Nella proposta progettuale è previsto lo stoccaggio della parea di FORSU in silos, ove viene sottoposta a processo anaerobico per la produzione del biogas, e lo spandimento del digestato prodotto da tale operazione, sul suolo a beneficio dell'agricoltura.

La finalità dell'intervento consiste nell'aumentare la produzione di energia elettrica da immettere in rete, tramite l'impianto di sottoprodotti agricoli e rifiuti urbani organici;

VERIFICATO che

il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera n), denominata: "*impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettere R1, della parte quarta del Dlgs. 152/2006*" e come tale è soggetto alla procedura di VIA di competenza regionale;

nell'ambito del procedimento di PAUR, il proponente ha richiesto oltre al rilascio del provvedimento di VIA, anche il rilascio di:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-bis Parte II Dlgs. 152/06 comprendente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi;

- Rinnovo dell'Autorizzazione Unica energetica a seguito di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Dlgs. 387/2003;

- Permesso a costruire DPR 380/01 e LR 65/14;
- Concessione di acque sotterranee tramite pozzo;

il progetto ricade integralmente nel territorio del Comune di Montepulciano (SI) e interessa a livello di impatti anche il Comune di Castiglion del Lago (PG);

in data 10/12/2020 il proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti per un totale di € 695,75, come da nota di accertamento n. 21160 del 08/01/2021;

con nota del 23/12/2020, il Settore VIA ha comunicato, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza e, a seguito della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione, con nota del 25/01/2021 ha chiesto al proponente integrazioni a completamento formale, che sono state depositate in data 19/02/2021;

in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta, il procedimento è stato avviato in data 25/02/2021, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;

con nota del 25/02/2021, il Settore VIA ha chiesto i pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, con nota del 29/04/2021 ha formulato al Proponente una richiesta di integrazioni e di chiarimenti;

il Proponente in data 11/10/2021 ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta, pertanto, in data 12/10/2021, il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni;

nel corso del procedimento sono pervenute complessivamente n.7 osservazioni da parte del pubblico, pubblicate sul sito della Regione Toscana, analizzate e controdedotte come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi del 16/11/2022;

con nota del 12/10/2021, il Settore VIA ha richiesto pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente ed ha indetto la Conferenza dei Servizi, convocando la prima riunione per il giorno 16/12/2021, successivamente rinviata al 11/01/2022;

nelle date del 29/04/2022, 10/05/2022, 18/05/2022, 28/09/2022 il proponente ha presentato ulteriori integrazioni volontarie e chiarimenti ai fini dei lavori della Conferenza;

tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza dei Servizi ha svolto i propri lavori nelle riunioni del 11/01/2022, del 22/06/2022, 16/11/2022 e in quella conclusiva del 25/01/2023, come risulta dai rispettivi verbali allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

in data 16/11/2022, nel corso della terza riunione, la Conferenza di Servizi ha rilevato la non sussistenza delle condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in considerazione dei seguenti elementi ostativi per gli aspetti autorizzativi:

- *il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, e l'operazione R10 non è autorizzabile in quanto si trasformerebbe, a meno di ulteriori trattamenti, in un mero scarico sul suolo di rifiuti. In particolare, non è autorizzabile l'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;*
- *non è corretta la qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;*
- *non è ben definita l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati) e*

conseguente qualità del rifiuto in ingresso all'impianto;

- permangono forti perplessità in esito alle soluzioni/indicazioni fornite dal proponente per il superamento delle criticità legate anche alla diffusione di odori molesti ed alla tutela delle fonti di approvvigionamento idropotabile ad uso degli immobili ricadenti nell'area non serviti da pubblico acquedotto.

Anche al superamento dei suddetti motivi ostativi, la documentazione risulta carente di quanto segue:

- non sono corretti i limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile;

- in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), il progetto risulta ancora carente di precisazioni riguardo ai metodi di analisi utilizzati per i campioni di digestato, acque sotterranee e superficiali e terreno e di un elaborato grafico indicante i punti di campionamento.”;

A seguito di tali rilievi la Conferenza ha pertanto dato mandato al settore VIA-VAS di procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90 [pertinente nel caso solo per gli aspetti autorizzativi e non con riferimento alla normativa VIA la quale non prevede la comunicazione di preavviso di diniego] relativamente alla conclusione del procedimento di PAUR, comunicazione effettuata con nota prot. 0457423 del 25/11/2022;

in data 05/12/2022, il proponente ha depositato le proprie memorie/osservazioni in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come sopra comunicati;

in data 25/01/2023 si è tenuta la quarta seduta conclusiva di Conferenza di Servizi nel corso della quale è stata esaminata la documentazione di controdeduzione depositata e, rilevando l'assenza di proposte risolutive delle criticità segnalate relativamente alla gestione dei rifiuti e del loro trattamento, la Conferenza ha rilevato che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in accoglimento dell'istanza in esame, in considerazione dei seguenti motivi ostativi:

“- non è possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulle componenti ambientali “Acque e Scarichi” e “Rifiuti” come risulta da tutte le valutazioni effettuate nel presente verbale e nel verbale della CdS del 16/11/2022 e pertanto non vi sono i presupposti per una pronuncia di VIA favorevole;

- il progetto non risulta autorizzabile da parte del Settore Autorizzazione Rifiuti, per l'inapplicabilità al caso in specie del regime di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99: Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e, più in generale, per le motivazioni riportate nel verbale della CdS del 16/11/2022 ed ulteriori considerazioni in esito all'esame della documentazione depositata dal Proponente ex art.10 bis L 241/90, come riportate nel presente verbale.”;

RICHIAMATO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 25/01/2023 Allegato 1) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, riportante, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di pronuncia negativa di compatibilità ambientale relativamente al “Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI), proposto da Società Agricola Poliziana Srl e di rigetto della domanda di PAUR presentata in data 14/12/2020 dalla Società Agricola Poliziana S.r.l.;

PRESO ATTO dei motivi ostativi al rilascio del PAUR formulati dalla CdS e come sopra riportati;

RILEVATO in particolare quanto emerso nel corso delle sedute di Conferenza di Servizi e come riportato nel verbale del 25/01/2023, circa la valutazione dell'impatto ambientale dell'opera:

- relativamente alla componente “Acque e Scarichi” : “l'intervento proposto si inserirebbe in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, come risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale “zona vulnerabile da nitrati” e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. La stessa Agenzia ritiene che tale aspetto sia rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto”;

- relativamente alla componente “Rifiuti” : “le questioni relative alla provenienza ed alla qualità della

purea di FORSU rimangano ad oggi irrisolte, poiché sono stati descritti solo sommariamente i trattamenti ai quali la FORSU verrebbe sottoposta negli impianti di provenienza (peraltro non noti) e non sono state fornite informazioni certe circa la fase di raccolta della FORSU (raccolta domiciliare porta a porta, raccolta da cassonetti differenziati), dalla quale dipende in buona misura la qualità chimico-fisica e merceologica della purea di FORSU che verrebbe trattata presso l'impianto in oggetto e, conseguentemente, anche dei digestati ottenuti";

- sempre relativamente alla componente "Rifiuti", in merito alla prevista operazione di recupero R10 per la gestione del digestato prodotto, è necessario considerare la "peculiarità delle aree che dovrebbero essere interessate all'attività di spandimento su suolo del "digestato qualificato rifiuto" che, sia per vincoli (aree limitrofe ad un sito della Rete Natura 2000 e/o aree classificate vulnerabili da nitrati di origine agricola), sia per classificazione e oggettivo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei risultante dal monitoraggio periodico svolto da ARPAT, necessitano di particolari forme di tutela e azioni volte a migliorarne la qualità per raggiungere gli obiettivi normativi, anche in riferimento alle sostanze contenute nel rifiuto da spandere (nitrati ed altri nutrienti)";

CONSIDERATO che, come risulta dai verbali delle riunioni, la Conferenza dei Servizi ha adeguatamente trattato le osservazioni pervenute, prendendo in esame anche le controdeduzioni del proponente, ed ha espresso le proprie considerazioni in merito;

VERIFICATO che, a seguito dell'attività istruttoria svolta come sopra descritta e a seguito del bilanciamento degli interessi prevalenti circa i benefici derivanti dalla realizzazione dell'opera in considerazione degli impatti che da esso derivano e con specifico riferimento ai rilievi formulati dal settore regionale Autorizzazione Rifiuti e da ARPAT, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, di cui al verbale conclusivo della Conferenza del 25/01/2023, non sono idonee ad assicurare la compatibilità del progetto in esame e l'esercizio della relativa attività con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti originati e in considerazione degli interessi prevalenti tenuti in considerazione;

RILEVATO che il proponente, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza nella seduta del 25/01/2023, ha chiesto di mettere a verbale propria dichiarazione contestando in sintesi "(...) l'assimilazione compiuta dalla Conferenza di Servizi dell'impianto "Poliziana" ad un impianto di "gestione rifiuti" anziché -come da noi prospettato- il mantenimento dello stesso come "agricolo" dovrebbe ritenersi quanto meno "opinabile"(...)";

CONSIDERATO che l'inquadramento della categoria progettuale non è effettuato dalla Conferenza di Servizi ma dallo stesso Proponente il quale, con l'istanza di PAUR, ha richiesto l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, specificando nell'istanza la tipologia progettuale di cui:

- all'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, lettera n) - impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- al punto 5.3 -b) dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs.152/2006, classificato come impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi e relativo trattamento biologico di potenzialità superiore alle 75 ton/giorno; e che la contestazione non risolve in alcun modo le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria;

TENUTO CONTO del principio di precauzione di cui all'art.301, c. 1 del D.Lgs 152/2006 "In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione";

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nei verbali della Conferenza dei Servizi, così come riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia negativa di compatibilità ambientale** relativamente al “*Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica*”, ubicato in Comune di Montepulciano del Proponente Società Agricola Poliziana Srl (con sede legale nel Comune di Montepulciano in via II Giugno 16, loc. Abbadia, - C.F. 00901950527), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 25/01/2023, facente parte dell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, e come in premessa sinteticamente riportate;

2) di adottare la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi **negativa al rilascio del PAUR** richiesto con istanza presentata in data 14/12/2020 dalla Società Agricola Poliziana S.r.l. in quanto non sussistono le condizioni per dar seguito al progetto per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi del 25/01/2023, facente parte dell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, e come in premessa sinteticamente riportate;

3) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Proponente Società Agricola Poliziana Srl;

4) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 11/01/2022

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al *“Progetto per il recupero di pirea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”*, ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI). Proponente: Società Agricola Poliziana Srl.

Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 10.10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), indetta e convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 12/10/2021 prot.0396188 e rinviata con nota del 03/12/2021 prot. 470951 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del Dlgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Montepulciano, Provincia di Siena, Unione di Comuni Valdichiana Senese, Comune di Castiglion del Lago (PG), Provincia di Perugia, Regione Umbria – *Sez. Valutazione Impatto Ambientale*, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, ASL Toscana sud-est, IRPET, Autorità idrica Toscana, Nuove Acque S.p.A., Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Pisa, Comando provinciale dei Vigili del fuoco, Ministero dello Sviluppo economico - Ispettorato Territoriale per la Toscana e i seguenti Settori regionali: Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Tutela acqua, territorio e costa, Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, Settore Forestazione. Agroambiente, e Settore Attività di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole;

è stato altresì convocato il proponente Società Agricola Poliziana Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Genio Civile Valdarno Superiore	Carmelo Cacciatore	Delegato
Comune di Montepulciano	Massimo Duchini	Responsabile
Settore SPLEI e Bonifiche	Elisabetta Lenzi	Delegata
Arpat	Cesare Fagotti	Responsabile
USL Toscana Sud est	Silvia Cappelli	Responsabile
Vigili del Fuoco	Loris Barneschi	Delegato

Sono presenti in rappresentanza del proponente, Società Agricola Poliziana Srl Omar Pellegrini e come consulenti: Francesca Pontrelli, Claudio Orsi, Fabio Poggi;

Per Arpat sono presenti Alessandro Becatti, Elena Calabri.

Per il Comune di Montepulciano è presente anche Massimo Bertone.

Sono, infine, presenti il funzionario Elisa Innocenti per il Settore VIA, Alberto Pedone del Genio Civile Valdarno Superiore, Laura Pampaloni per il settore SPLEI e Bonifiche.

con nota prot. n. 0000634 del 03/01/2022, il Settore regionale "Forestazione. Agroambiente" ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta;

il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente. Passa quindi ad esporre l'iter amministrativo e l'istruttoria tecnica fin qui svolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- Dlgs. 152/2006 - "*Norme in materia ambientale*";
- L. n. 241/1990 - "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- L.R. n. 40/2009 - "*Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa*";
- L.R. n. 10/2010 - "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*";
- D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - "*L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)*";

ISTANZA

Con nota acquisita al prot. regionale n. 435445 del 14/12/2020 la Proponente Società Agricola Poliziana S.r.l. ha richiesto l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR di cui agli art. 27-bis del Dlgs. 152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 relativamente al progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica nel Comune di Montepulciano.

Il progetto è da sottoporre a PAUR in quanto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla parte seconda del Dlgs. 152/2006, alla lettera n), denominata "*impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettere R1, della parte quarta del Dlgs. 152/2006*";

Nell'ambito del PAUR il Proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), anche il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, riportate nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-bis Parte II Dlgs. 152/06 comprendente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti
Rinnovo dell'Autorizzazione Unica energetica a seguito di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Dlgs. 387/2003	Regione Toscana – Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
Permesso a costruire DPR 380/01 e LR 65/14	Comune di Montepulciano
Concessione di acque sotterranee tramite pozzo	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Nell'ambito dell'istanza il proponente ha dichiarato che:

- il progetto non interessa siti contaminati di cui alla parte quarta del Dlgs. 152/2006;

Il proponente ha inoltre dichiarato che:

- il progetto è conforme ai vigenti strumenti urbanistici e quindi non necessita di variante urbanistica;

il progetto ricade interamente nel territorio del Comune di Montepulciano (SI) e interessa a livello di impatti anche il Comune di Castiglion del Lago (PG).

PROCEDIMENTO

il proponente ha versato la somma di € 695,75, quali oneri istruttori relativi alla VIA come da nota di accertamento n. 21160 del 08/01/2021;

in esito alla verifica di completezza formale della documentazione e visti i contributi dei soggetti interessati a tal fine, con nota Prot. 29722 del 25/01/2021 il Settore VIA ha richiesto al proponente alcune integrazioni a completamento formale dell'istanza, che sono state depositate in data 19/02/2021 (Prot. 72438);

a seguito del suddetto deposito, in data 25/02/2021 è stato pubblicato sul sito web regionale l'avviso di pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lettera e) del Dlgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato, pertanto, avviato in data 25/02/2021;

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della nota Prot. 84198 del 25/02/2021 di richiesta dei pareri di competenza e dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i pareri di:

Provincia di Perugia (Prot. 32187 del 27/01/2021), Regione Umbria (Prot. 77588 del 23/02/2021), Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali (Prot. 120159 del 18/03/2021 e prot. 211921 del 14/05/2021), Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (Prot. 0129492 del 24/03/2021), Comune di Montepulciano – Sett. Urbanistica (Prot. 138618 del 29/03/2021), Comune di Montepulciano – Sett. Edilizia (Prot. 139053 del 30/03/2021), USL Toscana sud est (Prot. 166595 del 14/04/2021), Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (Prot. 171894 del 19/04/2021), Comando Vigili del Fuoco di Siena (Prot. 170980 del 16/04/2021), Comune di Montepulciano – Servizio Ambiente (Prot. 0183315 del 26/04/2021), Nuove Acque SpA (Prot. 205480 del 11/05/2021) nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 176341 del 21/04/2021) e dei seguenti Settori regionali: Programmazione Viabilità (Prot. 86061 del 26/02/2021), Genio civile Valdarno superiore (Prot. 92774 del 02/03/2021), Settore Forestazione. Usi civici, Agroambiente (Prot. 133890 del 26/03/2021), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (Prot. 137333 del 29/03/2021), Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (Prot. 138335 del 29/03/2021), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 140809 del 30/03/2021), Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (Prot. 143300 del 31/03/2021), Servizi pubblici locali energia e inquinamenti (Prot. 144560 del 01/04/2021);

con nota Prot. 189069 del 29/04/2021, il Settore VIA, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del Dlgs. 152/2006, ha richiesto al proponente integrazioni;

con nota Prot. 197043 del 05/05/2021, il proponente ha chiesto motivatamente, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del Dlgs. 152/2006, la sospensione dei termini per il deposito delle integrazioni richieste per un periodo pari a 180 giorni, che è stata accolta con nota Prot. 198238 del 05/05/2021 del Settore VIA;

la documentazione integrativa è stata depositata dal proponente in data 11/10/2021 (Prot. 393275); pertanto in data 12/10/2021 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del Dlgs. 152/2006;

in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della nota Prot. 396188 del 12/10/2021 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sulle integrazioni ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Provincia di Perugia (Prot. 416561 del 27/10/2021), USL Toscana sud est (Prot. 428423 del 04/11/2021), Regione Umbria (Prot. 433095 del 08/11/2021 e prot.482609 del 14/12/2021), Comune di Montepulciano (Prot. 0503781 del 29/12/2021) nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 212 del 03/01/2022) e dei seguenti Settori regionali: Programmazione Viabilità (Prot. 423031 del 02/11/2021), Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (Prot. 439022 del 11/11/2021), Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti (Prot. 443994 del 16/11/2021 e prot.5188 del 10/01/2022), Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (Prot. 449186 del 18/11/2021), Tutela della Natura e del Mare (Prot. 451373 del 19/11/2021) e Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale (Prot. 0464520 del 30/11/2021). Il Genio Civile Valdarno Superiore ha inoltre trasmesso con Prot. 442968 del 15/11/2021 la documentazione relativa alla concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea del pozzo esistente all'interno dell'Azienda agricola.

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Dlgs. 152/2006.

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto prevede la sostituzione ed integrazione dell'attuale alimentazione dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica esistente all'interno della Azienda Agricola Poliziana, nel Comune di Montepulciano (SI), tramite parea organica, derivante da rifiuti.

L'impianto si trova in un'area agricola nel Comune di Montepulciano, a nord del Lago di Montepulciano, lungo il limite amministrativo comunale e regionale con il Comune di Castiglion del Lago (PG), affiancato al tratto finale del Canale Maestro della Chiana a monte dell'immissione nel Lago di Chiusi. L'accesso all'area avviene dalla SP n.454 di Pozzuolo, in località Fornacelle.

L'impianto per la produzione di energia elettrica da biogas ad oggi viene alimentato con biomasse e sottoprodotti; il progetto prevede una parziale modifica della alimentazione inserendo anche rifiuti costituiti da parea organica derivante dal pretrattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), effettuato in altri impianti.

Nella configurazione attualmente autorizzata il comparto di digestione anaerobica per la produzione di biogas impiega circa 18.000 ton/anno di biomasse vegetali e sottoprodotti di origine agroindustriale e animale; il progetto prevede di sostituire tali quantitativi, a regime, con 30.000 t/anno di rifiuti costituiti da parea organica, mantenendo una quota di biomasse agricole e sottoprodotti di 10.000 t/anno.

Il trattamento prevede le seguenti fasi di lavoro consequenziali:

1. ricezione e stoccaggio della parea di FORSU all'interno di fosse ubicate in capannone esistente provvisto di sistema di aspirazione aria e trattamento delle stesse tramite biofiltro. Tale sezione è di nuovo allestimento;
2. ricezione e stoccaggio delle biomasse/sottoprodotti all'interno di diversa sezione del capannone esistente, anch'essa provvista di aspirazione e trattamento arie con biofiltro;
3. miscelazione della parea le biomasse/sottoprodotti in vasca;
4. digestione anaerobica della miscela nei fermentatori. Tale sezione è oggetto di ampliamento con componenti aggiuntivi;
5. pastorizzazione del digestato. Tale sezione è di nuovo allestimento;
6. separazione delle fasi solida – liquida del digestato e loro stoccaggio in attesa dell'utilizzo per lo spandimento in terreni agricoli;
7. trattamento di depurazione biogas;

8. produzione energia elettrica e termica – cogenerazione;
9. immissione energia elettrica in rete E-distribuzione.

Le modifiche apportate dal progetto rispetto alla configurazione attuale dell'impianto possono essere distinte in:

- gestionali: riconducibili alla parziale sostituzione dell'alimentazione dei digestori da sole biomasse a miscela con rifiuti costituiti da parea di FORSU;
- strutturali ed impiantistiche, comprendenti:
 - modifica del sistema carico solidi nel capannone esistente e sostituzione del modulo di carico in esercizio con macchinario di minore ingombro;
 - sezionamento del capannone esistente per la creazione di un punto di stoccaggio preliminare delle biomasse/sottoprodotti palabili potenzialmente odorigeni;
 - modifica di una vasca già esistente per adibirla a scarico parea di FORSU e copertura della relativa area di conferimento con realizzazione di nuovo capannone;
 - installazione n.1 silos stoccaggio in aggiunta ai due esistenti;
 - installazione n.1 biofiltro per trattamento delle arie estratte dall'area di conferimento della parea di FORSU e dalla nuova sezione del capannone esistente;
 - installazione di due post digestori;
 - installazione di un sistema di pastorizzazione con tre pastorizzatori in batch;
 - realizzazione di un nuovo ingresso all'impianto dalla strada principale;
 - realizzazione opere di mitigazione ambientale.

L'impianto esistente interessa un'area di circa 6 ha.

Le modifiche proposte prevedono un incremento di superfici coperte di circa 400 m² per la realizzazione di un nuovo capannone su un totale di 1.400 m² e per il posizionamento dei 2 nuovi digestori.

Allo stato attuale l'impianto, oltre al capannone e apparati tecnici, è dotato di aree esterne destinate allo stoccaggio della biomassa e del digestato solido e liquido, quest'ultimo, raccolto in un bacino della capacità di 50.000 mc, è destinato a spargimento all'interno di aree agricole coltivate all'interno del territorio comunale.

Il progetto prevede la proposta di alimentare il processo di digestione anaerobica anche con rifiuti costituiti da parea organica di FORSU in sostituzione/integrazione dei sottoprodotti e delle biomasse agricole attualmente impiegate, determina che l'installazione rientri nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti e pertanto è stata richiesta l'autorizzazione per le seguenti operazioni di recupero di cui all'allegato B della parte IV del Dlgs. 152/06:

- R13, relativamente alla messa in riserva dei rifiuti costituiti da parea organica derivante da FORSU;
- R3, relativamente al riciclo/recupero di sostanze organiche, per la fase di introduzione della parea organica nei fermentatori;
- R1, relativamente all'utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica (previsti circa 1.417.000 m³/anno) come combustibile;
- R10, relativamente allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura del digestato prodotto, nel caso lo stesso non dovesse risultare conforme al Reg. UE 1009/2019.

Alla parea di organica di FORSU è attribuito codice EER 200108 "Rifiuti biodegradabili di cucine e mense".

Il progetto prevede le seguenti emissioni in atmosfera:

- E1 emissione a basso carico organico da cogeneratore;
- E2 emissione odorigena da capannone conferimento FORSU e sezione di stoccaggio biomasse solide in capannone già esistente - impianto abbattimento: catalizzatore ossidante sistema a combustione;
- E3 emissione odorigena da silo 1 stoccaggio forsua quarantena - impianto abbattimento: biofiltro;
- E4 emissione odorigena da silo 2 stoccaggio forsua quarantena - impianto abbattimento: biofiltro;
- E5 emissione odorigena da silo 3 stoccaggio forsua quarantena - impianto abbattimento: biofiltro.

L'area di intervento è situata in area agricola, non interessa aree protette e rientra nelle aree a pericolosità da alluvione molto elevata ai sensi del Piano di Gestione Rischio Alluvioni. L'area ricade inoltre tra le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della parte III del Dlgs. 152/06;

il proponente ha presentato una Valutazione di Assoggettabilità al Dlgs. 105/2015 (cd normativa "Seveso"),

dalla quale emerge la non assoggettabilità a tale normativa;

il proponente ha previsto, anche a seguito delle richieste pervenute nel corso dell'istruttoria, di completare le schermature esistenti tramite l'impiego di specie arbustive autoctone per la fascia perimetrale dell'impianto e lungo la strada di accesso;

le terre di scavo generate per la realizzazione delle componenti aggiuntive saranno in parte utilizzate all'interno dell'area nella creazione delle opere a verde;

Il proponente non ha preso in esame alternative progettuali ivi compresa l'alternativa zero.

PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- il Comune di Montepulciano

Area Urbanistica con parere prot. 138618 del 29/03/2021, ritiene che non vi siano elementi di contrasto tra il progetto e gli atti di governo del territorio (Piano Strutturale e Piano Operativo) ed esprime un orientamento favorevole proponendo le seguenti prescrizioni:

N	Prescrizioni	note
1	Eventuali condizioni dettate dal Consiglio Comunale a seguito dell'esame degli aspetti localizzativi, di compatibilità delle politiche agricole ecc. e della definizione dei contenuti della relativa Convenzione per l'individuazione delle misure di compensazione ambientale	

Servizio Edilizia Privata con parere prot. 139053 del 30/03/2021, richiede integrazioni in merito alla documentazione necessaria per la valutazione della conformità edilizia.

Servizio Ambiente con parere prot. 0183315 del 26/04/2021, richiede integrazioni in merito alla modalità di utilizzazione agronomica del digestato, sulla provenienza prevista dell'approvvigionamento, su interventi e misure di compensazione ambientale, sul bacino di utenza di riferimento per la frazione umida in post-trattamento ed eventuali iniziative di informazione.

Nel successivo parere prot. 0503781 del 29/12/2021 ai fini della conformità urbanistica e permesso di costruire evidenzia che: "... *Dato atto preliminarmente che la conformità alle norme urbanistiche comunali (e quindi l'ammissibilità dell'impianto in esame in zona agricola) viene dichiarata in forza dell'art. 12 del D.lgs. 387 / 2003, si esprime parere favorevole come istruttoria alle seguenti condizioni:*

Prescrizioni	note
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione apposita convenzione, da approvare in Consiglio Comunale, per l'individuazione dell'ubicazione dell'impianto e delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi di quanto disposto dalla D.C.C. n. 14 del 14.02.2011 "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo". - Rispetto prescrizioni rese nell'ambito del Contributo Tecnico Istruttorio della Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio; - Dovranno essere forniti chiarimenti circa la presenza e relativa legittimazione, di un tratto di viabilità interna, non indicato negli elaborati grafici; - Dovranno essere adeguatamente graficizzate e descritte le opere di recinzione, da prevedere in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo Comunale; - Si chiedono chiarimenti e conseguente rettifica dell'individuazione, nello stato di fatto e di progetto, del tratto di viabilità con finitura ad asfalto; - Dovrà essere prodotta la Relazione geologica aggiornata alle NTC 2018 e condotta la verifica di fattibilità geologica, idraulica e sismica dell'intervento in esame, ritenendo non adeguato, in relazione alla tipologia di intervento (nuova costruzione), il mero riferimento alle indagini pregresse, vista l'entrata in vigore del P.O. e del P.G.R.A. e normative correlate; - Dovrà essere prodotto l'elaborato tecnico copertura; - Verifica adempimenti di cui al D.lgs. 28/2011 e all'art. 32 delle NTA del PO; - Verifica adempimenti in materia di Edilizia Sostenibile di cui al Regolamento Comunale di Edilizia Sostenibile approvato con D.C.C. n. 5/11/2007; - Verifica e correzione della Relazione Tecnica di Asseverazione mediante individuazione della destinazione d'uso e categoria d'intervento appropriata, in considerazione dell'entità delle opere (nuova costruzione); - Modello ISTAT per interventi di nuova costruzione (Art. 7 Dlgs 322/1989) - Impegno a demolire come previsto dal D.lgs. 387 / 2003. 	Da recepire nel permesso di costruire
<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione del parere dei VVFF; - Le finiture esterne degli immobili e delle apparecchiature, dovranno essere concordate con l'U.T.C." 	

Ai fini dell'utilizzazione agronomica del digestato, del bacino di utenza di riferimento per la frazione umida in post-trattamento e della quantità del digestato prodotto e della sua natura (ammendante, fertilizzante, altro), il comune evidenzia che:

“... Si dovrà garantire che, trattandosi di aree vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente zootecnico distribuito sul terreno all'anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro (direttiva 91/676/CEE). (Rif. Del. G.C. n. 196 del 26-08-2013);

- L'amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione anche ricorrendo all'ausilio dell'Arpat e della Usl. (Rif. Del. G.C. n. 196 del 26-08-2013);

- Ai fini della corretta redazione del PUA il valore di azoto del digestato è desunto dalle analisi effettuate in fase di avviamento dell'impianto e di esercizio dello stesso relative in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena. Le analisi devono essere ripetute ogni qualvolta avvengono variazioni quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013);

-Utilizzo del digestato opportunamente trattato prima dello spargimento (Rif. Legambiente: Il biogas – Criteri per una produzione sostenibile);

- Nella risposta fornita al Punto 49 dell'elaborato datato 06/05/2021 Viene dichiarato che i terreni ad oggi a disposizione della Poliziana non sono sufficienti per spandere tutto il digestato prodotto, pertanto si ribadisce quanto comunicato con le note del 22/01/2021 prot. 2242 e del 26/04/2021 prot. 12899: “... è necessaria fin da subito una verifica che tenga conto anche delle effettive possibilità di spandimento, superficie necessaria e localizzazione, disponibilità di terreni idonei comprensiva dei titoli di proprietà o disponibilità, buone pratiche, ecc. al fine di limitare problematiche relative a cattivi odori, ristagni, ecc. in zona vulnerabile da nitrati, date anche le condizioni climatiche, meteorologiche e territoriali della pianura della Val di chiana. Inoltre deve essere tenuto conto che molti terreni agricoli presenti sono già utilizzati da altri impianti e da attività di allevamento;”.

Dovrà quindi essere integrata la documentazione anche attraverso elaborato grafico con rappresentazione dei terreni, ai fini della dimostrazione della disponibilità dei terreni a spandere tutto il digestato prodotto”.

Ai fini della provenienza prevista / presunta dell'approvvigionamento della purea, il comune prende atto della risposta fornita dal proponente e richiede di presentare in via ufficiale la lettera d'intenti di Gestori FORSU menzionata.

Ai fini delle misure di compensazione, prende atto della risposta fornita e rimanda la determinazione delle misure di compensazione in sede di riunione della Conferenza dei Servizi finale.

Infine, evidenzia la presenza nei pressi dell'impianto di un numero elevato di volatili e nello specifico Piccioni selvatici, si chiede di valutare l'adozione di sistemi specifici atti a contenere la permanenza dei volatili anche attraverso la copertura totale e permanente del materiale prodotto e stoccato presso l'impianto.

- il settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti: con parere prot. 138335 del 29/03/2021 richiede integrazioni in merito alla matrice atmosfera (quadro emissivo pre e post modifica, sistemi di controllo di tenuta dei silos, emissioni diffuse polverulente in fase di esercizio), ai consumi idrici ed agli scarichi ed ai rifiuti (qualificazione e regime normativo dei sottoprodotti del processo, idoneità dei fertilizzanti, dettagli sui rifiuti in ingresso, quantificazione annuale e giornaliera dei rifiuti per ogni attività). Con successivo parere prot. 443994 del 16/11/2021 esprime parere favorevole sulla componente atmosfera ed ambiente idrico, mentre vengono evidenziate carenze nelle integrazioni fornite in merito alla matrice rifiuti. Il settore esprime comunque un orientamento favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:

N	Prescrizioni	note
1	Il proponente dovrà comunicare la data di inizio e fini lavori di variante	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
2	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto secondo la nuova configurazione variata dovrà essere ottenuto apposito nulla osta da parte dell'autorità competente	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo

Nel successivo parere prot. 0005188 del 10/01/2022 sulle integrazioni, richiamati i pareri del settore regionale competente in materia di Agricoltura del 18/11/2021 e di ARPAT del 03/01/2022 ritiene, per quanto di competenza, che al fine di poter esprimere un parere in merito all'istanza in oggetto, la ditta dovrà prima fornire i chiarimenti richiesti dai due pareri sopracitati;

- il Settore “Genio civile Valdarno superiore” con parere prot. 92774 del 02/03/2021 richiede integrazioni in merito al pozzo esistente, dal quale l'Azienda si approvvigiona, fino ad oggi in assenza di titolo, ai fini del completamento dell'iter istruttorio per il rilascio della concessione di derivazione. A seguito delle

integrazioni e chiarimenti depositati e dell'istruttoria eseguita ai sensi del R.D. 17575/1933, il Settore ha trasmesso con nota Prot. 442968 del 15/11/2021 la richiesta della documentazione necessaria ai fini del perfezionamento della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea del pozzo esistente all'interno dell'Azienda agricola;

- **il Settore Servizi pubblici locali energia, inquinamenti e bonifiche** con parere prot. 144560 del 01/04/2021 riporta che l'area di progetto è interessata da criteri escludenti contenuti nel paragrafo 2.2 dell'allegato IV al Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (PRB) e pertanto l'area risulta non idonea alla localizzazione di attività di gestione rifiuti. Il settore specifica inoltre che l'impianto esistente, con la modifica proposta, perde la propria natura di attività connessa all'agricoltura e diventa un impianto di produzione di energia e gestione di rifiuti che presuppone una destinazione urbanistica dell'area di tipo produttivo, indicando che, se il Comune di Montepulciano non avesse già provveduto a confermare la destinazione urbanistica, la variante potrà essere ricompresa all'interno dell'autorizzazione energetica e/o nell'ambito dell'autorizzazione ex art.208 del Dlgs. 152/06 previa acquisizione di una Delibera di Consiglio comunale che autorizzi la Regione alla variante puntuale del proprio strumento urbanistico. In merito a tale problematica, il Settore riporta nelle conclusioni che *“Tale non idoneità può essere superata solo qualora, nell'ambito del presente procedimento, emergano da parte dei soggetti competenti sui vincoli presi in esame dai predetti criteri escludenti, elementi tali che consentano la rivalutazione della presenza dei criteri stessi”*. Il settore chiede inoltre chiarimenti in merito alla provenienza della purea di FORSU in ingresso all'impianto ed agli oneri istruttori versati.

- **il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico** con parere prot. 120159 del 18/03/2021 richiede l'invio di documentazione necessaria all'autorizzazione per la modifica di una linea elettrica a bassa tensione interrata. Con parere del parere prot. 211921 del 14/05/2021 formula il nulla osta e le seguenti prescrizioni:

N	Prescrizione	note
1	Il proponente deve comunicare inizio e fine lavori relativamente alla prevista modifica di linea elettrica sotterranea a bassa tensione	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo

- **ARPAT** con parere prot. 176341 del 21/04/2021 richiede integrazioni in merito alla coerenza con le norme del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), ai calcoli effettuati per l'esclusione dall'assoggettamento al Dlgs. 105/2015 (Seveso), alla stratigrafia geologica dell'area, alla gestione delle terre e rocce da scavo, la provenienza e la disponibilità della purea di FORSU, nonché la corretta codifica, alla qualificazione giuridica del digestato ottenuto dal trattamento del rifiuto e separato in fase solida ed in fase liquida, al previsto spandimento a beneficio dell'agricoltura delle frazioni solide e liquide del digestato (operazione di recupero R10), all'utilizzazione del biogas come combustibile (attività di recupero R1), al quadro emissivo dell'impianto, alla qualità delle acque superficiali e sotterranee e l'inquadramento idrogeologico dell'area, alla valutazione di impatto acustico, allo stato di attuazione delle BAT ed al Piano di Monitoraggio e Controllo (PmeC).

Nel successivo parere prot. 212 del 03/01/2022 sulle integrazioni, ARPAT rileva che rimangono non adeguatamente risolti o ancora pendenti alcuni rilievi già evidenziati nel precedente contributo istruttorio che pregiudicano la positiva conclusione del procedimento di PAUR. Tali aspetti sono relativi:

“- all'inquadramento della “purea di FORSU”, alla sua qualità e classificazione ed agli impianti di provenienza, anche in relazione all'applicazione del principio di prossimità nella gestione dei rifiuti urbani;

- alla gestione dei prodotti solidi e liquidi (cd “digestato”) ottenuti dal trattamento, per i quali, alla luce degli oggettivi elementi di valutazione forniti dal proponente, si nutrono ancora dubbi sia sull'effettiva configurabilità quali fertilizzanti (digestato solido) conforme alla disciplina specifica, sia sulla gestione degli stessi come rifiuto per attività di recupero R10, considerato che le modalità ed i terreni eventualmente interessati da tale attività risultano solo parzialmente definiti e non sono chiari né i benefici né i possibili impatti;

- ad aspetti impiantistici connessi fra l'altro alle operazioni di recupero R3 nella fase di “introduzione della purea organica nei fermentatori”, ai limiti alle emissioni in atmosfera, ai sistemi di stoccaggio dei “digestati” (liquido e solido) prodotti;

- all'inquadramento ambientale del sito ed ai possibili impatti ambientali conseguenti all'esercizio dell'attività proposta. Ci riferiamo in particolare agli effetti sulla risorsa idrica, sia superficiale che sotterranea, considerato che l'intervento ricadrebbe:

◦ in area vulnerabile da nitrati alla quale si applica una specifica disciplina;

◦ all'interno della perimetrazione del Corpo Idrico Significativo Sotterraneo della val di Chiana, classificato “a Rischio” di non conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Dir. 2006/118/CE

e sul quale i monitoraggi svolti da ARPAT documentano criticità connesse anche a parametri (Nitrati, Ione Ammonio) connessi con l'attività svolta nell'impianto;

- in area limitrofa al lago di Montepulciano, sito fra l'alto inserito nella Rete Natura 2000 ZSC-ZPS;

- al Sistema di Gestione aziendale che, in accordo con le BAT applicabili, il proponente dovrebbe necessariamente sviluppare per conseguire i requisiti di conformità necessari per il rilascio dell'AIA.”

Alla luce dell'istruttoria condotta, ARPAT ritiene pertanto che non sussistano al momento le condizioni per dar seguito al progetto.

In merito alla componente rumore, ARPAT esprime, alla luce delle nuove misure e stime effettuate, una valutazione positiva subordinata alle seguenti prescrizioni:

N	Prescrizione	note
1	nell'ambito del Piano di monitoraggio e controllo dovrà essere prevista l'esecuzione di un monitoraggio acustico in prossimità dei ricettori critici individuati R1 e R3 (R2 se utilizzato) in periodo sia diurno che notturno una volta messo a regime il funzionamento dei nuovi impianti; le misure dovranno comprendere esplicitamente oltre agli impianti installati, sia il traffico indotto, che le operazioni di carico /scarico materie, che infine il contributo della zona presse.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
2	gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi al Comune per le opportune valutazioni.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo

ARPAT valuta inoltre esaustive le integrazioni fornite in merito alla componente aria, con eccezione dei seguenti punti su cui vengono richiesti ulteriori approfondimenti:

“*Riguardo all'emissione E1, richiamate le indicazioni date per stabilire i limiti emissivi (D.M. 5 Febbraio 1998 ed in secondariamente BAT-AEL e PRQA per eventuali ulteriori parametri e/o limiti più restrittivi), si evidenzia che il proponente si è invece riferito ai limiti di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 per specifica tipologia d'impianto. Si ritiene quindi necessario un'ulteriore verifica per allineare i limiti emissivi al quadro normativo corretto già evidenziato da ARPAT.*

Riguardo all'emissione E2 (biofiltri) i limiti fanno correttamente riferimento alle BAT-AEL di tabella. 6.7 della Dec. UE 1187/2018; tuttavia riscontriamo che per i parametri NH3, Polveri e TVOC i limiti proposti coincidono con l'estremo superiore dell'intervallo del BAT-AEL e quindi è necessaria una verifica sulla possibilità di conseguire prestazioni migliori, visto fra l'altro che trattasi di nuovo impianto e il contesto ambientale d'intervento.

Si concorda con la ditta, per quanto concerne i dispositivi di emergenza, di fare riferimento all'Articolo 272 del D.Lgs. 152/06 “Impianti e attività in deroga”, comma 5. In merito alle emissioni fuggitive E10, E11 ed E12 si ritiene corretta la valutazione della ditta in quanto le stesse presentano una portata (Nm3/h) non costante, ma andrebbe chiarita la durata delle stesse che, in base a quanto riportato nel Documento “208_E70_scheda_E”, Scheda AIA E-Emissioni, risulterebbe continua nell'arco delle 24 ore per circa 350 gg/anno.”

In merito al rischio di incidenti rilevanti ARPAT ritiene che lo stabilimento non superi le soglie di assoggettabilità alla normativa “Seveso” e richiede un nuovo computo delle volumetrie delle apparecchiature considerate (1384,74 mc) e delle condizioni di pressione e temperatura ipotizzate per l'aggiornamento del documento di Valutazione di assoggettabilità Seveso del 23/10/2020.

- **il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole** con parere prot. 143300 del 31/03/2021 segnala che “*Per quanto attiene l'ipotesi avanzata dal proponente circa la modifica dell'attuale alimentazione dell'impianto attraverso l'impiego di parea organica da FORSU e l'utilizzazione agronomica del digestato liquido ottenuto per separazione nelle frazioni solido e liquido del digestato prodotto, si rileva alla luce delle informazioni prodotte che tale pratica non risulti conforme con le disposizioni della normativa vigente in materia (Decreto 25 febbraio 2016), in quanto la parea organica da FORSU non è prevista nell'elenco dei materiali o delle sostanze consentite ai fini della produzione di digestato ad utilizzazione agronomica. Pertanto la modifica dell'alimentazione del digestore, attraverso l'impiego integrativo di parea organica da FORSU, non sembrerebbe poter prevedere la possibilità di destinare ad utilizzazione agronomica la frazione liquida del digestato così ottenuto, in quanto proveniente dalla digestione di materiali non previsti dalla disciplina dell'utilizzazione agronomica.”. Il Settore richiede inoltre alcune integrazioni circa l'inquadramento normativo dell'uso di parea di FORSU e sulla documentazione in corso di validità.*

Nel successivo parere prot. 449186 del 18/11/2021 sulle integrazioni, il Settore rileva alcune carenze nella documentazione fornita e ribadisce che “*l'introduzione di parea organica da FORSU quale materiale per l'alimentazione del digestore anaerobico per la produzione di biogas, in sostituzione di una parte delle biomasse attualmente utilizzate, colloca l'azienda al di fuori del campo di applicazione dell'utilizzazione*

agronomica disciplinata dal DM 5046 del 26/02/2016”, in quanto il digestato destinato all'utilizzazione agronomica deve essere prodotto esclusivamente con i materiali e sostanze elencate all'art. 22 del DM 5046/2016 e non prevede l'impiego di alcun tipo di rifiuto, e che “la scelta di alimentare il digestore anaerobico per la produzione di biogas con parea organica da FORSU determina la necessità da parte del proponente di individuare per la frazione liquida del digestato un impiego alternativo rispetto all'utilizzazione agronomica disciplinata dal DM 5046 del 26/02/2016, ipotizzata nel progetto”.

- **la Regione Umbria** con parere prot. n. 77588 del 23/02/2021 ha chiesto integrazioni sulla documentazione iniziale; con nota prot. n. 433095 del 08/11/2021 ha comunicato di aver richiesto il parere di competenza ad ARPA Umbria e con parere prot.482609 del 14/12/2021 sulle integrazioni, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

	Raccomandazioni	note
	Fase ante operam (risorse idriche – suolo e sottosuolo): Le modifiche all'impianto non dovranno porsi in contrasto con gli obiettivi specifici del Piano di bacino del fiume Tevere – Il Stralcio funzionale per il lago Trasimeno – PS2.	
	Fase ante operam (paesaggio): La mitigazione paesaggistica proposta dovrà essere migliorata, prevedendo laddove possibile non un semplice filare disposto in modo lineare, ma una mitigazione da realizzare mediante una fascia composta di essenze arboree a rapido accrescimento anche di tipo diverso disposte in ordine sparso al fine di conseguire un effetto di naturalità. Le essenze da scegliere dovranno essere di tipo autoctono e coerenti con quelle presenti in loco.	
	Fase ante operam (paesaggio): Dovrà essere altresì previsto un programma di manutenzione atto a monitorare nel tempo l'effettivo attecchimento della vegetazione.	
N	Prescrizioni	
1	Fase post operam (aria e clima): Vista la prossimità dell'impianto in progetto ai ricettori ricadenti in territorio umbro, il Proponente dovrà attuare un piano di gestione degli odori che preveda almeno: <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione e la caratterizzazione, in termini di flusso di odore, di tutte le possibili sorgenti di emissioni odorigene sia convogliate che diffuse. Tale caratterizzazione dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni tecniche contenute nel documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene - documento di sintesi” adottato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) con delibera n.38/2018 e basate su misure di olfattometria dinamica secondo la norma UNI EN 13725:2004; - l'aggiornamento della valutazione di impatto odorigeno tramite uno studio modellistico di dispersione da realizzare secondo le indicazioni metodologiche richiamate nel suddetto documento del SNPA, qualora si accerti la presenza di sorgenti emissive significative (emissioni aventi portate di odore maggiore di 500 OUE/s, ad eccezione delle sorgenti per le quali, quale che sia la portata volumetrica emessa, la concentrazione di odore massima sia inferiore a 80 OUE/mc) non previste in fase previsionale; - l'aggiornamento della valutazione di impatto odorigeno tramite uno studio modellistico di dispersione da realizzare secondo le indicazioni metodologiche richiamate nel suddetto documento del SNPA, qualora si accerti la presenza di sorgenti emissive significative (emissioni aventi portate di odore maggiore di 500 OUE/s, ad eccezione delle sorgenti per le quali, quale che sia la portata volumetrica emessa, la concentrazione di odore massima sia inferiore a 80 OUE/mc) non previste in fase previsionale; - la definizione delle azioni da mettere in atto nel caso in cui si verificano eventi odorigeni e/o in caso di segnalazioni di eccessivo disturbo olfattivo. 	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
2	Fase post operam (rumore): Con particolare riferimento ai ricettori R1 (azienda agricola posta sul lato est del sito di progetto) e R2 (edificio posto sul lato est) ricadenti in territorio umbro, entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto in progetto il Proponente dovrà effettuare una valutazione di impatto acustico, redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica, ai sensi del Dlgs. 42/2017, atta a verificare, tramite indagine fonometrica sia nel periodo di riferimento diurno che in quello notturno, la correttezza dei livelli acustici stimati nella “Relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico di impianto per il recupero della parea organica, mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, nonché il rispetto dei limiti vigenti.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
3	Fase post operam (rumore): In caso si accerti il superamento di detti limiti o discostamenti significativi dai valori stimati in fase previsionale, il Proponente dovrà mettere in atto adeguate misure di mitigazione atte a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo

- **la Provincia di Perugia** con parere prot. 32187 del 27/01/2021 ha chiesto integrazioni sulla documentazione iniziale; con parere prot. 416561 del 27/10/2021 sulle integrazioni, esprime parere favorevole senza prescrizioni;

- **la USL Toscana sud est** con parere prot. 166595 del 14/04/2021 ha chiesto integrazioni sulla documentazione iniziale; con parere prot. 428423 del 04/11/2021 ha richiesto un nuovo chiarimento in

merito alle modalità di approvvigionamento idropotabile delle civili abitazioni localizzate in prossimità delle zone ove è previsto lo spandimento del digestato liquido, e formula le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

N	Prescrizione	note
1	Lo spandimento non dovrà comunque dare luogo a diffusione di odori molesti a danno di centri abitati limitrofi intervenendo con tempistiche ricoperture laddove possa determinarsi una simile problematica	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
2	In virtù della classificazione dell'attività come industria insalubre di 1° classe (D.M. 5/9/94 – lett. B p.to 100 – lett.C p.to 7 e p.to 14), l'autorizzazione deve vincolarsi all'adozione di tutti quei dispositivi e cautele che impediscano comunque la diffusione di odori molesti nell'area circostante.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
Raccomandazioni		note
	Si ricorda il divieto di spandimento del digestato nelle aree di rispetto di fonti di approvvigionamento idropotabile (art.94 – Dlgs. 152/06)	

- **Nuove Acque Spa** con parere prot. 205480 del 11/05/2021 segnala che nel raggio di 200 m non sono presenti fonti pubbliche di approvvigionamento idropotabile in uso, che la zona non è servita da fognatura né acquedotto e che dalla documentazione di progetto non emerge la presenza di scarichi e che pertanto la Società non è competente per il rilascio di ulteriori pareri;

- **in settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio”** con parere prot.137333 del 29/03/2021 ha chiesto integrazioni sulla documentazione iniziale; con parere prot. 439022 del 11/11/2021 esprime un parere favorevole;

- **la Soprintendenza “Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo”** con parere prot. 171894 del 19/04/2021 esprime un orientamento favorevole con le seguenti prescrizioni:

N	Prescrizione	note
1	Le quattro cisterne (digestori e post digestori), due esistenti e due in progetto, dovranno essere interamente verniciate colore RAL 6014 opaco, compresi i fianchi e le cupole oltre le passerelle e scale di accesso. Dovrà essere data garanzia nel tempo delle opere.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
2	Sui tre fianchi dell'impianto (cisterne e capannone), ovvero sull'intero lato sud, est e ovest dovranno essere previste efficaci schermature verdi. Dovranno essere piantumate, su doppio filare alternando le varietà più alte sul retro e le basse di fronte, alberature e arbusti comunemente riscontrabili in loco, quali pioppi, aceri campestri, lecci, carpini, ornielli, cerri, ecc, a sesto d'impianto vario. Il materiale vegetale dovrà avere altezza d'impianto pari a 4 m da terra. Dovrà essere data garanzia di attecchimento nel tempo con sostituzione delle eventuali fallanze.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
3	Le facciate esterne del capannone esistente dovranno essere tinteggiate di una cromia più scura al fine di ridurre l'impatto visivo. A tal fine si prescrive una colorazione similare al terreno circostante (grigio marrone opaco) in armonia con le tonalità dominanti.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
Raccomandazione		
	Qualora durante i lavori di scavo si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art.90 e ss. Dlgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la competente Soprintendenza, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto testé approvato, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.	

- **L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale**: con parere prot. 0129492 del 24/03/2021 inquadra il progetto all'interno dei propri strumenti di pianificazione. In particolare segnala che, in riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) l'area ricade in pericolosità P3 “aree a pericolosità da alluvione elevata”, ma, per la fattispecie di opera in esame, non è necessaria l'acquisizione del parere della suddetta Autorità. Viene inoltre raccomandato quanto segue:

Raccomandazioni		note
	Le aree a pericolosità da alluvione elevata sono soggette alla gestione del rischio idraulico secondo la LR 41/2018.	
	In merito agli obiettivi del Piano Gestione delle Acque dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.	

- **il Comando Vigili del Fuoco di Siena** con parere prot. 170980 del 16/04/2021 esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere di progetto, subordinatamente alla seguenti prescrizioni:

N	Prescrizioni	note
1	relativamente al rischio di esplosione: 1) le zone individuate a rischio di esplosione risultino adeguatamente segnalate; 2) le apparecchiature e gli impianti presenti nelle zone individuate a rischio di esplosione risultino adatte al luogo di installazione; 3) dovrà essere dimostrata l'attuazione delle misure gestionali previste nel documento sulla protezione contro le esplosioni.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
Raccomandazioni		note
	a lavori ultimati per l'attività indicata in oggetto dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 4 del DPR 151/11.	

- **il Settore Tutela della Natura e del Mare** con parere prot. 140809 del 30/03/2021 richiede uno studio di incidenza in forma di screening sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano ed un approfondimento sulla realizzazione dei filari alberati a fini ecologici.

Nel successivo parere sulle integrazioni prot. 451373 del 19/11/2021 ritiene, per quanto di competenza, di poter escludere effetti significativi sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e sulle altre componenti del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, e propone le seguenti prescrizioni:

N	Prescrizioni	note
1	Nel monitoraggio delle emissioni odorigene e acustiche dovrà essere considerato come punto di misura anche il confine settentrionale del sito Natura 2000 ZSC/ZPS Lago di Montepulciano.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
2	si ritiene necessario che il doppio filare alberato di schermatura debba essere realizzato non a ridosso degli impianti ma lungo il perimetro dell'area di pertinenza, almeno per quanto riguarda il lato sud dell'area delimitato dal Fosso di Moscatello, rivolto verso la ZSC/ZPS Lago di Montepulciano, corrispondente a una lunghezza di circa 400 m; per quanto riguarda le specie da utilizzare, dovrà essere evitato tra le arbustive l'alloro (<i>Laurus nobilis</i>), eventualmente sostituendolo con il sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>), mentre tra le specie arboree si ritiene necessaria una maggiore diversificazione alternando al carpino bianco anche la farnia (<i>Quercus robur</i>) e/o il cerro (<i>Quercus cerris</i>), l'acero campestre (<i>Acer campestre</i>), il frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>).	Da armonizzare con prescrizioni del paesaggio e del Comune
3	considerato che il proponente attualmente non è in grado di localizzare i terreni agricoli che saranno interessati in futuro dagli spandimenti, in sede di presentazione del nuovo PUA o di altro titolo autorizzativo necessario, dovrà essere effettuato uno screening di incidenza relativamente ai possibili effetti sulla ZSC/ZPS, in particolare per quanto riguarda il fenomeno dell'eutrofizzazione e dell'inquinamento, qualora i terreni prescelti siano adiacenti al sito o a elementi del reticolo idrografico in esso recapitanti.	Da discutere in conferenza in base agli esiti della discussione su eventuale spandimento
4	l'eventuale nuovo impianto di illuminazione esterna, o la modifica dell'attuale, dovrà essere realizzato con punti luce a bassa potenza e rivolti verso il basso, in conformità alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" (D.G.R. 962/2004), per non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo

- **il Settore Forestazione. Usi civici, Agroambiente** con parere prot. 133890 del 26/03/2021 comunica che il progetto oggetto del procedimento non attiene a materie di propria competenza;

- **il Settore regionale "Programmazione Viabilità"** con parere prot. 86061 del 26/02/2021 non evidenzia elementi di particolare rilevanza e ricorda la normativa di gestione delle strade regionali; con nota prot. 423031 del 02/11/2021 e prot.464520 del 30/11/2021, conferma il precedente parere.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Dall'istruttoria condotta è emersa la necessità di chiedere al proponente chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- coerenza con il PRB;
- eventuale documentazione da produrre ai fini della variante urbanistica "automatica" in forza dell'art. 12 del Dlgs. 387/2003 e dell'art. 208 del Dlgs. 152/06;
- Individuazione per la frazione liquida del digestato di un impiego conforme alla normativa vigente;

Il Settore VIA invita i presenti a esporre i propri interventi in merito al progetto presentato in relazione al procedimento di PAUR:

Settore SPLEI e Bonifiche, per la COMPONENTE RIFIUTI nel precedente contributo trasmesso con nota protocollo regionale n. 144560 del 01/04/2021 era stato messo in evidenza che l'area di intervento, in quanto interessata da criteri escludenti dell'allegato 4 del vigente piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (Prb), non risultava idonea alla localizzazione di attività di gestione rifiuti.

Valutata la documentazione integrativa presentata dalla società Agricola Poliziana srl si fa presente quanto segue.

Criteri di localizzazione

La società proponente in sede di prima istanza aveva individuato la presenza, sull'area interessata dal progetto, dei seguenti criteri escludenti che, in base all'allegato 4 del vigente piano regionale, rappresentano un vincolo ostativo allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti proposta:

- 1) *“Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005”*. Per quanto dichiarato dallo stesso proponente l'area dell'impianto secondo il Pit rientra all'interno di tre invarianti strutturali a valenza ambientale;
- 2) *“Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/20124”*, in quanto l'impianto ricade su un'area a pericolosità idraulica molto elevata;
- 3) *“Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del decreto legislativo 152/2006”*

Nel documento denominato “integrazioni e chiarimenti” il proponente, rispetto agli aspetti sopra evidenziati ritiene che, a seguito di alcuni contributi espressi dagli enti interessati nel procedimento, i profili di inidoneità con il piano regionale possano considerarsi superati in quanto:

- relativamente al criterio di cui al punto 1) la Regione Toscana - direzione Urbanistica, settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio si è pronunciata espressamente in merito alle invarianti strutturali stabilite dal Pit, ritenendo il progetto in contrasto con le stesse ma, comunque, autorizzabile con prescrizioni;

- in merito al criterio di cui al punto 2) l'Autorità di Bacino nel 2008 ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Alla luce di quanto sopra si rileva che:

- 1) Il Prb prevede che le attività di digestione anaerobica di rifiuti non debbano ricadere in aree interessate da invarianti strutturali a carattere ambientale, ma in considerazione della natura del criterio e del pronunciamento del settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio sopra richiamato, si ritiene necessario procedere a un approfondimento con il predetto Settore regionale e con l'Avvocatura regionale;
- 2) per quanto attiene il criterio escludente che opera in virtù della classificazione idraulica a pericolosità molto elevata dell'area di progetto, si evidenzia che il predetto criterio escludente del Prb rinvia, per le condizioni di realizzabilità di impianti di gestione rifiuti, ubicati in aree a pericolosità molto elevata, alle condizioni definite dalla legge regionale 21/05/2012, n. 21 “Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”, abrogata dalla legge regionale 41/2018. Il criterio deve essere quindi letto e inquadrato alla luce di quest'ultima.

Nella legge regionale 41/2018, gli unici impianti espressamente citati e per i quali è prevista una particolare condizione di realizzabilità sono proprio quelli sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, che, ai sensi dell'articolo 10, possono essere realizzati solo a condizione che siano poste in essere le opere idrauliche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale.

Non si ritiene possibile su tale aspetto fare riferimento a un parere espresso dall'Autorità di bacino nel 2008, in quanto da allora la normativa in materia di pericolosità idraulica ha subito una notevole evoluzione e inoltre il progetto prevede la realizzazione di nuovi manufatti.

Occorre riferirsi invece al contributo espresso dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale nell'ambito del presente procedimento, nel quale la stessa rileva che, in riferimento al Piano di gestione del rischio idraulico, l'impianto in esame ricade tra le aree a pericolosità da alluvione elevata (P3) e ricorda che tali aree sono soggette alla gestione del rischio idraulico secondo le disposizioni emanate dalla Regione Toscana (legge regionale 41/2018).

Si ritiene pertanto necessario, ai fini del superamento del criterio escludente, che il proponente dimostri la coerenza dell'impianto con la legge 41/2018 e venga acquisito su tale aspetto il contributo favorevole del Comune di Montepulciano.

3) non sono stati forniti ulteriori elementi in relazione al criterio escludente "Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del decreto legislativo 152/2006.

Per quanto sopra si rileva che a oggi non sono stati prodotti approfondimenti sufficienti a superare gli elementi di inidoneità dell'area in rapporto ai criteri di localizzazione del Prb per la localizzazione di attività di gestione rifiuti.

Si ricorda infatti nuovamente che secondo il Prb il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce "...la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi".

Pianificazione

Nel precedente contributo era stata evidenziata al proponente la necessità che venisse specificata in maniera puntuale l'effettiva origine del rifiuto che si prevede di utilizzare (pura di Forsu), al fine di verificare quanto dichiarato e cioè che l'impianto "contribuirebbe sia a colmare la carenza impiantistica regionale nel trattamento dell'organico che al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza e dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti".

Agricola Poliziana sullo specifico tema ha fatto presente che, pur in assenza di limitazioni normative, verrà circoscritta la provenienza dei rifiuti a Toscana, Umbria e Lazio, privilegiando il principio di prossimità.

Il Settore scrivente procederà a contattare le Aato regionali al fine di verificare se siano previsti flussi di rifiuti urbani dalla Toscana verso l'impianto in oggetto.

COMPONENTE ENERGIA

In merito a quanto richiesto nel precedente contributo, protocollo regionale n. 0018730 del 18/01/2021, la società Agricola Poliziana ha:

- inviato la richiesta di autorizzazione unica sull'apposito modello;
- inviato un'attestazione di pagamento degli oneri istruttori, come previsto dall'allegato alla delibera regionale n. 175 del 08/03/2016. Tuttavia l'importo pagato, pari a euro 286,50, non risulta corretto. Dai calcoli effettuati sulla base delle indicazioni fornite negli elaborati progettuali, l'importo da pagare risulterebbe pari a euro 416,00;
- ha indicato nell'elaborato 204-R58 la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi il quale, tuttavia, è relativo esclusivamente alle nuove realizzazioni e non contiene l'aggiornamento dei costi di dismissione delle parti esistenti;

Per quanto riguarda l'indicazione contenuta nella nota sopra citata, inviata dal Settore SPLEI, secondo la quale "...l'attuale attività di produzione di energia elettrica si configura come attività connessa a quella agricola, condotta dalla proponente; l'introduzione dei rifiuti nella dieta dell'impianto cambia la natura dello stesso e l'area che ospita l'impianto e quelle a esso correlate necessitano, se non già effettuata dal comune di Montepulciano, di modifica della destinazione urbanistica, modifica che può essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione energetica, previa acquisizione di una delibera di Consiglio comunale che autorizzi la Regione alla variante puntuale del proprio strumento urbanistico", il proponente contesta la necessità di una variante urbanistica e motiva tale dissenso citando una serie di cartografie tematiche presenti nei sistemi informatici Regionali che non hanno alcuna attinenza con la conformità urbanistica che deve essere verificata agli strumenti urbanistici comunali, nonché l'articolo 2 e l'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 per evidenziare che gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile "... possono essere ubicati anche in zone classificate agricole" e che "... la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani..." rientrano nella definizione di biomassa.

In relazione a quanto sopra si conferma che quanto evidenziato dal Settore SPLEI nella nota citata non ha alcuna correlazione con il contenuto degli articoli richiamati dalla proponente. Si concorda, infatti, sul fatto che, in via generale, l'impianto proposto possa essere ubicato anche in zone classificate agricole e che la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani rientra nella definizione di biomassa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 387/2003, ma ciò non cambia il fatto che l'attività svolta dall'impianto attualmente autorizzato rientra tra quelle connesse con l'attività agricola, in ragione della potenza dell'impianto e della natura delle biomasse autorizzate, mentre l'introduzione dei rifiuti nella dieta dell'impianto, pur mantenendo l'attività svolta nell'ambito di quelle previste dal decreto legislativo 387/2003, la sottrae dall'ambito agricolo e la colloca tra le attività di gestione rifiuti, tant'è che tra le autorizzazioni richieste la proponente ha previsto

anche l'autorizzazione ex articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 il cui titolare deve essere, necessariamente, un gestore di rifiuti; quest'ultima attività non rientra tra quelle agricole.

Il Comune di Montepulciano deve quindi chiarire se l'attuale strumento urbanistico comunale consente la realizzazione di impianti di produzione di energia da rifiuti nelle zone classificate agricole dichiarando quindi la conformità urbanistica dell'intervento. In caso contrario sia l'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 che l'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 prevedono che l'autorizzazione unica costituisca "... , ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Il proponente chiarisce che, in merito alla pericolosità idraulica P3 dell'area (criterio escludente) sono state realizzate le opere di messa in sicurezza previste dal progetto autorizzato nel 2008 dall'Autorità di Bacino a seguito delle quali l'area è da ritenersi in sicurezza idraulica. Il Proponente è disponibile a presentare un documento aggiornato in merito alla sicurezza idraulica dell'area alla luce delle normative attuali.

Il proponente ribadisce l'assoluta compatibilità dell'intervento, sulla base delle vigenti normative, con l'attuale azionamento urbanistico: area agricola; tuttavia, nulla rileva laddove gli enti ritenessero necessario apportare una variante urbanistica all'area in esame, classificandola come industriale, all'interno del procedimento in essere.

Il Comune di Montepulciano, settore urbanistica, evidenzia che il RU vigente non ammette né vieta l'insediamento di impianti di gestione rifiuti in area agricola. Il Comune, si riserva di approfondire con il Genio Civile se occorre il deposito per la variante urbanistica.

ARPAT illustra il proprio contributo focalizzando gli aspetti ancora da chiarire come riportati nel contributo stesso.

Il proponente conferma che predisporrà i chiarimenti necessari evidenziati nel parere.

Azienda USL, Silvia Cappelli, conferma quanto già riportato nel presente verbale.

Il rappresentante dei VV.F., Loris Barneschi, precisa che per quanto di competenza conferma il parere espresso in data 01.04.2021. Lo stesso lascia la riunione alle ore 12.00.

Il Settore Genio Civile, evidenzia che il Proponente ha firmato il disciplinare per la concessione del pozzo e relativi pagamenti e che il Settore ha già predisposto la bozza di decreto da allegare al PAUR.

Il Settore VIA procedente, invita il proponente a prendere visione del contributo del Settore regionale "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole" in modo da dare risposta in merito all'utilizzazione agronomica della frazione liquida del digestato.

Alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, i presenti rilevano la necessità di:

- acquisire gli approfondimenti/chiarimenti emersi in sede di CdS da parte del proponente;
- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto;
- acquisire un parere da parte dei seguenti Soggetti che non si sono ancora espressi nel presente procedimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza ed acquisire la bozza degli atti di autorizzazione, concessione, nullatosta, ecc... da rilasciare nel presente procedimento di PAUR:

- **Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti**, bozza decreto AIA con All.1-Allegato Tecnico e All.2- PMeC ai sensi del Dlgs. 152/06;
- **Regione Toscana - Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche**, bozza Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/2003;
- **Comune di Montepulciano:**
 - parere in merito al rilascio del Permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01 e LR 65/14;
 - delibera di Consiglio Comunale ai fini della variante urbanistica e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PO per la pericolosità idraulica e per le misure di compensazione di cui al DM 10/09/2010.
- **Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore**, bozza di Concessione di acque sotterranee tramite pozzo con eventuale disciplinare ed attestazione di tutti gli adempimenti relativi, ai

sensi R.D. 1775/1933, D.P.G.R.T. 61R/2016 - R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, DPGRT 60/R/2016 – DPGRT 42/R/2018.

il Settore VIA fa presente al Proponente che i termini del procedimento sono perentori e scadono in questi giorni e che un ulteriore approfondimento comporta un allungamento dei tempi con lo sfioramento degli stessi previsti dalla norma.

Il proponente dichiara di voler comunque predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

La Conferenza chiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, entro il **30/03/2022**, salvo richiesta di proroga motivata.

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, **i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione**, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali relativamente alle parti in cui sono stati presenti alla riunione.

Non essendovi null'altro da discutere, la Presidente conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 13.55.

Firenze, 11 gennaio 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Carmelo Cacciatore	Firmato digitalmente
Massimo Duchini	Firmato digitalmente
Elisabetta Lenzi	Firmato digitalmente
Cesare Fagotti	Firmato digitalmente
Silvia Cappelli	Firmato digitalmente
Loris Barneschi	Firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 22/06/2022

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al “Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI).
Proponente: Società Agricola Poliziana Srl.

Il giorno 22 giugno 2022 alle ore 10.10 presso il Settore VIA - in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 18/05/2022 prot. 0205166 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:
Comune di Montepulciano, Provincia di Siena, Unione di Comuni Valdichiana Senese, Comune di Castiglion del Lago (PG), Provincia di Perugia, Regione Umbria – Sez. Valutazione Impatto Ambientale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, ASL Toscana sud-est, IRPET, Autorità idrica Toscana, Nuove Acque S.p.A., Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Siena, Ministero dello Sviluppo economico - Ispettorato Territoriale per la Toscana e i seguenti Settori regionali: Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Tutela acqua, territorio e costa, Settore Viabilità Regionale Ambiti Arezzo Siena e Grosseto, programmazione risanamento acustico, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, Settore Forestazione. Agroambiente, e Settore Attività di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole;

è stato altresì convocato il proponente Società Agricola Poliziana Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto/Ente/Ufficio/Settore	Rappresentante	Funzione
Comune di Montepulciano	Massimo Bertone Claudia Neri	Responsabile
Settore SPLEI e Bonifiche	Elisabetta Lenzi	Delegata
Arpat	Cesare Fagotti	Responsabile
Settore Autorizzazione Rifiuti	Renzo Rossi	Delegato

Sono presenti in rappresentanza del proponente, Società Agricola Poliziana Srl Omar Pellegrini e come consulenti: Ilaria Stretti, Claudio Orsi;

Sono, infine, presenti i funzionari Elisa Innocenti e Alessio Nenti per il Settore VIA, Laura Pampaloni per il settore SPLEI e Bonifiche ed Elena Calabri per ARPAT.

con nota prot. n. 0227261 del 01/06/2022 il Dipartimento di Prevenzione di Siena dell'Azienda USL Toscana sud-est, ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta;

con nota prot. 0251398 del 21/06/2022 il Settore Forestazione. Agroambiente, ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'odierna seduta;

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

Titolo abilitativo	Soggetto che rilascia il titolo
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-bis Parte II Dlgs. 152/06 comprendente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti
Rinnovo dell'Autorizzazione Unica energetica a seguito di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Dlgs. 387/2003	Regione Toscana – Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
Permesso a costruire DPR 380/01 e LR 65/14	Comune di Montepulciano
Variante allo strumento urbanistico comunale	Comune di Montepulciano
Concessione di acque sotterranee tramite pozzo	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 11/01/2022 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in

ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio necessari per valutare le misure di mitigazione necessarie per garantire la sostenibilità ambientale dell'installazione. In particolare è stata rilevata la necessità di:

- acquisire approfondimenti al fine di superare gli elementi di inidoneità dell'area in rapporto ai criteri di localizzazione del vigente Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (di seguito PRB), ovvero di:
 - effettuare un approfondimento a cura del Settore SPLEI e bonifiche, insieme al Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e all'Avvocatura regionale, in merito alla possibilità di superare il criterio escludente "Aree individuate come invariante strutturali a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005", presente nell'area di progetto;
 - che il proponente dimostri ai fini del superamento del criterio escludente "Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/20124", la coerenza dell'impianto con la legge 41/2018 e venga acquisito su tale aspetto il contributo favorevole del Comune di Montepulciano;
 - che il proponente fornisca ulteriori elementi in relazione al criterio escludente "Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del decreto legislativo 152/2006";
- che il Settore SPLEI e bonifiche contatti le Aato regionali al fine di verificare se siano previsti flussi di rifiuti urbani dalla Toscana verso l'impianto in oggetto;
- che il proponente integri gli oneri istruttori relativi alla autorizzazione unica fino a raggiungere l'importo di 416,00 euro;
- che il proponente aggiorni la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi includendo anche i costi di dismissione delle parti esistenti;
- che il Settore Urbanistica del Comune di Montepulciano abbia approfondito insieme con il competente Genio Civile, la necessità o meno del deposito per la variante urbanistica;
- acquisire gli approfondimenti/chiarimenti emersi in sede di CdS da parte del proponente;
- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto;
- acquisire un parere da parte dei seguenti Soggetti che non si sono ancora espressi nel presente procedimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza ed acquisire la bozza degli atti di autorizzazione, concessione, nullastato, ecc... da rilasciare nel presente procedimento di PAUR:
 - Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti, bozza decreto AIA con All.1-Allegato Tecnico e All.2- PMeC ai sensi del Dlgs. 152/06;
 - Regione Toscana – Settore Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, bozza Autorizzazione Unica ai sensi del Dlgs. 387/2003;
- Comune di Montepulciano:
 - parere in merito al rilascio del Permesso di costruire ai sensi del DPR 380/01 e LR 65/14;
 - delibera di Consiglio Comunale ai fini della variante urbanistica e dell'aggiornamento del quadro conoscitivo del PO per la pericolosità idraulica e per le misure di compensazione di cui al DM 10/09/2010;
- Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore, bozza di Concessione di acque sotterranee tramite pozzo con eventuale disciplinare ed attestazione di tutti gli adempimenti relativi, ai sensi R.D. 1775/1933, DPGRT 61/R/2016 - R.D. 523/1904, L.R. 41/2018, DPGRT 60/R/2016 – DPGRT 42/R/2018.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

Successivamente allo svolgimento della prima seduta di Conferenza di Servizi, sono pervenute 6 osservazioni da parte del pubblico;

in data 29/04/2022 (Prot.0182042 del 04/05/2022), perfezionata con note del 10/05/2022 e 18/05/2022 (Prot. 0190885 e 0204239), il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla CdS nella riunione del 11/01/2022;

a seguito della nota Prot. 0205166 del 18/05/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Azienda USL Toscana sud est (prot. 0227261 del 01/06/2022), Settore Autorizzazione Rifiuti (Prot. 0237067 del 09/06/2022), Settore Forestazione (Prot. 0238496 del 10/06/2022 e Prot. 0251398 del 21/06/2022), Arpat acquisito in Conferenza del 22/06/2022 ed allegato al presente verbale, Settore Autorità di gestione FEASR (Prot. 0250917 del 21/06/2022), Comune di Montepulciano - Area Urbanistica (Prot. 0244503 del 15/06/2022 e Prot. 0246753 del 16/06/2022), Comune di Montepulciano - Area Edilizia Privata (Prot. 0249359 del 20/06/2022), Settore SPLEIB (Prot. 0252644 del 22/06/2022), Comune di Montepulciano - Area Ambiente, Comune di Castiglion del Lago (Prot. 0254257 del 23/06/2022);

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

in data 16/06/2022 il proponente ha inviato ulteriore documentazione integrativa volontaria, ricevuta il 20/06/2022 con protocollo regionale n. 0250415.

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **Azienda USL sud-est - Dip. Prevenzione di Siena**, con parere prot 0227261 del 01/06/2022 ha confermato i pareri già espressi e richiamati nella precedente seduta di Conferenza di Servizi, di cui si riportano le prescrizioni e raccomandazioni:

N	Prescrizione	note
1	Lo spandimento non dovrà comunque dare luogo a diffusione di odori molesti a danno di centri abitati limitrofi intervenendo con tempestive ricoperture laddove possa determinarsi una simile problematica	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
2	In virtù della classificazione dell'attività come industria insalubre di 1° classe (D.M. 5/9/94 – lett. B p.to 100 – lett.C p.to 7 e p.to 14), l'autorizzazione deve vincolarsi all'adozione di tutti quei dispositivi e cautele che impediscano comunque la diffusione di odori molesti nell'area circostante.	da recepire nel quadro prescrittivo autorizzativo
Raccomandazioni		note
	Si ricorda il divieto di spandimento del digestato nelle aree di rispetto di fonti di approvvigionamento idropotabile (art.94 – Dlgs. 152/06)	Come segnalato da Nuove Acque, nel raggio di 200 metri dallo stabilimento in oggetto non risulta la presenza di fonti pubbliche di approvvigionamento idropotabile attualmente in uso o da mantenere come approvvigionamento di riserva.

- **Settore Forestazione. Agroambiente** con parere del 10/06/2022 conferma i pareri precedenti non rilevando aspetti di propria competenza. Con successivo parere del 21/06/2022 il Settore comunica l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna di CdS;

- **Settore Autorizzazione Rifiuti** con parere del 09/06/2022 evidenzia che: "... Con il presente procedimento autorizzativo si intende sostituire/integrare l'attuale alimentazione con parea organica derivante dal pretrattamento della FORSU. Il pretrattamento della FORSU, indispensabile per l'ottenimento della PAREA ORGANICA sarà svolto in altro sito. Nell'impianto in oggetto ci si limiterà al controllo qualitativo ed all'utilizzazione della parea quale substrato di fermentazione.

Introducendo in alimentazione parea organica derivante da rifiuti, diviene necessaria l'autorizzazione alle seguenti operazioni di recupero rifiuti:

R13, messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, deposito della parea organica prima del suo utilizzo all'interno dei fermentatori.

Massima capacità simultanea di deposito \approx 700 Ton/Anno.

R3, riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche). Introduzione parea organica all'interno dei fermentatori.

Quantità massima annua: 30.000 Ton/Anno.

R10, spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura Spandimento sul suolo del digestato.

Questa operazione verrà attivata solo nel caso in cui il digestato non dovesse essere conforme al Reg. UE 1009/2019.

R1, utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia. Produzione biogas \approx 1.417.000 mc/anno.

Le principali fasi del processo produttivo:

1. Ricezione e stoccaggio della frazione organica Il rifiuto in ingresso all'impianto non subisce pretrattamenti in quanto già pretrattato in sito di produzione. Tutto ciò che non è sostanza biodegradabile è già stato rimosso e la FORSU è stata trasformata in una parea. La trasformazione dell'organico in parea ha il vantaggio di rendere facilmente biodegradabile il substrato di partenza massimizzando la sua conversione in gas.

2. Ricezione e stoccaggio delle biomasse agricole e sottoprodotti.

3. Miscelazione. Al fine di massimizzare la produzione di biogas, le biomasse sono tra loro miscelate allo scopo di creare un substrato ottimale per le fermentazioni batteriche.

4. Digestione anaerobica del substrato: il substrato precedentemente prodotto, sostanza organica allo stato liquido, viene decomposta da diversi gruppi batterici operanti in sinergia tra loro, all'interno dei fermentatori, con la conseguente produzione di biogas.

4.1 mediante l'attività batterica al termine del processo otteniamo un gas costituito principalmente da metano CH₄ ed anidride carbonica CO₂. I fermentatori, sezione d'impianto in cui avviene la produzione di biogas, sono costituiti da n.4 "serbatoi" all'interno dei quali il substrato viene mantenuto in condizioni chimico - fisiche ottimali al fine di esaltare l'attività batterica e conseguente massimizzazione della produzione di biogas

5. Purificazione del biogas e cogenerazione Il biogas prodotto all'interno dei digestori e post digestori viene stoccato in un gasometro e da qui inviato al cogeneratore. Prima di essere inviato al motore però il biogas necessita di un processo di depurazione che prevede l'abbattimento dell'Acido Solfidrico (H₂S) e la rimozione di umidità. La rimozione di questi due elementi è importante per non compromettere il corretto funzionamento dei macchinari adibiti alla cogenerazione

Posizione conclusiva del Settore espressa in sede di Conferenza di Servizi per formare la posizione del RUR: Favorevole con le seguenti prescrizioni:

- la Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale di questo Ente ritenga esaustive le integrazioni fornite dalla ditta al suo precedente parere trasmesso con nota prot n.0449186 del 18/11/2021;
- il dipartimento Arpat, territorialmente competente, ritenga esaustive le integrazioni fornite dalla ditta, al suo precedente parere acquisito al ns prot. con n. 0000212 del 03/01/2022;

- eventuali prescrizioni saranno formulare in sede di rilascio dell'atto autorizzativo;
- per quanto riguarda l'operazione R10 intesa come spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, Spandimento sul suolo del digestato, non appare autorizzabile in quanto il Regolamento Ue 2019/1009, che entrerà ufficialmente in vigore il 16 luglio 2022, ed è quello che definisce le caratteristiche dei fertilizzanti, compresi i concimi organici. Pertanto l'operazione R10 è autorizzabile solo se il digestato è conforme al Reg. UE 1009/2019, altrimenti va a smaltimento con recupero termico o previa trasformazione per pirolisi.

- **Comune di Montepulciano - Area Urbanistica** con parere del 15/06/2022 esprime parere favorevole evidenziando che:

“L'attuale impianto a biomasse, è stato realizzato in forza:

- della Autorizzazione Unica Provinciale n. 1458 / 2008;

- del Permesso di Costruire n. 89 / 2008.

Come allora, l'area d'interesse è zonizzata dal PO vigente come “zona omogenea agricola”.

Il tipo di intervento di cui si chiede l'autorizzazione (integrazione dei prodotti in trattamento da parte dell'impianto) non determinano di per sé contrasti di tipo urbanistico, per quanto segue.

L'attuale attività di produzione di energia elettrica si configura come attività connessa a quella agricola, condotta dalla proponente.

In questo senso (cioè in quello della compatibilità della attività di una centrale a biomassa con le zone classificate agricole da un “ PRG “ comunque denominato) dispone l'art. 12, comma 7 del D.lgs. 387 / 2003 e l'art. 15.3 del DM MISE 10.09.'10, così come recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato (Sezione VI, n. 41 / 2021, sentenza pubblicata il 04.01.2021).

All'Art.12 paragrafo 7 “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

Articolo 2, comma 1, lettere b) impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili:

impianti alimentati dalle biomasse e alla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonché gli impianti ibridi, di cui alla lettera d);

Articolo 2, comma 1, lettere c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta:

impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non rientrano tra quelli di cui alla lettera b);

Proprio ai sensi del D.Lgs. 387 del 2003 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili” si ritiene non si configuri la necessità di una variante urbanistica poiché la modifica di alimentazione richiesta, riguarda la matrice pura di forsu, ricompresa tra le fonti energetiche rinnovabili.

Infatti, all'Articolo 1 “Definizioni” paragrafo a) si definiscono “fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Aspetti progettuali

Per gli aspetti progettuali, si rinvia al relativo parere del Servizio Edilizia del Comune di Montepulciano.

Aspetti ambientali

Per gli aspetti ambientali, si rinvia al relativo parere del Servizio Ambiente del Comune di Montepulciano.

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle procedure riassunte nella lettera di trasmissione di cui il presente Parere è allegato e di quanto indicato al precedente punto 3, non si ritiene emergano elementi di contrasto con i contenuti urbanistici degli atti di governo del territorio (PS e PO) del Comune.

A) Richiesta di integrazioni

Nessuna

B) *Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo*

Favorevole, salvo :

- *eventuali prescrizioni dettate dagli altri Servizi comunali circa: gli Aspetti progettuali e gli Aspetti ambientali;*

- *eventuali condizioni dettate dal Consiglio Comunale a seguito dell'esame degli aspetti localizzativi, di compatibilità delle politiche agricole, ecc... e della definizione dei contenuti della relativa Convenzione per l'individuazione delle misure di compensazione ambientale."*

Con successivo parere del 16/06/2022 prot. 0246753, il **Comune di Montepulciano - Area Urbanistica** precisa che:

"... visto che il Verbale della Conferenza dei Servizi relativa del 11.01.'22, richiedeva al Settore Urbanistica del Comune, "di approfondire con il Genio Civile se occorre il deposito per la variante urbanistica", si riportano gli esiti di tale verifica, nella forma del testo delle email ricevute dalla collega dott.ssa Bellotti della Regione Toscana:

Email del 17.05.'22 "Quando le varianti vengono approvate in Conferenza dei Servizi la documentazione ai sensi del Regolamento 5R viene depositata agli atti della conferenza e non è necessario deposito in separata sede al nostro ufficio"

Email del 31.05.'22 "La variante all'interno del PAUR prevede la redazione sia della relazione geologica, redatta ai sensi del Regolamento 5R, oltre allo studio idraulico del Canale Maestro della Chiana e dell'affluente che delimita a sud l'area in oggetto. La variante non ricade nella fattispecie di esclusione perché sono previsti dei silos e non è una variante ad un comparto del PO cui è stata già attribuita la fattibilità. Lo studio del Canale Maestro deve essere istruito dall'autorità di bacino distrettuale dell'appennino settentrionale trattandosi di reticolo principale."

- **Comune di Montepulciano - Area Edilizia Privata** con parere del 20/06/2022 evidenzia che:

"... Viste le integrazioni acquisite e comunicate dalla Regione Toscana con nota acquisita al prot. 18585 del 19.05.2022 nell'ambito della convocazione delle seconda riunione della conferenza dei Servizi;

Preso atto di quanto prodotto dal proponente, rispetto ai singoli rilievi/richieste integrazioni effettuati nell'ambito del contributo trasmesso per la CdS del 11.01.2022, così come riportate a seguire:

1. Predisposizione apposita convenzione, da approvare in Consiglio Comunale, per l'individuazione dell'ubicazione dell'impianto e delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi di quanto disposto dalla D.C.C. n. 14 del 14.02.2011 "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo".

Nell'ambito della relazione Integrazioni e chiarimenti (20_RellInt) la convenzione è stata indicata come IN CORSO DI APPROVAZIONE.

Ad oggi non risultano ancora concordate le misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste e pertanto non è stata redatta e approvata la convenzione di cui alla D.C.C. n.14 del 14.02.2011, avente come oggetto Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo.

2. Rispetto prescrizioni rese nell'ambito del Contributo Tecnico Istruttorio della Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.

Nell'ambito della relazione Integrazioni e chiarimenti viene dichiarato che per le opere di mitigazioni verrà fatto riferimento al parere prot. 0439022 del 11.11.2021 della Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: "le opere di mitigazione per l'impianto in oggetto risultano ottemperare alla richiesta di una migliore integrazione paesaggistica, atta a schermare l'impianto, migliorare la funzionalità ecosistemica ed attenuare le emissioni, proponendo l'impiego di specie arboree e arbustive autoctone per la fascia perimetrale dell'impianto e lungo la strada di accesso. Si ritiene pertanto il progetto non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR e si rende pertanto un parere favorevole."

3. Dovranno essere forniti chiarimenti circa la presenza e relativa legittimazione, di un tratto di viabilità interna, non indicato negli elaborati grafici.

E' stata prodotta CILA tardiva, trattandosi di viabilità interna all'area di impianto.

La CILA risulta carente del pagamento della sanzione e dell'indicazione della data di esecuzione dell'intervento.

4. Dovranno essere adeguatamente graficizzate e descritte le opere di recinzione, da prevedere in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo Comunale.

Sono state previste le opere di recinzioni richieste, indicate nell'Allegato 4, in conformità all'art. 88 delle NTA del PO e alle prescrizioni antincendio indicate DM 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8". È prevista una recinzione continua, metallica, realizzata con materiali incombustibili ed idonea ad impedire l'avvicinamento agli elementi pericolosi dell'impianto, di altezza pari a 1,80 ml, sostenuta da pali interrati e dotata di due varchi di larghezza maggiore di 2,50 ml per consentire sia il passaggio ordinario dei mezzi in impianto, sia l'esodo e l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

5. Si chiedono chiarimenti e conseguente rettifica dell'individuazione, nello stato di fatto e di progetto, del tratto di viabilità con finitura ad asfalto;

Nell'ambito della relazione Integrazioni e chiarimenti viene comunicato che la viabilità di ingresso all'impianto resterà in stabilizzato (Allegato 2,3 e 4). In realtà nella Tavola 2 stato di fatto/stato di progetto (legenda) la viabilità è indicato come AREE ASFALTATE/IN STABILIZZATO. Pertanto, dovrà essere rettificata la legenda eliminando AREE ASFALTATE.

6. Dovrà essere prodotta la Relazione geologica aggiornata alle NTC 2018 e condotta la verifica di fattibilità geologica, idraulica e sismica dell'intervento in esame, ritenendo non adeguato, in relazione alla tipologia di intervento (nuova costruzione), il mero riferimento alle indagini pregresse, vista l'entrata in vigore del P.O. e del P.G.R.A. e normative correlate.

Nell'ambito della relazione Integrazioni e chiarimenti è stato indicato DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA IN CORSO DI REDAZIONE.

Con riferimento alla fattibilità idraulica, tuttavia, nella cartella 14 GeolIdrog è presente, oltre a tutta la documentazione prodotta nel 2008, compreso il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, una NOTA TECNICA INTEGRATIVA (Poliziana NotatecnicaPAUR_art27bis_DLgs152_06) a firma dell'Ing. Marco Baglioni.

Si ritiene che la suddetta nota tecnica integrativa sulle valutazioni idrauliche, ai fini della dimostrazione della coerenza dell'impianto con la L.R. 41/2018, necessiti di chiarimenti e rettifiche con particolare riferimento alla parte conclusiva.

Con riferimento agli aspetti geologici, viene fatto riferimento (riproducendola) alla documentazione inerente l'impianto originario, senza alcuna considerazione in merito.

Nessun riferimento agli aspetti sismici.

7. Dovrà essere prodotto l'elaborato tecnico copertura.

È stato inoltrato l'elaborato tecnico della copertura composto da relazione (allegato 5) ed elaborati grafici (Allegato 6).

8. Verifica adempimenti di cui al Dlgs 28/2011 e all'art. 32 delle NTA del PO.

9. Verifica adempimenti in materia di Edilizia Sostenibile di cui al Regolamento Comunale di Edilizia Sostenibile approvato con D.C.C. n. 5/11/2007.

Nell'ambito della relazione Integrazioni e chiarimenti viene indicato quanto segue.

L'art. 11 del Dlgs. 28/2011 ed i testi comunali ad esso correlati citati dall'amministrazione comunale, trattano dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Nel caso specifico non sono presenti interventi di ristrutturazione rilevanti ma solo nuove

costruzioni:

- capannone ricezione FORSU sopra le vasche di ricezione esistenti;
- due digestori secondari aggiuntivi;
- sistema di pastorizzazione;
- silos di stoccaggio della FORSU;
- biofiltro per il trattamento delle arie derivanti dal capannone di ricezione FORSU;
- vasche interrato dedicate al trattamento di prima pioggia e di riserva antincendio e per usi interni.

Le utenze collegate all'edificio di nuova costruzione consistono nel sistema di ventilazione e ricambio aria all'interno del capannone. Queste utenze, così come i fabbisogni elettrici e termici dei macchinari, saranno gestiti in autoconsumo, alimentate dalla produzione di energia elettrica d'impianto.

10. Verifica e correzione della Relazione Tecnica di Asseverazione mediante individuazione della destinazione d'uso e categoria d'intervento appropriata, in considerazione dell'entità delle opere (nuova costruzione).

L'intervento, nella modulistica relativa alla richiesta del PdC è stato indicato come nuova costruzione in zona agricola, ritenendo l'impianto compatibile con tale area, in virtù del combinato disposto degli articoli 1 comma 1 lettera a), 2 comma 1 lettera b) e 12 comma 7 del Dlgs 387/2003. Si rilevano tuttavia alcune discordanze, con riferimento all'individuazione della categoria di intervento, tra il modello della richiesta e la relazione tecnica di asseverazione 11. Modello ISTAT per interventi di nuova costruzione (Art. 7 Dlgs 322/1989).

È stato inoltrato il modello ISTAT compilato per l'intervento di realizzazione del fabbricato sopra la vasca di ricezione della purea FORSU (allegato 8).

12. Impegno a demolire come previsto dal D.lgs. 387 / 2003.

È stato prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l'impegno a demolire, come previsto dal Dlgs. 387/2003 (Allegato 9)

13. L'acquisizione del parere dei VVFF.

È stato allegato il parere favorevole in merito alla valutazione progetto del Comando Vigili del Fuoco di Siena (prot. 170980 del 16/04/2021) – (Allegato 10).

14. Le finiture esterne degli immobili e delle apparecchiature, dovranno essere concordate con l'U.T.C.

È stato richiamato il verbale della CdS, all'interno del quale la soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo con parere 171894 del 19/04/2021 dispone in prescrizione le seguenti finiture "Le quattro cisterne (digestori e post digestori), due esistenti e due in progetto, dovranno essere interamente verniciate colore RAL 6014 opaco, compresi i fianchi e le cupole oltre le passerelle e scale di accesso. Dovrà essere data garanzia nel tempo delle opere. [...] Le facciate esterne del capannone esistente dovranno essere tinteggiate di una cromia più scura al fine di ridurre l'impatto visivo. A tal fine si prescrive una colorazione simile al terreno circostante (grigio marrone opaco) in armonia con le tonalità dominanti".

QUANTO SOPRA PREMESSO, NELL'AMBITO DEL COMITATO TECNICO INTERNO DEL 14.06.2022 È STATO ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:

Dato atto preliminarmente che la conformità alle norme urbanistiche comunali (e quindi all'ammissibilità dell'impianto in esame in zona agricola) viene ribadita in forza dell'art. 12 del Dlgs. 387/2003 e che la documentazione prodotta nel suo insieme, compresa la documentazione specialistica, è stata redatta e trasmessa facendo riferimento a tale zonizzazione e conseguente destinazione, si propone parere FAVOREVOLE alle seguenti condizioni:

- Predisposizione di apposita convenzione, da approvare in Consiglio Comunale, per l'individuazione dell'ubicazione dell'impianto e delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi di quanto disposto dalla D.C.C. n. 14 del 14.02.2011 "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo";

- Dovrà essere rettificata la “legenda” delle tavole delle sistemazioni esterne, in cui risulta erroneamente indicata la finitura delle strade in asfalto;
- Dovranno essere allineate le dichiarazioni rese all’interno del modello di richiesta di PdC e di quello della Relazione Tecnica di Asseverazione, circa la categoria di intervento;
- Dovrà essere prodotta la fattibilità geologica e sismica dell’intervento in esame, così come già richiesto, con riferimento alle vigenti normative in materia;
- Dovrà essere chiarita/rettificata, la nota tecnica integrativa sulle valutazioni idrauliche ai fini della dimostrazione della coerenza dell’impianto con la legge 41/2018;
- Dovrà essere verificata, in quanto non presente nella documentazione già prodotta, la compatibilità dell’intervento con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3. delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all’art. 41 nelle NTA del PO;
- Dovrà essere perfezionata la CILA tramite produzione della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa e dell’indicazione della data di esecuzione delle opere;
- Rispetto prescrizioni Vigili del Fuoco;
- Le finiture esterne degli immobili e delle apparecchiature, da eseguire in conformità al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 171894 del 19/04/2021) si intendono prescritte;
- Le opere di mitigazione dell’impianto dovranno essere eseguite in conformità al parere reso dalla Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio prot. 0439022 del 11.11.2021, in combinato disposto con il parere del Settore Tutela della Natura e del Mare della regione Toscana prot. 451373 del 19/11/2021, ed essere integrate, ove possibile, con ulteriori essenze disposte in ordine non lineare, in modo da conseguire un maggiore effetto di naturalità. Tali opere si intendono prescritte.

Qualora sia necessario procedere con la variante urbanistica, la compatibilità dell’intervento in esame, con riferimento alla nuova zonizzazione e conseguente diversa classificazione dell’impianto, necessiterà delle seguenti ulteriori integrazioni/approfondimenti:

- nuova compilazione della modulistica relativa alla richiesta di PdC;
- verifica e calcolo oneri di urbanizzazione;

approfondimenti circa la compatibilità dell’impianto con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi ai sensi dell’art. 10.1.3. del PTCP...”.

- **Settore Autorità di gestione FEASR**, con parere del 21/06/2022 evidenzia che: “... Come si evince dal verbale della prima riunione della Conferenza di Servizi del 10/01/2022, nel parere espresso con nota Prot. 449186 del 18/11/2021 sulle integrazioni fornite dal proponente, lo scrivente Settore rileva alcune carenze nella documentazione fornita, relativamente all’attuazione degli adempimenti previsti dal DPGR 46/R/2008, per quanto riguarda la produzione, il trasporto e l’utilizzazione agronomica del digestato ai sensi del DM 5046 del 26/02/2016.

Nel verbale si rileva altresì che il Settore, in relazione alle specifiche competenze, nella stessa nota esprime in maniera chiara il parere relativo all’ipotesi progettuale avanzata dal proponente circa l’impiego del digestato liquido derivante dalla separazione solido/liquido del materiale ottenuto dalla digestione anaerobica con l’impiego di purea da FORSU:

“l’introduzione di purea organica da FORSU quale materiale per l’alimentazione del digestore anaerobico per la produzione di biogas, in sostituzione di una parte delle biomasse attualmente utilizzate, colloca l’azienda al di fuori del campo di applicazione dell’utilizzazione agronomica disciplinata dal DM 5046 del 26/02/2016”, in quanto il digestato destinato all’utilizzazione agronomica deve essere prodotto esclusivamente con i materiali e sostanze elencate all’art. 22 del DM 5046/2016 e non prevede l’impiego di alcun tipo di rifiuto, e che “la scelta di alimentare il digestore anaerobico per la produzione di biogas con purea organica da FORSU determina la necessità da parte del proponente di individuare per la frazione liquida del digestato un impiego alternativo rispetto all’utilizzazione agronomica disciplinata dal DM 5046 del 26/02/2016, ipotizzata nel progetto”.

Nel documento "Integrazioni e chiarimenti a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi del 11/01/2022" trasmesso dal proponente nel mese di maggio 2022 (Prot n. 0182042 del 04/05/2022), al punto 44, in corrispondenza del sopracitato parere fornito dal Settore, il proponente fornisce la seguente indicazione: "Si rimanda a quanto esposto al punto 30".

In corrispondenza del punto 30, di cui al rimando del punto 44, si trova la risposta alla osservazione avanzata dalla COMPONENTE RIFIUTI dell'ARPAT:

" per quanto riguarda la qualificazione del digestato ottenuto dal trattamento del rifiuto della parea organica di FORSU e la definizione delle caratteristiche prestazionali ed ambientali, il proponente ha inquadrato il digestato prodotto ai sensi del Reg. UE 1009/2019 come categoria CMC5 ed ha individuato le categorie funzionali PCF1 (A), PFC 3 (A) e PFC 1 (A), senza presentare dati analitici a supporto di quanto dichiarato.

Il proponente dovrà pertanto fornire la documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dei materiali costituenti e delle materie prime utilizzate per produrre il digestato in conformità a quanto richiesto all'allegato I e II del Reg. UE 1009/2019".

In risposta a tale osservazione è riportato:

Per quanto concerne le caratteristiche chimiche della PUREA e del DIGESTATO prodotto vedi anche ALLEGATO 17 – STUDIO RECORD.

A sua volta l'allegato 17 in oggetto riguarda la Descrizione delle prove di digestione anaerobica della FORSU e successiva caratterizzazione delle frazioni liquida e solida del digestato prodotto, volto alla valutazione della qualità dei prodotti derivanti dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), ai fini della valutazione di conformità alle prescrizioni per i prodotti fertilizzanti contenute nel Regolamento (UE) 2019/1009.

In corrispondenza del punto 44, e quindi del punto 30 di cui al rimando, non si rinvergono le informazioni integrative relative alle attività di utilizzazione agronomica del digestato richieste dal Settore per valutare il corretto inquadramento della materia, né è stata fornita direttamente nel punto 44 o attraverso un chiaro rimando alcuna precisazione circa le modalità di impiego del digestato liquido alternative all'utilizzazione agronomica, che era proposta nella documentazione iniziale.

Si rileva quindi che le informazioni fornite dal proponente in corrispondenza del punto 44, e quindi del punto 30 di cui al rimando, non risultano pertinenti con le osservazioni del Settore e non hanno alcuna attinenza con la materia dell'"utilizzazione agronomica" disciplinata dal DM 5046 del 26/12/2006, di competenza del Settore.

Si prende atto che al punto 33 del sopracitato documento, in risposta ad una ulteriore osservazione di ARPAT, il proponente dichiara che:

"Nella consapevolezza che il DM 5046/2016 non è applicabile al caso in questione, si era fatto riferimento al Decreto con l'intenzione di osservare i dettami e le condizioni contenute nello stesso poiché più restrittive delle altre normative prese in considerazione."

Dalle informazioni che il proponente espone nell'allegato 17, di cui al punto 30, riguardanti la valutazione del digestato ai fini dell'impiego di tale materiale, sia allo stato solido che liquido, quale componente per la produzione di fertilizzanti ai sensi del Reg. UE 1009/2019, sembrerebbe poter dedurre che il proponente abbia individuato in tale contesto un possibile utilizzo del digestato liquido.

Si vuole altresì evidenziare che al punto 32 del documento "Integrazioni e chiarimenti a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi del 11/01/2022" è stata allegata la Tabella 10: PIANO DI SPANDIMENTO REDATTO IN CONFORMITA' AL DECRETO LEGISLATIVO 99/92, che si pone in contrasto rispetto con quanto evidenziato nella documentazione presentata dal proponente circa l'attuale utilizzazione agronomica.

Considerato quindi che le informazioni integrative fornite dal proponente circa l'utilizzo del digestato, riguardano l'eventuale impiego del digestato, quale componente di fertilizzanti o un eventuale impiego ai sensi del DLgs 99/92, si ritiene opportuno precisare che la materia relativa ai fertilizzanti non afferisce alle competenze del Settore.

Così pure l'attuazione del D.Lgs 99/92, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e più in generale il recupero di rifiuti non rientra tra le competenze dello scrivente

Settore.

Conclusioni

Nell'ambito della documentazione integrativa fornita dal proponente non sono state rinvenute risposte attinenti alle competenze del Settore ed alle osservazioni che il Settore ha espresso nel precedente parere, soprattutto per quanto riguarda l'inquadramento dell'utilizzazione agronomica del digestato.

Infatti nessuna informazione integrativa è stata fornita circa gli approfondimenti richiesti a proposito dell'attuazione degli adempimenti previsti dal DPGR 46/R/2008 della Regione Toscana per la gestione del digestato ai sensi del DM 5046 del 25/02/2016. Inoltre, in difformità con quanto sostenuto circa l'utilizzazione agronomica del digestato liquido, si rileva che in risposta ad una osservazione avanzata da altro soggetto competente (punto 32 dell'all. 20_rel Int)), il proponente ha presentato un piano di spandimento del digestato liquido per il 2022 compilato ai sensi del D.Lgs 99/92, che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Ciò precisato, preso atto della volontà del proponente di trasformare il processo di produzione di biogas attraverso l'introduzione di rifiuti, in particolare di parea di FORSU, lo scrivente Settore evidenzia di non essere competente né in materia di fertilizzanti né in materia di recupero di rifiuti e di non poter esprimere ulteriori pareri sul progetto in esame, in quanto la modifica proposta colloca l'attività di produzione di biogas al di fuori del campo di applicazione del DM 5046 del 25/02/2016.

Pertanto per tali aspetti si rinvia alle determinazioni e prescrizioni che saranno indicate dalle Autorità competenti in materia.”;

- Settore SPLEIB, con parere del 22/06/2022 evidenzia che:

“...COMPONENTE RIFIUTI

Pianificazione

Nel precedente contributo era stata evidenziata al proponente la necessità che venisse specificata in maniera puntuale l'effettiva origine del rifiuto che si prevede di utilizzare (parea di Forsu), al fine di verificare quanto dichiarato e cioè che l'impianto “contribuirebbe sia a colmare la carenza impiantistica regionale nel trattamento dell'organico che al raggiungimento degli obiettivi dell'autosufficienza e dell'efficienza economica nella gestione dei rifiuti”.

Agricola Poliziana sullo specifico tema conferma che, pur in assenza di limitazioni normative, verrà circoscritta la provenienza dei rifiuti a Toscana, Umbria e Lazio, privilegiando il principio di prossimità.

Nella documentazione integrativa volontaria trasmessa a codesto settore in data 29/04/2022, come successivamente integrata in data 10/05/2022 e 18/05/2022, il proponente dichiara, altresì, che al momento non esistono produttori di parea di Forsu nei territori sopra richiamati, più prossimi all'impianto, ma le società che hanno già manifestato interesse richiederanno le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività di produzione di tale rifiuto, non appena la Poliziana riceverà l'autorizzazione.

Rispetto a quest'ultima affermazione del proponente e tenuto conto della aleatorietà della stessa, si ricorda, ai fini della valutazione dell'impatto ambientale dell'intervento, quanto espresso nel Programma nazionale di gestione dei rifiuti, la cui approvazione è prevista entro il 30 giugno 2022: “... I rifiuti organici di cui all'art. 183, comma 1 lett. d) raccolti in modo differenziato, in considerazione delle caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità, devono essere gestiti prioritariamente all'interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, al fine di limitarne il più possibile la movimentazione.”

Dato atto, altresì, che l'attività di recupero dei rifiuti urbani è inquadrata in una logica di mercato, si precisa che non esiste alcun obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di garantire tali flussi di rifiuti urbani in ingresso all'impianto.

Criteri di localizzazione

Come indicato dallo stesso proponente, l'area oggetto d'intervento è interessata dai seguenti criteri escludenti:

1) “Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005”. Per quanto dichiarato dallo stesso proponente l’area dell’impianto secondo il Pit rientra all’interno di tre invarianti strutturali a valenza ambientale;

2) “Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 21/20124”. L’impianto ricade su un’area a pericolosità idraulica molto elevata;

3) “Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del decreto legislativo 152/2006”. Per tale criterio Agricola Poliziana, nello screening della localizzazione in rapporto al Prb, si è limitata a segnalare tale criterio come presente, con un generico rimando alle considerazioni svolte in ordine alla pericolosità idraulica.

In relazione ai suddetti aspetti si rileva che

- nella documentazione volontaria il proponente ha rinviato sostanzialmente alla documentazione già trasmessa;

- il Comune di Montepulciano-Area edilizia privata, con riferimento alla fattibilità idraulica, nel parere favorevole trasmesso ai fini della conferenza del 22/06/2022, vista la documentazione volontaria presentata da Agricola Poliziana ha prescritto quanto segue: dovrà essere chiarita/rettificata, la nota tecnica integrativa sulle valutazioni idrauliche ai fini della dimostrazione della coerenza dell’impianto con la legge 41/2018”.

Per quanto riguarda i criteri escludenti sopra riportati al punto 2) e 3), gli stessi potrebbero essere superati. Infatti qualora il Comune di Montepulciano chiarisca se già a oggi è possibile attestare la coerenza dell’impianto con la legge 41/2018, anche in presenza della prescrizione posta, in tale ipotesi può considerarsi superato il criterio escludente 2) che opera in virtù della classificazione idraulica a pericolosità molto elevata dell’area di progetto e tale condizione farebbe venire meno anche il criterio escludente “Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs.152/2006 e s.m.i.”, che lo stesso proponente ha correlato alla classificazione dell’area a pericolosità idraulica elevata.

Purtroppo rimane operante il criterio escludente 1) Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla L.R. 1/2005” individuato dallo stesso proponente. Il Prb, infatti, non prevede, per questo specifico criterio e diversamente da quelli di cui al paragrafo precedente, particolari azioni e/o pareri che permettano il superamento dello stesso, compreso il parere favorevole del settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.

Si ricorda, inoltre, che secondo il Prb il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce “.la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”.

COMPONENTE ENERGIA

Per quanto riguarda la componente energia si ribadisce che l’impianto esistente, con l’introduzione dei rifiuti nella dieta dello stesso, perde la propria natura di attività connessa a quella agricola e diventa un impianto di produzione di energia e di gestione di rifiuti a carattere produttivo.

Facendo riferimento al parere del comune di Montepulciano, acquisito al protocollo regionale al n. 244503 del 15/06/2022, si specifica quanto segue.

Per quanto riguarda la necessità o meno che l’autorizzazione unica costituisca variante allo strumento urbanistico, come previsto dal comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, la stessa deve essere richiesta dal Comune e deve essere dichiarata sulla base dei propri strumenti urbanistici e non ai sensi del decreto legislativo sopra citato.

Il decreto legislativo 387/2003, infatti, non entra nel merito della necessità o meno di variante urbanistica, limitandosi a prevedere la possibilità, ove occorra, che tale variante si concretizzi

nell'ambito del provvedimento autorizzatorio regionale.

Non può essere, a tal fine, richiamato il comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, che è finalizzato a escludere la possibilità di realizzare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici altre tipologie di impianti di produzione di energia elettrica come le centrali ibride (cioè gli inceneritori) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), né l'articolo 2 "Definizioni", comma 1, lettera a). La definizione di "fonti energetiche rinnovabili", riportata alla lettera a) del predetto comma, comprensiva della "parte biodegradabile dei ... rifiuti nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani", è finalizzata, genericamente, a stabilire quando un impianto che produce energia elettrica (ad esempio le centrali ibride, inceneritori, sopra richiamate) può essere considerato alimentato da fonte rinnovabile e soggetto ai titoli abilitanti della relativa normativa di settore, compresa l'autorizzazione unica di cui al citato articolo 12, che "... costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Tutto ciò doverosamente specificato, laddove il Comune di Montepulciano dichiara, sulla base dei propri strumenti urbanistici, la non necessità che l'autorizzazione unica richiesta costituisca variante urbanistica, questo Settore procederà come dal Comune indicato.

CONCLUSIONI:

Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

aspetti ambientali:

Componente rifiuti:

parere sfavorevole in quanto, come meglio esplicitato in premessa, l'intervento ricade nel criterio escludente "Aree individuate come "invarianti strutturali" a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005" e secondo quanto previsto nel Prb, il criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce "...la completa "non idoneità" di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi".

Componente energia:

parere favorevole, fermo restando quanto specificato in premessa...".

- **ARPAT** illustra una sintesi del proprio contributo che viene acquisito in conferenza e sarà allegato al presente verbale.

- **Comune di Montepulciano - Area Ambiente**, viene illustrato dal Responsabile dell'Area Urbanistica, Bertone, e acquisito in Conferenza e sarà allegato al presente verbale;

- **Comune di Castiglion di Lago** - acquisito in conferenza, sarà allegato al presente verbale.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

I presenti danno atto che il progetto esaminato è rappresentato dalla documentazione complessivamente di seguito riepilogata.

Documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 14/12/2020:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (doc. id legale rappresentante, dichiarazione oneri VIA, attestazione pagamento oneri; dichiarazione imposta di bollo VIA, Avviso pubblico; dichiarazione oneri AIA, schema calcolo oneri VIA e AIA, domanda PAUR, ricevuta pagamento oneri AIA, dichiarazione progettista, dichiarazione regolarità urbanistica, domanda AIA, visure catastali, impegno a fideiussione per realizzazione e dismissione impianto, dichiarazione sostitutiva requisiti per gestione rifiuti AIA, bollo AIA, delega presentazione PAUR, dichiarazione digestato);
- DOCUMENTAZIONE TECNICA (relazione tecnica generale, schema a flussi-bilancio di

massa-dimensionamento, inquadramento generale progetto, inquadramento area di intervento du CTR, inquadramento del progetto scala 1:10000, su catastale e ortofoto, planimetria 1:25000, 1:5000, inquadramento su PIT, su carta uso e copertura del suolo, piano faunistico venatorio, PAI, Rete Natura 2000, Rete Ecologica Regionale, PS, viabilità, quadro normativo ed elenco autorizzazioni acquisite e da acquisire, riferimenti programmatici, Studio di Impatto Ambientale, Valutazione complessiva impatti, relazione geologica e geotecnica, relazione idrologica e idraulica, scenario di base, valutazione previsione di impatto acustico, valutazione previsionale/modellizzazione odori, previsione impatto traffico indotto, rilievo planoaltimetrico, emissioni in atmosfera pianta e sezioni, elenco macchine e impianti, punti di emissione sonora, relazione delle opere, attività e forniture elettriche, relazione di produzione termico, inquadramento urbanistico, relazione gestione scarichi idrici, planimetria ret riscaldamento, planimetria stato di fatto area di intervento-stato di progetto-sovrapposto, planimetria generale 1:500 e 1:1000 con indicazione uso aree scoperte, planimetria quotata impianto – sezioni, planimetria 1:100 e 1:200 corpi di fabbrica con fasi operative e flussi di processo, aree dei flussi di processo, rete idrica di adduzione 1:500, planimetria 1:500 con schemi reti impiantistiche e smaltimento acque, planimetria 1:100 e 1:200 smaltimento acque, aree stoccaggio materie prime e rifiuti, prospetti, viste 3D progetto, layout silos e vasche, particolari costruttivi schemi macchinari, mitigazioni ambientali, zone Atex, schema elettrico unifilare, schema funzionale impianti riscaldamento, lista cavi, elenco utenze, lista collegamenti, tavola planimetrica percorsi cavi BT, tavola planimetrica rete di terra e equipotenziale, planimetria 1:100 e 1:1000 con schemi reti impiantistiche e smaltimento acque, relazione dismissione e piano di ripristino ambientale e stima costi dismissione, quadro economico, costi sicurezza e business plan, sintesi non tecnica, aggiornamento pratica VV.FF, relazione BAT, caratterizzazione digestato, relazione di riferimento - verifica sussistenza, piano di monitoraggio e controllo, schede AIA A, B C, D, E, F, G, H, scheda spandimenti, cronoprogramma, disciplinare descrittivo e prestazionale, documentazione e-distribuzione relazione assoggettabilità seveso);

Documentazione presentata in data 19/02/2021 a completamento formale dell'istanza:

- elenco elaborati secretato solo per le parti rilevanti ai fini della copertura del segreto commerciale e industriale;
- Documentazione autorizzativa pozzo di approvvigionamento idrico;
- Modulo istanza di Autorizzazione Unica;
- Attestazione di pagamento degli oneri istruttori come previsto dall'allegato alla delibera regionale n.175 del 08/03/2016;
- Annullamento marca da bollo per pratica Autorizzazione Unica;
- Tavole integrative Autorizzazione Unica;
- Istanza di permesso di Costruire;a
- annullamento marca da bollo per pratica Permesso di Costruire;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Strutturale - Quadro conoscitivo;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Strutturale – Progetto;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Operativo;
- Manifestazione di interesse Municipalizzata ALIA Servizi Ambientali

Documentazione integrativa presentata in data 11/10/2021:

- Relazione di integrazione e chiarimento;
- Nullaosta rilasciato da autorità di Bacino;
- Nota 29 marzo 2021 Direzione Urbanistica;
- Nota 29 marzo 2021 Direzione Comune di Montepulciano;
- Aggiornamento elaborato 208_E70_scheda_e_rev1;
- Risposta ai quesiti 14-21, prof. Incaricato dott. Geol. Fabio Poggi
- PUA e piano di concimazione;
- Screening di VINCA;
- Relazione tecnica approfondimento filari;
- Planimetria Mitigazioni ambientali;

- Relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico di impianto per il recupero della parea organica, mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica" redatta dallo Studio Pitagora;
- Rilascio nulla osta MISE;
- Analisi dei rischi;
- Piano di monitoraggio aggiornato ed integrato;
- Modulo unico di Permesso di costruire, asseverazione del permesso di costruire, soggetti coinvolti;
- Relazione tecnica descrittiva dettagliata delle opere edilizie previste;
- tavole riportanti i nuovi manufatti già inoltrate in procedimento PAUR con indicazione di tutte le quote e dimensioni;
- Planimetria stato di fatto-di progetto;
- Planimetria stato di fatto-di progetto sovrapposto;
- Tavola prospetti aggiornata;
- Tavola sezioni aggiornata.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 04/05/2022, 10/05/2022 e 18/05/2022:

- Comunicazione di inizio lavori asseverato per strada interna impianto;
- Tavola raffigurativa dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto;
- Tavola raffigurativa dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto confronto in dettaglio;
- Tavola raffigurativa delle costruzioni e demolizioni;
- Elaborato tecnico dispositivi di protezione collettivi;
- Tavola esplicativa dei dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall'alto;
- Richiesta permesso Costruire nuovi manufatti;
- Modello ISTAT istanza;
- Dichiarazione di impegno al versamento di fideiussione per la dismissione;
- Parere progetto rilasciato dal Comando dei vigili del Fuoco;
- Tavole di localizzazione dei terreni previsti per lo spandimento del digestato;
- Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo; Referti analitici dei terreni che saranno utilizzati per lo spandimento del digestato;
- Dati geologici e idrogeologici dell'area di impianto;
- Piano di monitoraggio e controllo Revisione 2;
- Valutazione di assoggettabilità alla Seveso rev. 1;
- Caratterizzazione della FORSU;
- Parere legale redatto da Tutto Ambiente;
- Lettera accompagnamento integrazioni;
- Relazione tecnica integrazioni chieste in sede di Conferenza dei servizi.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria presentata in data 20/06/2022:

- nota tecnica PAUR 27 bis;
- CILA (doc revisionato);
- oneri CILA;
- tavola Geologica;
- Integrazioni alla Relazione Idrologica-Idraulica;
- Integrazioni alla Relazione Idrologica-Idraulica + allegati (aprile 2008);
- Relazione Geologica + allegati.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Il settore VIA fa presente alla Conferenza che come sopra riportato, il proponente ha depositato documentazione integrativa volontaria in data 20/06/2022.

Il settore VIA invita i presenti a esporre i propri interventi in merito al progetto presentato in

relazione al procedimento di PAUR:

Il **Settore SPLEIB**, per la componente rifiuti, evidenzia la presenza di tre criteri escludenti del PRB, tra cui 2 sono superabili, mentre il criterio relativo alle invarianti strutturali a carattere ambientali ai sensi della LR 1/2005, non è superabile da nessun tipo di parere.

Interviene **Poliziana**, evidenziando il parere favorevole del settore paesaggio e che ai sensi del D.lgs 387/03 questo impianto non è un impianto gestione rifiuti ma è impianto di produzione di energie rinnovabili. Il proponente rileva che il Settore SPLEIB si è espresso su aspetti non di propria competenza, come la materia urbanistica.

La **dirigente del settore VIA-VAS** evidenzia come il proponente stesso abbia fatto richiesta di autorizzazione rifiuti, ed abbia pertanto inquadrato la modifica proposta come conversione in impianto di trattamento rifiuti.

Il **Settore Urbanistica del Comune di Montepulciano** chiede se, in caso di errato inquadramento da parte del proponente delle autorizzazioni da richiedere, è possibile accogliere una riformulazione della istanza.

Il **Settore VIA** chiarisce che dal punto di vista amministrativo l'impianto con la modifica proposta, diventa un impianto di gestione di rifiuti, vista anche la richiesta di uscita con operazione R10, che è un trattamento rifiuti. Questo inquadramento è stato fatto fin dall'inizio.

Il **Settore Urbanistica del Comune di Montepulciano** puntualizza che l'inquadramento dell'impianto come impianto rifiuti non è chiaro nemmeno al Comune stesso, che in merito alla necessità di variante urbanistica, vi sono delle perplessità.

Il **Settore Edilizia del Comune di Montepulciano** conferma questa interpretazione.

Interviene il **Settore Autorizzazione Rifiuti**, che evidenzia come la richiesta di AIA rifiuti automaticamente collochi il progetto tra gli impianti di gestione di rifiuti. Tutte le operazioni richieste (R3, R13, R10) sono evidentemente operazioni di trattamento rifiuti. L'AIA è la massima autorizzazione richiedibile in questo campo.

Il **Settore Urbanistica del Comune di Montepulciano** chiede se al di là della formulazione della istanza, il progetto potrebbe essere inquadrato in altro modo.

Il **Settore SPLEIB** afferma che è il proponente stesso che ha inquadrato il proprio impianto.

Interviene **ARPAT** che illustra alcune questioni tecniche più importanti relative all'indeterminatezza nella qualificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita per i quali necessitano elementi di chiarimento. Detti elementi sono necessari ai fini dell'autorizzazione AIA.

Concorda con il settore Autorizzazione Rifiuti in merito al fatto che si tratta di un impianto di trattamento rifiuti. Il contributo tecnico di ARPAT viene acquisito in sede di Conferenza.

Il **Settore Autorizzazioni Rifiuti** interviene in merito alla operazione R10 (spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura), che non può essere autorizzato in relazione alla normativa vigente e dovrebbe andare ad altra destinazione (recupero termico o smaltimento, ad esempio).

Il **Proponente** evidenzia che il recupero termico non è possibile per l'alto contenuto liquido del prodotto. Afferma che altre Regioni hanno autorizzato operazioni della stessa natura e non ha altri elementi da fornire in materia.

Il **Settore Autorizzazioni Rifiuti** afferma che alla luce del criterio escludente del PRB è comunque impossibile rilasciare alcun tipo di autorizzazione.

ARPAT ritiene che l'operazione R10 non è autorizzabile, il problema sta nella indeterminazione del prodotto in uscita: se ha una certa qualità viene utilizzato come ammendante o fertilizzante, se non c'è qualità il proponente propone l'operazione R10, ma senza definire una soglia precisa.

Il **Settore VIA** evidenzia come ulteriore problematica emersa nel corso dell'istruttoria quanto evidenziato nel contributo del Settore Agricoltura, che ritiene non accettabile l'uso agronomico del digestato. Viene data lettura delle conclusioni di tale contributo.

Interviene il **Comune di Montepulciano - Area Urbanistica** che illustra la propria posizione conclusiva e la successiva integrazione, relativa alla necessità di deposito presso il Genio Civile della eventuale variante urbanistica, dando lettura dei propri contributi. La questione relativa alla variante urbanistica è dirimente da più punti di vista. Al Comune era stato richiesto se la modifica proposta era conforme con lo strumento urbanistico comunale: nella posizione conclusiva inviata il Comune ritiene che non si tratti di impianto di trattamento rifiuti e pertanto non sia necessaria una variante urbanistica.

La dirigente del **Settore VIA-VAS** chiede al Comune come ritiene che l'impianto non sia impianto di trattamento rifiuti.

Il **Comune di Montepulciano** risponde che la sua interpretazione deriva alla luce del D.Lgs 387. Dalla lettura del verbale della scorsa CdS ritiene che non fosse chiaro questo inquadramento.

La dirigente del **Settore VIA-VAS** chiarisce che l'impianto attuale non è un impianto rifiuti poiché non è alimentato con rifiuti, mentre con la modifica proposta il proponente chiede di portare all'impianto un rifiuto.

Il **Comune di Montepulciano - area edilizia** riporta che il loro parere è basato sul fatto che l'impianto sia considerato come impianto agricolo. Il Comune illustra il proprio parere in cui vengono richieste alcune integrazioni per il rilascio del permesso a costruire.

Il **Comune di Montepulciano - area urbanistica** informa che in questo periodo il Comune è in una fase transitoria di modifiche di assetto interno. Riporta che il collega del **Settore Ambiente** ha redatto un contributo basato su quanto richiesto in sede di CdS e sulla documentazione integrativa. Il parere conclusivo contiene una serie di considerazioni sulla fase di gestione dell'impianto, in particolare sul digestato. Il parere del Settore Ambiente viene pertanto acquisito in sede di Conferenza.

Alle ore 11:34 la Presidente chiede al Proponente di uscire per continuare la discussione con i soggetti interessati.

In merito all'inquadramento dell'impianto, dopo approfondita discussione e disamina dell'argomento, la Conferenza concorda che l'impianto in questione, pur essendo finalizzato anche alla produzione di energia è da inquadrarsi come impianto di gestione rifiuti con riferimento alla matrice rifiuti prevista in ingresso e in uscita, come richiesto dal proponente e in coerenza con l'istanza presentata dallo stesso proponente. L'istruttoria pertanto, viene svolta finalizzata al rilascio di un'AIA comprensiva della gestione dei rifiuti (ex art. 208 Dlgs. 152/2006) con riferimento alla pertinente normativa.

Con riferimento alle invarianti strutturali, così come definite dal proponente, la Conferenza ritiene opportuno svolgere uno specifico approfondimento. Viene pertanto invitato a partecipare un rappresentante del **Settore Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**, Dott.ssa Manuela Germani, la quale richiama, l'art.6 comma 2 della Disciplina del PIT-PPR, che definisce le 4 invarianti strutturali che sono gli elementi costitutivi del patrimonio territoriali, cosa completamente diversa dalle invarianti strutturali definite dalla LR 1/2005 (come mutuato poi dall'art.5 della LR 65/2014), alle quali il PRB si riferisce.

Le "invarianti strutturali" della l.r. 1/2005 sono state erroneamente confuse dal Proponente con quelle del PIT-PPR, in relazione alle quali il progetto non risulta in contrasto, così come riportato nel contributo tecnico del competente Settore del 11/11/2021.

La verifica sul criterio escludente del PRB relativo alle "invarianti strutturali a valenza ambientale" dovrà essere quindi condotta relativamente alla l.r. 1/2005 ed acquisito il contributo in materia urbanistica del Comune di Montepulciano.

Il Comune di Montepulciano effettua una verifica dei propri strumenti urbanistici e conferma che nell'area in esame non vi sono invarianti strutturali ex LR 1/2005.

Il Settore SPLEIB, preso atto che, contrariamente da quanto dichiarato dal proponente, l'area non è interessata da invarianti strutturali a carattere ambientale ai sensi della LR 1/2005, rileva che viene meno la presenza sull'area del predetto criterio escludente.

Per quanto riguarda gli altri due criteri escludenti individuati nel parere, venuto meno il criterio escludente evidenziato precedentemente, occorre che il proponente depositi documentazione idonea a dimostrare il superamento di detti criteri. Per la documentazione da depositare si deve fare riferimento a quanto già richiesto nel parere del Comune di Montepulciano - Area Edilizia in particolare a:

- *Dovrà essere chiarita/rettificata, la nota tecnica integrativa sulle valutazioni idrauliche ai fini della dimostrazione della coerenza dell'impianto con la legge 41/2018;*
- *Dovrà essere verificata, in quanto non presente nella documentazione già prodotta, la compatibilità dell'intervento con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3. delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art. 41 nelle NTA del PO.*

In merito alla necessità di una variante urbanistica il Comune di Montepulciano ribadisce quanto riportato nel proprio parere e alla luce della discussione in Conferenza in merito all'inquadramento dell'impianto, si riserva di approfondire la compatibilità dello stesso con l'attuale destinazione urbanistica e la necessità o meno di effettuare la variante urbanistica.

Oltre a quanto già evidenziato, dall'istruttoria interdisciplinare condotta e dall'analisi degli ultimi chiarimenti inviati dal proponente è emersa anche la necessità di chiarire ancora alcuni aspetti legati in particolar modo alla fase autorizzativa. In particolare si riporta:

- 1) **BAi fini del Permesso di Costruire** di competenza del Comune di Montepulciano, il proponente dovrà:
 - a) Predisposizione di apposita convenzione, da approvare in Consiglio Comunale, per l'individuazione dell'ubicazione dell'impianto e delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi di quanto disposto dalla D.C.C. n. 14 del 14.02.2011 "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo";
 - b) Dovrà essere rettificata la "legenda" delle tavole delle sistemazioni esterne, in cui risulta erroneamente indicata la finitura delle strade in asfalto;
 - c) Dovranno essere allineate le dichiarazioni rese all'interno del modello di richiesta di PdC e di quello della Relazione Tecnica di Asseverazione, circa la categoria di intervento;
 - d) Dovrà essere prodotta la fattibilità geologica e sismica dell'intervento in esame, così come già richiesto, con riferimento alle vigenti normative in materia;
 - e) Dovrà essere chiarita/rettificata, la nota tecnica integrativa sulle valutazioni idrauliche ai

fini della dimostrazione della coerenza dell'impianto con la legge 41/2018;

f) Dovrà essere verificata, in quanto non presente nella documentazione già prodotta, la compatibilità dell'intervento con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3. delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art. 41 nelle NTA del PO;

g) Dovrà essere perfezionata la CILA tradiva tramite produzione della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa e dell'indicazione della data di esecuzione delle opere;

h) Rispetto prescrizioni Vigili del Fuoco;

i) Le finiture esterne degli immobili e delle apparecchiature, da eseguire in conformità al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Siena Grosseto e Arezzo (prot. 171894 del 19/04/2021) si intendono prescritte;

j) Le opere di mitigazione dell'impianto dovranno essere eseguite in conformità al parere reso dalla Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio prot. 0439022 del 11.11.2021, in combinato disposto con il parere del Settore Tutela della Natura e del Mare della regione Toscana prot. 451373 del 19/11/2021, ed essere integrate, ove possibile, con ulteriori essenze disposte in ordine non lineare, in modo da conseguire un maggiore effetto di naturalità. Tali opere si intendono prescritte.

L'esatta qualificazione dell'impianto così come emerso definitivamente nel corso della discussione in Conferenza, necessiterà delle seguenti ulteriori integrazioni/approfondimenti:

k) nuova compilazione della modulistica relativa alla richiesta di PdC;

l) verifica e calcolo oneri di urbanizzazione.

m) approfondimenti circa la compatibilità dell'impianto con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi ai sensi dell'art. 10.1.3. del PTCP.

2) Ai fini dell'autorizzazione dei rifiuti di competenza del settore regionale Autorizzazione rifiuti, è stato evidenziato che:

per quanto riguarda l'operazione R10 intesa come spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, spandimento sul suolo del digestato, non appare autorizzabile in quanto il Regolamento Ue 2019/1009, che entrerà ufficialmente in vigore il 16 luglio 2022, ed è quello che definisce le caratteristiche dei fertilizzanti, compresi i concimi organici. Pertanto l'operazione R10 è autorizzabile solo se il digestato è conforme al Reg. UE 1009/2019, altrimenti va a smaltimento o recupero termico o previa trasformazione per pirolisi.

Per quanto al presente punto, si chiede un chiarimento al proponente.

3) Ai fini della fase autorizzativa dovranno essere forniti tutti i chiarimenti richiesti nel parere di Arpat allegato al presente verbale oltre a quelli richiesti dal settore SPLEIB nel proprio parere circa la provenienza del rifiuto in ingresso.

4) Dovrà essere fornito quanto richiesto nel parere dell'Area Ambiente del Comune di Montepulciano.

5) Dovrà essere fornito quanto richiesto nel parere del Comune di Castiglion del Lago.

Alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, i presenti, considerata l'impossibilità a concludere compiutamente l'istruttoria dai numerosi elementi di incertezza, con particolare riferimento ai dettagli necessari per la fase autorizzativa, rilevano la necessità di:

- acquisire gli approfondimenti/chiarimenti da parte del proponente emersi in sede di CdS e dagli ultimi contributi pervenuti;

La Conferenza chiede al proponente di fornire i chiarimenti dettagliati nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, **entro il 60gg dalla trasmissione del presente**

verbale, salvo richiesta di proroga motivata.

In caso di mancato deposito della documentazione richiesta, la Conferenza concluderà i propri lavori con la documentazione disponibile agli atti.

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA, data lettura del verbale ai partecipanti, che lo confermano, conclude i lavori della Conferenza alle ore 14:21 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 22 giugno 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
RUR Arch. Carla Chiodini	Firmato digitalmente
Massimo Bertone	Firmato digitalmente
Claudia Neri	Firmato digitalmente
Elisabetta Lenzi	Firmato digitalmente
Cesare Fagotti	Firmato digitalmente
Renzo Rossi	Firmato digitalmente

Allegati:

- 1) Contributo Arpat;
- 2) Parere Comune di Montepulciano - area ambiente;
- 3) Parere Comune di Castiglion del Lago.

ALLEGATO 1



ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA
Settore Supporto Tecnico
 Strada del Ruffolo 4/b– 53100 - Siena

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. SI.01.17.16/111.11

a mezzo: PEC

Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al “Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, ubicato nel Comune di Montepulciano (SI). Proponente: Società Agricola Poliziana Srl - Contributo istruttorio ARPAT

RIFERIMENTI

PEC Regione Toscana prot. 205166 del 18/05/2022 (in atti ARPAT prot. 2022/0037631 del 18/05/2022)

DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione tecnica scaricata da sito web regione Toscana

ASPETTI DI COMPETENZA OGGETTO DEL PARERE

Gestione rifiuti, terre e rocce da scavo, emissioni in atmosfera e qualità dell'aria, scarichi idrici e gestione AMD, prevenzione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, impatto acustico, assoggettabilità del progetto a rischio incidente rilevante.

NORMATIVA E INDIRIZZI TECNICI DI RIFERIMENTO:

Dec. UE 1147/2018; D.Lgs. 152/06 e smi, parti II, III, IV, V; DM 30/03/15; LR 10/10; DM 05/02/98; LR 25/98; DM 08/04/2008; DPCM 14/11/97; L. 447/95; LR 89/98; DPGRT 857/13; DGRT 490/14; LR 20/06 e smi; DPGRT 46/R/08 e smi; D.Lgs. 105/15, DM 95/2019; LR 20/06; DPGRT 46/R/2008; DCRT 94/2014 e smi (PRB); DCRT 72/2018 e smi (PRQA); D.Lgs. 75/10.

Circolare MATTM prot. 4064 del 15/03/2018 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

In relazione al PAUR in oggetto, è stata esaminata la documentazione integrativa e di chiarimento depositata dal proponente in risposta alla richiesta di integrazioni (prot. ARPAT 2022/81 del 03/01/2022), in vista della Conferenza dei Servizi da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona il giorno 22/06/2022.

Di seguito si sintetizzano gli esiti dell'istruttoria tecnica svolta, tenuto conto delle posizioni espresse da ARPAT nel corso del procedimento, formalizzate in successivi contributi istruttori e richieste integrazioni.

Le risposte fornite alle richieste formulate da ARPAT sono valutate puntualmente rispetto ai singoli aspetti e componenti ambientali di nostra competenza.

Pagina 1 di 19

tel. 055.32061 - fax 055.5305612 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it

per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it

Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
 Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione



ASPETTI AMBIENTALI

Componente SUOLO

Richiesta ARPAT

1. *“In riferimento alla dichiarazione da parte del proponente di qualificare e riutilizzare le terre e rocce derivanti dalle operazioni di scavo come sottoprodotti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, capo I, titolo II del DPR 120/2017, si fa presente che la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2,3 e 4 dell'articolo 4 per cantieri di piccole dimensioni deve essere attestata dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che deve essere trasmessa, anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Si ritiene pertanto necessario che il proponente verifichi il soddisfacimento dei criteri per la qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti prima dell'inizio delle operazioni di scavo”.*

Sintesi risposta

Il proponente prima dell'inizio delle operazioni di scavo verificherà il soddisfacimento dei criteri per la qualifica di terre e rocce da scavo come sottoprodotti e invierà prima dell'inizio lavori al comune e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alla sussistenza delle condizioni necessarie alla qualifica di terre e rocce come sottoprodotti.

Valutazione ARPAT

Le risposte fornite dal proponente si considerano esaustive.

Richiesta ARPAT

2. *“Si prende atto della dichiarazione del proponente di non necessitare di alcun approvvigionamento di materiale esterno di materiali vergini da cava e/o di aggregati da riciclo. Si evidenzia che tale condizione sarà soddisfatta soltanto se le TRS prodotte potranno essere reimpiegate in loco come sottoprodotti, condizione che andrà verificata tramite esecuzione dell'indagine ambientale pianificata in accordo agli allegati 2 ,3 e 4 del DPR 120/2017”.*

Sintesi risposta

Il proponente ha dichiarato che le terre e rocce da scavo saranno reimpiegate in loco come sottoprodotti solo a seguito dell'indagine ambientale prevista da normativa vigente, come già esposto al punto 42 all'interno dell'elaborato integrativo “Integrazioni PAUR Poliziana rev.1 del 22.09.2021” inviato in data 08.10.2021.

Valutazione ARPAT

Le risposte fornite dal proponente si considerano esaustive.

Richiesta ARPAT

3. *“Non si concorda sulla configurazione come “terra e roccia da scavo” dei 14 m³ “cemento asportato”. Trattandosi di materiale originato da operazioni di demolizione riteniamo debba essere configurato come rifiuto, attribuendo il pertinente codice EER del capitolo 17 e gestito, in accordo con la gerarchia dei rifiuti stabilita all'art. 179 del D.Lgs. 152/06, ricorrendo alla demolizione selettiva per minimizzarne i quantitativi e consentire la selezione alla fonte delle componenti immediatamente recuperabili e destinando ad operazione di recupero i rifiuti prodotti”.*

Sintesi risposta

Il proponente ha dichiarato che i 14 m³ di cemento asportato originato dalla demolizione di impianto saranno configurati come rifiuto con codice 170101 e gestiti secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti. Ha inoltre specificato che ricorrerà alla demolizione selettiva per consentire



la selezione alla fonte delle componenti immediatamente recuperabili e destinando ad operazione di recupero i rifiuti prodotti.

Valutazione ARPAT

Le risposte fornite dal proponente si considerano esaustive.

Componente RIFIUTI

1. Relativamente alla richiesta chiarimenti riguardanti l'origine della parea organica di FORSU

a) Richiesta ARPAT

“Il proponente si limita a circoscrivere la provenienza della parea a Toscana, Umbria e Lazio privilegiando il principio di prossimità, senza però definire alcun criterio di selezione dei fornitori. Non è noto inoltre se tali ipotetici fornitori siano già autorizzati o meno ad effettuare pretrattamento sulla FORSU, che a nostro parere si configurerebbe quale operazione R12, come peraltro prefigurato nel precedente contributo istruttorio ARPAT. A tale riguardo non si condividono neppure le argomentazioni del proponente a sostegno del mantenimento del codice EER 200108, come motivato ai punti successivi”.

Sintesi risposta

In risposta a quanto richiesto il proponente:

- relativamente all'origine della parea di FORSU, si è limitato nuovamente a dichiarare che *“per quanto riguarda l'alimentazione dell'impianto sarà sempre privilegiato il principio di prossimità circoscrivendo la provenienza della parea alla Regione Toscana e Regioni limitrofe”* senza fornire ulteriori informazioni. Il proponente ha motivato la propria indisponibilità nel fornire ulteriori dettagli dichiarando che:
 - ad oggi non risulta presente alcuna norma che obblighi la Società Agricola Poliziana a rendere pubbliche sin da ora questo tipo di informazioni;
 - la richiesta di riservatezza è espressa all'interno delle lettere di intenti e degli accordi tra Società Agricola Poliziana e possibili fornitori.

Per quanto riguarda l'identificazione di possibili fornitori, il proponente ha inoltre specificato che ad oggi non sono presenti sul territorio produttori di parea di FORSU ma soltanto produttori di FORSU, i quali richiederanno le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività di produzione di parea di FORSU non appena la Poliziana riceverà autorizzazione ad effettuare le operazioni di cui all'istanza presentata. Ha comunque specificato che ad oggi sono state sottoscritte ulteriori lettere d'intenti con potenziali fornitori.

- Relativamente alla configurazione del pretrattamento che produrrà la parea di FORSU come operazione R12 e all'attribuzione del codice EER 200108 alla parea conferita, il proponente ha allegato il parere del Centro Consulenze, Servizi, Formazione TuttoAmbiente S.p.A.¹.

Nello specifico nel suddetto documento viene dichiarato che:

- il pretrattamento del rifiuto codice EER 20 01 08 consisterebbe in operazioni di *“selezione e centrifugazione”* e pertanto, dovrebbe essere autorizzato come operazione di recupero R12;
- il pretrattamento della FORSU non modifica il codice EER 20 01 08 con un codice EER del capitolo 19 12, in quanto:
 - l'assegnazione del codice EER 191212, identifica generalmente un rifiuto speciale, e richiede necessariamente due presupposti specifici:
 - a) i rifiuti devono essere prodotti da una operazione di trattamento;
 - b) il trattamento svolto deve essere necessariamente di tipo meccanico;

¹ Documento Allegato 18 "Parere TuttoAmbiente".



- Il D.L.vo n. 4/2008 abrogando la lettera n) dell'articolo 184, comma 3 del D.L.vo 152/2006, che includeva tra i rifiuti speciali anche i "rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani", ha aperto la possibilità di ricondurre nell'ambito della classificazione dei rifiuti urbani i rifiuti sottoposti ad una attività di selezione meccanica. Pertanto l'operazione R12, effettuata sul rifiuto urbano non differenziato non è, di per sé, in grado di mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale. Questo in quanto, gli impianti di "pretrattamento" sono finalizzati ad effettuare operazioni preliminari quali preselezione, vagliatura, compattazione che non alterano la qualificazione originaria del rifiuto in ingresso, il quale continua quindi a mantenere la medesima classificazione di rifiuto urbano;
- se il rifiuto a seguito di operazione di pretrattamento mantiene la sua natura urbana può trovare applicazione il principio di autosufficienza e prossimità di cui all'art. 182-bis del D.L.vo 152/2006 c. 1, lett. a);
 - l'operazione di trattamento non è svolta nell'impianto della Società Poliziana, ma in "altri impianti". Nella descrizione del progetto riportata in Conferenza di Servizi, il proponente dichiara che "il progetto prevede una parziale modifica dell'alimentazione inserendo anche rifiuti costituiti da purea organica derivante dal pretrattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU), effettuato in altri impianti", e che pertanto ricade sul produttore del rifiuto, ovvero l'impianto terzo, l'onere di provare la correttezza del codice EER attribuito. Pertanto qualora l'impianto esterno che opera detto trattamento ritenga corretto attribuire il codice EER 20 01 08 alla purea di FORSU (anche sulla base di quanto stabilito in sede autorizzatoria), dovrà fornire evidenza che il rifiuto in uscita da tali operazioni di selezione meccanica e centrifugazione abbia mantenuto sostanzialmente la stessa natura e composizione del rifiuto in ingresso; tale prova può essere assolta ad esempio tramite l'effettuazione di analisi chimiche e fisiche sul rifiuto in ingresso e quello in uscita²

Valutazione ARPAT

Valutato quanto dichiarato dal proponente, si ritiene che le informazioni fornite riguardo l'origine della purea di FORSU non siano sufficienti per consentire ad ARPAT di esprimere alcuna valutazione aggiuntiva oltre a quanto già comunicato.

Relativamente ai contenuti del parere a firma Prof. Maglia e D.ssa Mussida (Tuttoambiente SpA), si concorda parzialmente con quanto sostenuto. In particolare alla luce delle informazioni acquisite in fase istruttoria e fermo restando che trattasi di rifiuto prodotto da soggetto diverso dal proponente, non ci trovano concordi i seguenti passaggi:

- laddove si sostiene che i pretrattamenti della FORSU effettuati presso altri impianti non determinano il cambio del codice EER da 200108 a 191212;
- laddove viene applicata pedissequamente la disciplina in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/92 e smi) alla diversa fattispecie di operazione di recupero R10 per spandimento di "digestato da rifiuti" (cod. EER 190606 "Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale vegetale") a beneficio dell'agricoltura.

Si richiamano a tale riguardo le recenti posizioni assunte dal MITE con prot. 32592 del 15/03/2022 in risposta ad un interpello ambientale relativo alla "Classificazione dei rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani per il loro successivo smaltimento in siti di discarica. Criterio di prossimità". In particolare:

- per la corretta attribuzione del codice EER sono richiamate le "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" del SNPA, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021", che precisano che "...resta fermo che una condizione essenziale affinché i rifiuti derivanti dal trattamento siano classificabili con codici dell'elenco europeo differenti

² Pagine 11 e 12 dell' Allegato 18 "Parere TuttoAmbiente"



- rispetto a quello del rifiuto d'origine è che il processo abbia portato alla formazione di un rifiuto differente dal punto di vista chimico-fisico (tra cui, composizione, natura, potere calorifico, caratteristiche merceologiche, ecc.);*
- è precisato che *“per una corretta interpretazione delle linee guida, occorre tener presente che anche operazioni di mero trattamento meccanico possono apportare modifiche al rifiuto, se non dal punto di vista chimico, quantomeno da quello fisico”*. Nel caso specifico si evidenzia che la sola trasformazione del rifiuto da uno stato fisico “palabile” ad uno stato fisico “pompabile” giustifica, a nostro giudizio, l’attribuzione di un codice EER diverso; tanto più se il rifiuto è anche sottoposto ad operazioni di trattamento meccanico o magnetico che comportino la separazione di parte dei costituenti iniziali;
 - per quanto concerne lo status di rifiuto urbano o speciale è la stessa risposta del MITE a fornire chiarimento, richiamando la recente sentenza della Corte di Giustizia UE 11 novembre 2021, relativa alla causa C-315/20, che conferma il regime giuridico di “rifiuti urbani” per i rifiuti provenienti da Trattamento Meccanico Biologico e, conseguentemente, l’applicazione del principio di prossimità anche nell’eventualità di trattamento meccanico con cambio di codice EER. Pertanto a nostro parere, per analogia, nel caso in questione i rifiuti trattati manterrebbero lo status di rifiuto urbano anche con codice EER 191212.
 - Relativamente all’autorizzazione per attività di recupero R10 nei modi prospettati, in mancanza di una disciplina specifica che regolamenti l’utilizzo del “digestato da rifiuti” riteniamo che dovrebbero essere individuati criteri qualitativi ad hoc sia per gli aspetti agronomici che ambientali, definiti in relazione alle caratteristiche del rifiuto da spandere a beneficio dell’agricoltura ed alle caratteristiche dei terreni e, in generale, dell’ambiente interessati, considerato che trattasi di aree soggette alla disciplina delle aree vulnerabili da nitrati, limitrofe ad un sito della Rete Natura 2000 e interessate da corpi idrici, sia superficiali che sotterranei a rischio di non raggiungimento dell’obiettivo di qualità Buono ai sensi delle Direttive 2000/60 e 2006/118. Si evidenzia infine che in tal caso il soggetto autorizzato al recupero R10 sembrerebbe non tanto il produttore del rifiuto nell’impianto di recupero, quanto il/i soggetto/i che ha/hanno in disponibilità i terreni oggetto dello spandimento, fra l’altro in parte ubicati fuori del confine regionale (regione Umbria).

b) Richiesta ARPAT

“In riferimento al punto 44 del documento “Integrazioni e chiarimenti rif. nota 0189069 del 29/04/2021” il proponente dichiara “Assodata e verificata la compatibilità chimico-fisica della biomassa”, senza però supportare quanto “assodato e verificato” con analisi o altra documentazione tecnica che dimostri l’asserita compatibilità”.

Sintesi risposta

Il proponente sostiene che la trasformazione della FORSU in purea di FORSU non modifica la composizione chimico-fisica del rifiuto, che di fatto viene semplicemente “destrutturato”, e che pertanto, se la FORSU è compatibile con i processi di digestione anaerobica, lo è di conseguenza anche la purea di FORSU. Allega a conforto:

- l’analisi nutrizionale e l’analisi dei potenziali inquinanti relativi ad un campione di purea di FORSU prelevato in altro impianto;
- il documento “Descrizione delle prove di digestione anaerobica della FORSU e successiva caratterizzazione delle frazioni liquida e solida del digestato prodotto” redatto in data 12/04/2022 dallo studio RE-CORD. Tale studio si è articolato nelle seguenti fasi:
 - pretrattamento del campione di FORSU al fine di rimuovere le componenti indesiderate ed ottenere un materiale omogeneo;
 - caratterizzazione chimico-fisica del campione di FORSU pretrattato³;
 - digestione anaerobica di un campione di FORSU in reattore batch da 3 litri;

3 Tabella 1, paragrafo 2.1 Caratterizzazione chimico-fisica della FORSU.



- separazione delle frazioni liquida e solida del digestato;
 - caratterizzazione chimico-fisica del digestato solido e liquido⁴
- Sulla base dei risultati della caratterizzazione chimico-fisica delle frazioni solida e liquida del digestato il proponente ha dichiarato che:
- *“il campione di digestato solido appare conforme alle prescrizioni per prodotti fertilizzanti da Regolamento (UE) 2019/1009 per quanto concerne i parametri analizzati. È riscontrato infatti il corretto apporto di carbonio e sostanza secca, e le concentrazioni di inquinanti organici e inorganici risultano inferiori ai limiti massimi così come la presenza di patogeni risulta abbattuta dal processo di pastorizzazione;”*
 - nel digestato liquido non si rilevano alte concentrazioni di inquinanti e i patogeni sono assenti; l'apporto di sostanza organica e macroelementi (i.e. azoto, potassio, fosforo) è limitato ai fini di un utilizzo come fertilizzante liquido. Inoltre, l'azoto presente risulta sotto forma ammoniacale con probabile necessità di trattamento dello stesso.

Valutazione ARPAT

Si evidenzia che lo studio fornito dalla società RE-CORD si riferisce a sperimentazione condotta su FORSU, e non su parea di FORSU. Si ritiene che quanto prodotto dal proponente non fornisca ulteriori informazioni significative rispetto a quanto già segnalato.

Non si condivide l'attendibilità dell'analisi nutrizionale e dell'analisi dei potenziali inquinanti di cui alle pagine 21 e 22 dell'allegato 20⁵, in quanto:

- non è definita la provenienza del campione di parea di FORSU;
- non sono stati allegati RdP a supporto dei risultati analitici ottenuti. Si evidenzia fra l'altro che i limiti di rilevabilità riportati in tab. 3 a pag. 22 dell'allegato 20, relativi a taluni contaminanti inorganici (es Cr^{VI}) risultano particolarmente elevati ed anche superiori ai limiti di riferimento.

c) Richiesta ARPAT

“Il proponente non ha fornito ulteriori elementi di valutazione riguardo a quanto già richiesto relativamente ai codici EER da associare al termine FORSU, pertanto prendiamo atto che i conferimenti sarebbero limitati a rifiuti derivanti dal pretrattamento del solo codice EER 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”, escludendo l'ipotesi di comprendere anche “rifiuti dei mercati” (codice EER 200302).”

Sintesi risposta

Il proponente ha dichiarato che, considerando che essendo l'attribuzione del codice EER è obbligo e responsabilità del produttore, si è limitato a richiedere il codice usualmente impiegato dai produttori di questa tipologia di rifiuto che è risultato essere il 20 01 08.

E' citata inoltre citato inoltre la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5242 del 23 ottobre 2014, a sostegno dell'invarianza del codice EER tra FORSU e parea di FORSU.

Valutazione ARPAT

Si prende atto di quanto dichiarato. Si rimanda ai punti precedenti le valutazioni riguardo all'invarianza del codice EER.

d) Richiesta ARPAT

In riferimento alla sostenuta correttezza della conferma del codice EER 200108 per la parea di FORSU in ingresso in impianto sulla base di quanto citato nell'allegato 1 della DGR 568/2005 della Regione Veneto, si evidenzia che:

- *tale atto, di fonte regionale ed antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche in recepimento di normative comunitarie, non appare rappresentare riferimento cogente e attuale (es. non considera le operazioni di pretrattamento R12);*

⁴ Tabelle 5 paragrafi 4.2 e tabella 6 paragrafo 4.3 .

⁵ Tabella 1 pagina 21 e tabella 3 pagina 22



- *lo stesso documento è fondato su particolari considerazioni ed esigenze regionali che, anche in relazione al già citato principio di prossimità, possono non essere appropriate rispetto al diverso contesto in cui opererebbe l'impianto oggetto del procedimento;*
 - *la Delibera in tabella I associa il mantenimento del codice EER 200108 al prodotto "percolato da spremitura", ottenuto in seguito a operazioni di "spremitura e/o deferrizzazione", senza prendere in considerazione altre eventuali operazioni di pretrattamento della FORSU, che potrebbero quindi dare origine ad un rifiuto con codice EER 191212 "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211";*
 - *il pretrattamento in questione, operando plausibilmente una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto iniziale codice EER 200108, produce due nuovi rifiuti, costituiti rispettivamente da una frazione liquida (cd purea organica) e un residuo solido, che devono essere correttamente classificati da parte del produttore.*
 - *si ritiene quindi che il pretrattamento stesso, se condotto in impianto diverso da quello in progetto, sia da considerare come operazione di recupero R12 e che sia necessario che il produttore attribuisca la corretta codifica, prendendo in considerazione anche i pertinenti codici EER del sottocapitolo 1912;*
 - *si ritiene, anche alla luce della recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE⁶, che tali rifiuti, anche qualora codificati codici EER del sottocapitolo 1912 debbano essere comunque considerati rifiuti urbani e assoggettati alla relativa disciplina.*
- Non si condividono pertanto le argomentazioni e le conclusioni del proponente e si sottolinea nuovamente che il DGR n. 568/2005 della regione Veneto risulta riferimento privo di coerenza ed obsoleto".*

Sintesi risposta e valutazione ARPAT

Si fa riferimento alla sintesi della risposta alla richiesta ARPAT a) del punto 1, matrice RIFIUTI, ed alle conseguenti valutazioni ARPAT.

2. Relativamente alla richiesta di autorizzare l'operazione R3 per la sola fase di "introduzione della purea organica nei fermentatori"

a) Richiesta ARPAT

"Il proponente si limita ad elencare i requisiti necessari a garantire il rispetto dei criteri definiti dai punti da a) a d) del comma 1 dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/06⁷, senza fornire evidenze oggettive a supporto dell'effettivo soddisfacimento degli stessi requisiti per l'operazione di recupero R3 della purea organica di FORSU. Non risultano invece forniti tutti gli elementi conoscitivi atti a verificare il rispetto dei criteri dettagliati definiti al comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06, necessari per il rilascio dell'autorizzazione al recupero "caso per caso" (sistema di gestione, dichiarazione di conformità ecc.)".

Sintesi risposta

Il proponente ha dichiarato che *"nel caso in esame, essendovi la presenza di criteri specifici non vi è necessità di procedere ad un'analisi caso per caso; tali criteri sono quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 19, del Regolamento UE 1009/2019, che definisce criteri in conformità dei quali un materiale che costituisce un rifiuto può cessare di essere tale se contenuto in un prodotto fertilizzante della UE conforme".* Sebbene l'applicazione del suddetto regolamento decorra a partire dal 16 luglio 2022, il proponente ha specificato che:

- *l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 14, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 si applicano a decorrere dal 15 luglio 2019;*
- *gli articoli da 20 a 36 si applicano a decorrere dal 16 aprile 2020.*

⁶ Sez. VIII 11 nov. 2021, in causa C-315/20 - Passer, pres. ed est.; Rantos, avv. gen. - Regione Veneto c. Plan Eco S.r.l. ed a.

⁷ Vedi tab. 8 - Requisiti End of Waste, allegata al documento "Integrazioni PAUR Poliziana rev.1 del 22.09.2021"



Valutazione ARPAT

Si evidenzia che il regolamento citato (peraltro ancora non entrato in vigore nella sua interezza) anche se definisce i criteri di conformità per i quali un materiale che costituisce un rifiuto secondo la definizione di cui alla direttiva 2008/98/CE può cessare di esserlo se contenuto in un prodotto fertilizzante dell'UE conforme, non costituisce propriamente un regolamento EoW (come peraltro sostenuto anche nel parere rilasciato da Tuttoambiente), pertanto in fase istruttoria è necessario valutare il soddisfacimento di tutti i criteri di cui al comma 1 e 3 dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06. Nel caso specifico si evidenzia in particolare la necessità di valutare gli aspetti relativi a:

- materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero (art. 184-ter c.3 lett. a);
- requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter c.3 lett. d).

A tal riguardo si evidenzia che la documentazione fornita non dà alcun conto del Sistema di Gestione che il proponente dovrebbe definire come richiesto al punto 5. "sistema qualità" del modulo D1 – GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE, del Regolamento UE 1009/2019.

b) Richiesta ARPAT

“Per quanto riguarda la qualificazione del digestato ottenuto dal trattamento del rifiuto della parea organica di FORSU e la definizione delle caratteristiche prestazionali ed ambientali, il proponente ha inquadrato il digestato prodotto ai sensi del Reg. UE 1009/2019 come categoria CMC5 ed ha individuato le categorie funzionali PFC1 (A), PFC 3 (A) e PFC 1 (A), senza presentare dati analitici a supporto di quanto dichiarato.

Il proponente dovrà pertanto fornire la documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dei materiali costituenti e delle materie prime utilizzate per produrre il digestato in conformità a quanto richiesto all'allegato I e II del Reg. UE 1009/2019”.

Sintesi risposta

In risposta a quanto richiesto il proponente ha allegato il documento “Digestione anaerobica della FORSU e caratterizzazione dei prodotti di processo a studio agronomico” (allegato 17) emesso dallo Studio RE-CORD e volto alla valutazione della qualità dei prodotti derivanti dal processo di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) da utilizzarsi a scopo agronomico. Presso i laboratori RE-CORD un campione di FORSU è stato sottoposto a digestione anaerobica in un reattore di 3 lt, a seguito della sua caratterizzazione chimico-fisica e le frazioni di digestato ottenute, liquida e solida, sono state anch'esse caratterizzate. Il monitoraggio del processo e le attività analitiche e sono stati svolti da personale qualificato e i risultati sono stati confrontati con il Regolamento Europeo Fertilizzanti 2019/1009.

Valutazione ARPAT

Come già evidenziato nelle osservazioni di cui alla richiesta b), punto 1 della matrice RIFIUTI, lo studio fornito si riferisce a sperimentazione condotta su FORSU e non su parea di FORSU ed è stata condotta ad una scala poco rappresentativa. Si ritiene che quanto prodotto dal proponente non fornisca ulteriori informazioni significative rispetto a quanto già segnalato.

c) Richiesta ARPAT

“Relativamente alla commercializzazione del digestato:

- *al punto 30 del documento “Integrazioni PAUR Poliziana rev.1 del 22.09.2021” il proponente definisce le caratteristiche relative alla frazione solida del digestato, ma non prende in considerazione quelle della frazione liquida.*



- riteniamo necessario che, ai fini della commercializzazione della frazione solida del “digestato” prodotto, il proponente definisca con maggiore chiarezza la gestione delle modalità di vendita dei prodotti. La commercializzazione dei digestati ai sensi del Reg. UE 1009/2019 come “prodotti fertilizzanti dell’UE” oppure ai sensi del D.Lgs 75/2010 come “concimi nazionali”, ammendanti, correttivi e prodotti correlati, non può essere unicamente definita in relazione al territorio entro il quale si intende commercializzare il prodotto (vendita entro in confini italiani, anziché all’interno della Comunità Europea), ma deve considerare le caratteristiche del prodotto stesso definite dalla normativa di riferimento. Precisiamo che le suddette considerazioni sono esposte in relazione alla corretta configurazione dell’EoW ottenuto dalle operazioni di recupero che il proponente intende svolgere”.

Sintesi risposta

Il proponente ha dichiarato che:

- Il digestato derivante dal processo di fermentazione è soggetto a separazione solido liquido. Ai sensi del Reg. UE 2019/1009 il digestato, così come definito alla categoria CMC5 “Digestato diverso da quello delle colture energetiche”, costituisce materia prima per la produzione di fertilizzanti;
- Nel caso in cui il digestato sia conforme alle caratteristiche richieste dal Reg. UE 2019/1009 per la categoria CMC5⁸, potrà dare origine ai seguenti prodotti fertilizzanti:
 - A partire dal DIGESTATO SOLIDO CMC5:
 - PFC1 (A) concime organico solido⁹;
 - PFC3 (A) ammendante organico¹⁰;
 - A partire dal DIGESTATO LIQUIDO CMC5:
 - PFC1 (A) concime organico liquido¹¹
- Nel caso in cui il digestato ottenuto non sia conforme ai requisiti del Reg. UE 2019/1009 sarà avviato a recupero in agricoltura con operazione R10 nel rispetto dei limiti normativi previsti per il recupero R10 in agricoltura¹².

Il proponente ha specificato che la richiesta di gestire la frazione liquida del digestato come rifiuto, non deriva dalla potenziale presenza di impurità o di macro, micro inquinanti ma semplicemente dal fatto che, non sono raggiunti i valori minimi di concentrazione richiesti per gli elementi fertilizzanti¹³; ha aggiunto inoltre che il digestato prodotto, seppur non conforme al Reg. UE 2019/1009, ha un valore agronomico significativo, in quanto le concentrazioni di elementi nutritivi in esso presenti sono equiparabili a quelle usualmente riscontrate nei digestati usualmente impiegati in agricoltura ai sensi del DM 25 febbraio 2016.

Valutazione ARPAT

Si prende atto dell’inquadramento proposto ai sensi del Reg. UE 2019/1009 del digestato solido e del digestato liquido che si intende produrre dal processo di trattamento anaerobico dei rifiuti e delle altre matrici organiche in ingresso all’impianto; si sottolinea tuttavia che tale inquadramento, per stessa ammissione del proponente, è solo potenziale, in quanto parallelamente si richiede anche di autorizzare l’operazione R10 di spandimento a beneficio dell’agricoltura, qualora i digestati prodotti non raggiungano gli standard qualitativi stabiliti dalla nuova disciplina comunitaria in materia di fertilizzanti. Non sono fornite stime riguardo all’efficacia dei processi di trattamento, ipotizzando per esempio sulla base di elementi oggettivi (sperimentazione da parea di FORSU, confronto con impianti che attuano il medesimo

⁸ Vedi Tabella a pagina 32 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana Rev.1 del 22.09.2021”

⁹ Tabella 4 “Requisiti chimico fisici PFC1” pagina 33 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana Rev.1 del 22.09.2021”

¹⁰ Tabella 6 “Requisiti chimico – fisici PFC 3” pagina 34 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana Rev.1 del 22.09.2021”

¹¹ Tabella 5 “Requisiti chimico fisici PFC1” pagina 34 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana Rev.1 del 22.09.2021”

¹² Tabella 7 “Requisiti chimico – fisici per recupero in agricoltura secondo R10” a pagina 35 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana Rev.1 del 22.09.2021”

¹³ Tabella 8: Concentrazione macronutrienti richiesta per la commercializzazione del digestato come concime



processo e utilizzano la medesima tecnologia) la resa percentuale in fertilizzanti conformi agli standard comunitari previsti dal Reg. UE 2019/1009 rispetto alla produzione totale di digestato (solido e liquido) nell'impianto.

d) Richiesta ARPAT

“Riguardo alla commercializzazione (già in atto, secondo quanto dichiarato¹⁴) del “digestato” prodotto dal proponente come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010, si evidenzia che l'impianto non effettua un trattamento biologico di compostaggio (aerobico), bensì un trattamento biologico di gestione (anaerobico) e pertanto tale qualificazione appare del tutto inappropriata”.

Sintesi risposta

Il proponente ha riportato un estratto dell'allegato 2 capitolo 2- Ammendanti del D.lgs 75/10 relativamente all'identificazione e caratterizzazione dell'ammendante compostato misto. Nello specifico ha dichiarato che:

- l'impianto, costituito unicamente da digestori anaerobici, già oggi risulta essere produttore di ammendante regolarmente iscritto al registro dei fabbricanti di fertilizzanti¹⁵.
- non vi è nessun riferimento od obbligo normativo relativo all'applicazione di trattamenti aerobici per la produzione di ACM¹⁶;

Nel dettaglio, la descrizione della modalità di preparazione e i componenti essenziali per l'Ammendante Compostato Misto, cita quanto segue: *“prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma Uni En 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, **qualora necessario, dal digestato da trattamento anaerobico** (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde”.*

Valutazione ARPAT

Si evidenzia che nella definizione citata, tratta dall'allegato 2 del D.Lgs. 75/2010, il *“digestato da trattamento anaerobico”* è una delle possibili matrici individuate per essere sottoposte al processo controllato di trasformazione e stabilizzazione che produrrà l'ACM. Non si ritiene quindi corretto considerare come ACM il digestato tal quale, non sottoposto a tale processo controllato.

Riguardo alle condizioni di aerobiosi richieste per il processo di compostaggio si cita a supporto:

- la definizione di compostaggio contenuta nel DM 29/01/2007 (LG MTD sul trattamento meccanico biologico dei rifiuti): *“processo biossidativo termofilo ed esotermico che avviene in condizioni controllate a carico di matrici organiche in fase solida.....”*
- le specifiche del CMC3 “Compost” riportate in all. 2 al Reg. UE 2019/1009, di cui si riportano due estratti:
 - *“Un prodotto fertilizzante dell'UE può contenere compost ottenuto attraverso compostaggio aerobico esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata....”.*
 - *“Il compostaggio aerobico consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni aerobiche.....”.*

Si conferma pertanto il rilievo già espresso nei precedenti contributi ARPAT.

¹⁴ Vedi pag. 37 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana rev.1 del 22.09.2021”

¹⁵ Vedi tabella a pagina 37 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana rev.1 del 22.09.2021”

¹⁶ Vedi tabella a pagina 38 elaborato “Integrazioni PAUR Poliziana rev.1 del 22.09.2021”



3. Relativamente alla gestione come rifiuto del digestato non conforme ai requisiti del Reg. UE 2019/1009, mediante operazione di recupero R10 tramite spandimento a beneficio dell'agricoltura.

a) Richiesta ARPAT

“Si ritiene fondamentale che la valutazione dei terreni potenzialmente destinati allo spandimento debba avvenire preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto si richiede al proponente di:

- *eseguire le indagini sui terreni ad oggi già a sua disposizione;*
- *fornire indicazione di tutti i terreni necessari per consentire l'integrale spandimento del “digestato” prodotto”.*

Sintesi risposta

Il proponente ha allegato:

- analisi del terreno che attestano la conformità dei suoli all'uso del digestato ai sensi di R10¹⁷;
- piano di spandimento redatto in conformità al Decreto Legislativo 99/92¹⁸;
- allegato 11 rappresentazione grafica dell'utilizzazione agronomica del digestato

Valutazione ARPAT

Si ritiene che l'applicazione al digestato da rifiuti del D.Lgs 99/92, che ha come campo di applicazione i fanghi di depurazione in agricoltura, debba essere sottoposta a opportune valutazioni e debitamente motivata da parte del proponente.

b) Richiesta ARPAT

“Relativamente all'intenzione del proponente di sottoporre il digestato ad operazione di recupero R10 tramite spandimento a beneficio dell'agricoltura (sia per la fase solida che per la fase liquida), continuando a rispettare i dettami e le condizioni del DM 5046/2016, si evidenzia che tale decreto non è applicabile al caso in questione, trattandosi di matrice diversa da quelle previste all'art. 2 dello stesso Decreto”.

Sintesi risposta

Il proponente ha dichiarato che, consapevole che il DM 5046/2016 non è applicabile al caso in questione, aveva fatto riferimento al Decreto medesimo con l'intenzione di osservarne i dettami e le condizioni contenute, soltanto perché più restrittive delle altre normative prese in considerazione. Ha dichiarato altresì che si atterrà alle normative specifiche di settore vigenti, e che nel caso di operazione di recupero R10 tramite spandimento a beneficio dell'agricoltura farà riferimento al D.lgs 99/92.

Valutazione ARPAT

Come già evidenziato al punto precedente, si ritiene che l'applicazione al digestato da rifiuti del D.Lgs 99/92, che ha come campo di applicazione i fanghi di depurazione in agricoltura, debba essere sottoposta a opportune valutazioni e debitamente motivata da parte del proponente.

c) Richiesta ARPAT

Relativamente al Rapporto di Prova riportato nell'elaborato “208_R63_caratterizzazione digestato”, si ritiene che:

- *i valori riportati, in quanto espressi sul TQ; debbano essere valutati tenendo conto anche del contenuto di sostanza secca, considerato che trattasi di materiale con circa il 98% di umidità;*
- *dovrebbero essere condotte tutte le opportune determinazioni analitiche sia sulla fase solida che sulla fase liquida del “digestato” per completarne la caratterizzazione; a tale*

¹⁷ Vedi RdP allegato 13

¹⁸ Vedi Piano di spandimento pagine 41e 42 del documento Integrazione e chiarimenti (allegato 20)



riguardo si ritiene che i microinquinanti determinati nelle analisi disponibili, siano solo parte dei parametri da valutare ai fini della caratterizzazione del digestato;

- *in questa fase preliminare di caratterizzazione dell'impianto, ai fini di una maggiore significatività, potrebbe essere opportuno effettuare determinazioni analitiche su campioni di digestato effettivamente prodotto nell'impianto, anche nell'ambito di un contesto di sperimentazione;*
- *in considerazione del fatto che la zona nella quale si trova l'impianto è stata classificata quale zona vulnerabile da nitrati si ritiene inoltre necessario aggiungere ai set analitici almeno tutti i parametri indicativi del ciclo dell'azoto (ammoniacale, nitroso e nitrico)".*

Sintesi risposta

Il proponente ha risposto rimandando alle analisi e prove di digestione svolte ed allegate al presente elaborato.

Ha inoltre dichiarato che sia in fase di avvio dell'attività, che nelle successive fasi di svolgimento, sulla base di un calendario da concordare, l'azienda si rende disponibile ad effettuare indagini congiunte sulle diverse matrici al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di legge.

Valutazione ARPAT

4. Relativamente all'attività di recupero R1

Richiesta ARPAT

"Riguardo all'attività di recupero R1 finalizzata all'utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica come combustibile, le informazioni fornite dal proponente sono parzialmente esaustive, in quanto per quanto concerne la fase di utilizzo del biogas per recupero energetico, richiamano i criteri di cui al punto 2 del sub-allegato 1 all'allegato 2 del DM 05/02/1998, ma non affrontano la coerenza della fase di produzione biogas da rifiuti organici con i criteri stabiliti al punto 15.1 del sub-all. 1 all'allegato 1 del DM 05/02/1998".

Sintesi risposta

Il proponente ha allegato l'estratto del punto 15.1 del sub-all. 1 all'allegato 1 del DM 05/02/1998 e ha dichiarato che:

- il progetto risulta coerente anche con i criteri stabiliti al punto 15, nello specifico di cui al punto 15.1 in quanto si prevede di introdurre in digestione anaerobica rifiuti da frazione organica da RSU rispondenti al codice CER 200108;
- risultano coerenti anche i criteri di cui al punto 15.1.1 e 15.1.2. che indicano la provenienza e caratteristica del rifiuto. Si specifica che i rifiuti non derivano direttamente dalle operazioni di raccolta selettiva ma vengono trattati meccanicamente (procedimento di spremitura) presso un impianto fornitore della FORSU;
- in merito ai criteri 15.1.3 relativi all'attività di recupero R3, il progetto risulta rispondere ai criteri esposti nel suddetto punto. Si chiarisce che l'area di impianto è recintata così come riportato negli elaborati grafici e come descritto al punto 4.

Valutazione ARPAT

Si ritiene che le informazioni fornite siano sufficienti per dimostrare la coerenza della fase di produzione biogas da rifiuti organici con i criteri stabiliti al punto 15.1 del sub-all. 1 all'allegato 1 del DM 05/02/1998.



Componente ARIA

Richiesta ARPAT

Riguardo all'emissione E1, richiamate le indicazioni date per stabilire i limiti emissivi (D.M. 5 Febbraio 1998 ed in secondariamente BAT-AEL e PRQA per eventuali ulteriori parametri e/o limiti più restrittivi), si evidenzia che il proponente si è invece riferito ai limiti di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 per specifica tipologia d'impianto. Si ritiene quindi necessario un'ulteriore verifica per allineare i limiti emissivi al quadro normativo corretto già evidenziato da ARPAT.

Riguardo all'emissione E2 (biofiltri) i limiti fanno correttamente riferimento alle BAT-AEL di tabella. 6.7 della Dec. UE 1187/2018; tuttavia riscontriamo che per i parametri NH3, Polveri e TVOC i limiti proposti coincidono con l'estremo superiore dell'intervallo del BAT-AEL e quindi è necessaria una verifica sulla possibilità di conseguire prestazioni migliori, visto fra l'altro che trattasi di nuovo impianto e il contesto ambientale d'intervento.

Si concorda con la ditta, per quanto concerne i dispositivi di emergenza, di fare riferimento all'Articolo 272 del D.Lgs. 152/06 "Impianti e attività in deroga", comma 5. In merito alle emissioni fuggitive E10, E11 ed E12 si ritiene corretta la valutazione della ditta in quanto le stesse presentano una portata (Nm3/h) non costante, ma andrebbe chiarita la durata delle stesse che, in base a quanto riportato nel Documento 208_E70_scheda_e Scheda AIA e-Emissioni, risulterebbe continua nell'arco delle 24 ore per circa 350 gg/anno.

Sintesi Risposta

In risposta a quanto richiesto il proponente:

- ha riportato gli estratti tabellari dei limiti emissivi del DM 05/02/1998 (punto 2.3) e delle BAT-AEL (tabella 6.7) e li ha normalizzati ad un tenore di ossigeno in volume pari al 15% per allinearli ai valori limite del D.Lgs 152/2006;
- ha specificato che "la Regione Toscana, nell'allegato 2 "Valori di emissione per categorie di impianti industriali e di pubblica del PRQA, riporta esattamente quanto contenuto all'interno del D.Lgs 152/2006".
- ha dichiarato che: laddove alcuni limiti emissivi esposti all'interno del DM 05/02/1998 e BAT-AEL risultassero più cautelativi di quanto contenuto all'interno del testo aggiornato del Dlgs 152/06, si prenderà in considerazione l'attuazione di misure che possano permettere il raggiungimento dei valori definiti dalle norme più restrittive.
- In merito alle emissioni fuggitive E10, E11, E12 relative alle valvole di sfianto dei 3 serbatoi di pastorizzazione, il proponente ha dichiarato che, trattandosi di valvole di sovrappressione, è di difficile definizione a priori la durata dell'emissione. Nel primo anno di attività d'impianto sarà possibile definire e registrare l'effettiva entrata in esercizio dei suddetti sistemi.

Per quanto concerne il VLE per il parametro odore, tenuto conto:

- del quadro emissivo utilizzato nel documento di valutazione previsionale sulla diffusione degli odori, già valutato positivamente nel contributo istruttorio ARPAT prot. 29948 del 21/04/2021;
- dei valori limiti emissivi di tale parametro stabiliti per impianti di trattamento rifiuti analoghi già operanti sul territorio provinciale;

si ritiene congruo proporre un limite emissivo di 300 u.o./m³.

AOGRT / AD Prot. 0253213 Data 22/06/2022 ore 12:12 Classifica P.140.050.



Valutazione ARPAT

Sulla base della documentazione fornita:

- si ritiene opportuno evidenziare che i limiti emissivi sono già riferiti a condizioni standard di riferimento e non devono pertanto essere ricalcolati in alcun modo; la normalizzazione si riferisce altresì ai risultati ottenuti in occasione dei monitoraggi periodici, per consentirne il confronto con i valori limite emissivi. A tal riguardo i valori proposti dal proponente nella tabella 11 dell'allegato 20 "Integrazioni e chiarimenti" sono da considerarsi errati.
- Si ritiene pertanto che il proponente debba allineare i limiti emissivi al quadro normativo corretto, come già richiesto da ARPAT.

Componente ACQUE

Richiesta ARPAT

"Relativamente alla ricostruzione dell'assetto idrogeologico ed idrodinamico della falda superficiale sottostante, si prende atto degli elementi forniti che tuttavia non consentono di raggiungere un sufficiente dettaglio alla scala dell'area d'intervento. Si rileva in particolare che lo stralcio cartografico fornito, tratto dalla Carta Idrogeologica allegata al Piano Strutturale del Comune di Montepulciano pur fornendo un inquadramento generale, non consente per esempio di verificare quanto asserito dal proponente riguardo alla direzione di deflusso ed al gradiente della falda ed all'andamento delle isopieze. A tale riguardo, di nostra iniziativa abbiamo integrato il quadro ambientale necessario alla valutazione con ulteriori elementi disponibili sul sito web di ARPAT, essenziali per comprendere la compatibilità dell'intervento rispetto allo stato delle risorse idriche ed ai conseguenti vincoli e condizionamenti normativi.

L'acquifero da cui capta il pozzo aziendale è riconducibile al Corpo Idrico Sotterraneo Significativo (CISS) della val di Chiana, distinto a sua volta in falda superficiale e falda profonda. Entrambi i corpi idrici sono classificati ai sensi del D.Lgs. 30/2009 "a rischio" di non conseguimento degli obiettivi di qualità. In particolare i risultati del monitoraggio svolto da ARPAT¹⁹ evidenziano per la falda profonda contaminazioni antropiche di tipo agricolo ed alterazioni antropiche del fondo naturale che riguardano in particolare i parametri Ferro, Manganese, Sodio e Nitrati, plausibilmente amplificate da stress quantitativi, che determinano uno stato chimico "SCARSO" e una classificazione del corpo idrico "a rischio", con tendenza significativa all'incremento delle concentrazioni per il parametro Ferro mentre per i Nitrati risulta una inversione di tendenza.

La falda superficiale è ospitata nei livelli più grossolani e permeabili dei sedimenti alluvionali recenti e presenta generalmente una soggiacenza inferiore ai 10 m da p.c.. Lo stato chimico delle acque rilevato nel triennio 2016-2018 è risultato "BUONO, SCARSO LOCALMENTE" per isolati superamenti degli standard per parametri quali Arsenico, Piombo, Selenio, Nitrati, Triclorometano. Superamenti sono stati riscontrati anche per lo ione ammonio sul punto di monitoraggio "Pozzo Nuovo Rotone", situato nelle vicinanze dell'area d'intervento a conferma della presenza in questa porzione di falda di concentrazioni elevate di tale parametro. Ad ulteriore conferma i risultati del monitoraggio ARPAT aggiornati all'anno 2019²⁰, indicano uno

19 ARPAT - Monitoraggio Corpi Idrici Sotterranei Risultati 2016 – 2018

<http://www.arpato.toscana.it/documentazione/report/acque-sotterranee-monitoraggio-ufficiale/monitoraggio-corpi-idrici-sotterranei-risultati-2016-2018?searchterm=ARPAT%2520-%2520Monitoraggio%2520Corpi%2520Idrici%2520Sotterranei%2520Risultati%25202016%2520-%25202018>

20 ARPAT - Qualità delle acque sotterranee - anno 2019

<http://www.arpato.toscana.it/datiemappe/dati/qualita-delle-acque-sotterranee-anno-2019?searchterm=Stato%2520chimico%2520dei%2520corpi%2520idrici%2520sotterranei%2520della%2520Toscana%2520-%2520anno%25202019>



stato chimico “SCARSO” determinato in particolare da superamenti del valore soglia proprio per il parametro Ione Ammonio.

Relativamente alle acque superficiali gli esiti del monitoraggio ARPAT condotto sul punto della rete cod MAS-112 “Canale Maestro della Chiana monte” (loc. Ponte di Cesa, comune di Marciano della Chiana) evidenziano nel 2020 uno stato ecologico “SUFFICIENTE” con parametri critici di Tab. 1B AMPA e Pesticidi totali e uno stato chimico “NON BUONO” con parametro critico Mercurio. Di seguito relativamente ai punti di monitoraggio nel bacino Arno-Chiana si riporta l’estratto una tabella di sintesi²¹ da cui si evince la presenza di criticità diffuse su tutto il bacino sia per lo stato chimico che per lo stato ecologico, mentre solo localmente e a livello degli affluenti si raggiunge l’obiettivo di qualità “BUONO” stabilito dalla norma.

Sottobacino	Corpo idrico	Comune	Provincia	Codice	Stato ecologico					Stato chimico								
					Triennio 2010-2012	Triennio 2013-2015	Triennio 2016-2018	Anno 2019	Anno 2020	Triennio 2010-2012	Triennio 2013-2015	Triennio 2016-2018	Biota ¹ 2017-2018	Anno 2019	Biota ¹ 2019	Anno 2020	Biota ¹ 2020	
ARNO CHIANA	Maestro della Chiana	Marciano della Chiana	AR	MAS-112	●	○	●	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.
	Maestro della Chiana	Arezzo	AR	MAS-113	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.
	Foenna monte	Rapolano terme	SI	MAS-117	●	●	●	n.c.	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.	
	Foenna valle	Torrita di Siena	SI	MAS-116	○	○	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.	
	Esse	Castiglion Fiorentino	AR	MAS-2007	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.	
	Mucchia	Castiglion Fiorentino	AR	MAS-2008	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.	
	Allacciante Rii Castiglionesi	Arezzo	AR	MAS-513	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.	
	Parce	Montepulciano	SI	MAS-514	○	●	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.	
	Ambrà	Bucine	AR	MAS-521	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	n.c.	●	n.c.	

STATO ECOLOGICO

● Elevato ● Buono ● Sufficiente ● Scarso ● Cattivo ○ Non campionabile

STATO CHIMICO

● Buono ● Non buono ● Buono da Fondo naturale ● Non richiesto

Relativamente al laghetto di cui sono allegati le analisi si rileva che non sono fornite né le coordinate né la rappresentazione planimetrica del punto di prelievo. Inoltre il “Rio di Fornacelle” non risulta rappresentato, né sugli elaborati grafici né è reperibile sulle cartografie dell’applicativo i Geoscopio²². Si ipotizza che possa trattarsi del Fosso di Moscatello.

Per ultimo si richiama la classificazione della val di Chiana come “Area vulnerabile da nitrati” che impone, fra l’altro, il rispetto di una disciplina specifica ed un Programma d’azione obbligatorio, come stabilito TITOLO IV bis della DPGRT 46R/2008.

Premesso che l’inquadramento normativo del “digestato” prodotto anche da purea di FORSU non è riconducibile alle fattispecie disciplinate dal Titolo IV bis della DPGR 46R/2008, considerando comunque tale disciplina come riferimento tecnico per le finalità di prevenzione e azione nei confronti dell’inquinamento da nitrati di suoli e acque, le informazioni fornite non risultano sufficienti per valutarne il rispetto. Si rileva, fra l’altro, che non sono specificate le caratteristiche tecniche del bacino di stoccaggio del “digestato” liquido (capacità dichiarata 50.000 m³), né della platea di stoccaggio del “digestato” solido, al fine di valutarne l’adeguatezza rispetto alle specifiche richieste dalla DPGR 46R/2008, così come non è ancora completata l’individuazione dei terreni interessati dallo spandimento che è rimandata ad un momento successivo alla positiva conclusione del PAUR, né sono precisate le modalità di gestione e spandimento”.

Sintesi risposta e Valutazione ARPAT

Il proponente ha definito in maniera esaustiva le caratteristiche della platea di stoccaggio del digestato solido, ma non ha fornito le caratteristiche del bacino di stoccaggio del digestato liquido, come richiesto.

Relativamente all’inquadramento normativo del digestato prodotto da purea di FORSU, si fa riferimento a quanto già osservato rispetto alla richiesta ARPAT b) del punto 1, per la matrice RIFIUTI.

21 Bacino Arno - - Stato ecologico e chimico delle acque superficiali - anni 2010-2020 <http://www.arp.at.toscana.it/datiemappe/dati/bacino-arno-stato-ecologico-e-chimico-delle-acque-superficiali>

22 <https://www.regione.toscana.it/-/geoscopio>



Componente RUMORE

Richiesta ARPAT

“Non sono stati forniti chiarimenti sulle emissioni sonore della pressa e delle operazioni di carico/scarico materiali, né viene espressamente precisata la loro presenza durante le misure di rumore ambientale dello stato esistente (come pure dei mezzi in ingresso/uscita); comunque visti i livelli sonori attesi e il posizionamento dei recettori rispetto alle sorgenti e per le operazioni di movimentazione materiale lo svolgimento in periodo diurno, si rimanda tale approfondimento alle misure in opera. Stante quanto sopra, preso atto delle misure effettuate allo stato attuale e delle stime sulle variazioni indotte dalle modifiche previste, si esprime valutazione positiva sulla documentazione d'impatto acustico esaminata, con le seguenti prescrizioni:

- *nell'ambito del PmeC dovrà essere prevista l'esecuzione di un monitoraggio acustico in prossimità dei recettori critici individuati R1 e R3 (R2 se utilizzato) in periodo sia diurno che notturno una volta messo a regime il funzionamento dei nuovi impianti; le misure dovranno comprendere esplicitamente oltre agli impianti installati, sia il traffico indotto, che le operazioni di carico /scarico materie, che infine il contributo della zona presse;*
- *gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi al Comune per le opportune valutazioni”.*

Sintesi risposta

Il proponente ha dichiarato che una volta messo a regime il funzionamento dei nuovi impianti sarà eseguito un monitoraggio acustico in prossimità dei recettori R1, R2 e R3 sia in periodo diurno che notturno. Le misure comprenderanno in via esplicita oltre agli impianti installati anche le operazioni di carico /scarico materiali ed il contributo acustico della zona di separazione del digestato²³.

Valutazione ARPAT

Le risposte fornite si considerano esaustive

ASPETTI PROGETTUALI

Rischio di incidenti Rilevanti

Richiesta ARPAT

“In merito alla congruenza dei dati presentati, si ritiene che il valore della quantità di gas naturale complessivamente presente in impianto, inizialmente stimato dal proponente in 26 kg, debba essere aggiornato alla luce del nuovo computo presentato relativo alle volumetrie delle apparecchiature considerate (1384,74 m³) e delle condizioni di pressione e temperatura ipotizzate, sulle quali comunque si concorda. Tale rivalutazione non comporterà comunque il superamento delle soglie di assoggettabilità a Seveso, ma unicamente l'aggiornamento del documento “208_R78_Valutazione di assoggettabilità Seveso” del 23/10/2020, inserendo la quantità finale espressa in unità di massa del biogas assimilabile a metano/gas naturale”.

Sintesi risposta

Il proponente ha aggiornato quanto richiesto²⁴ precisando che le 0,026 tonnellate sono relative alla quantità di biometano, derivante dalla considerazione dei seguenti parametri:

²³ Paragrafo 2.9 del Piano di Monitoraggio e controllo

²⁴ Allegato 16 documento “208_R78_Valutazione di assoggettabilità Seveso”



Volume biogas contenuto in impianto	1.384,74	m3
Percentuale metano nel biogas	60%	
Volume metano	830,84	m3
Pressione	0,5	bar
Temperatura	40	°C
R	8,314	Pa*m3/mol*K
Pressione in Pascal	5.000,0	Pa
Temperatura in Kelvin	313,0	°K
N numero di moli	1.596,4	moli
Massa molare metano	16,043	g/mol
Massa metano	25.610,66	gr
	0,026	ton

e che pertanto, in relazione alle volumetrie considerate, alle condizioni di pressione e temperatura ipotizzate, ed alla composizione chimica del biogas, il quantitativo totale di biogas ammonta a 0,072 ton.

Valutazione ARPAT

Le risposte fornite si considerano esaustive

ASPETTI PROGRAMMATICI

Si prende atto delle risposte fornite in precedenza e si rimanda la valutazione del superamento dei vincoli e condizioni comprese fra i criteri escludenti stabiliti dal PRB alle Autorità competenti ad esprimersi sui vincoli e condizioni stessi.

ALTRI ASPETTI

VERIFICA SUSSISTENZA OBBLIGO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Richiesta ARPAT

“Si prende atto delle risposte fornite, che riteniamo tuttavia vadano integrate all’interno del sistema di gestione che il proponente deve sviluppare, elaborando le procedure gestionali previste nelle tabelle riassuntive fornite”.

Sintesi risposta

Il proponente non ha dato nessun riscontro a quanto richiesto.

Valutazione ARPAT

In riferimento a quanto dichiarato al successivo punto “Stato di attuazione delle BAT” si presume che il proponente sia intenzionato a posticipare la redazione di quanto richiesto in sede di rilascio dell’autorizzazione.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE BAT

Richiesta ARPAT

“Si prende atto delle risposte fornite riguardo ai BREF trasversali, tuttavia si evidenzia che la definizione di buona parte delle misure previste per recepire le parti delle BAT ritenute pertinenti e applicabili è demandata ad una fase successiva all’eventuale conclusione positiva del PAUR; in particolare lo sviluppo del Sistema di Gestione aziendale, che ancora non risulta operativo.

Riguardo alle risposte sull’applicazione delle BAT settoriali di cui alla Dec.(UE) 2018/1147 si ritiene che il proponente abbia soltanto elencato i processi che intende attuare ai fini



dell'implementazione del Sistema di Gestione senza specificare come intende realizzarli. Si ricorda che la ISO 14001, definisce quali sono i requisiti da rispettare ai fini della conformità, senza specificare le modalità di soddisfacimento dei requisiti stessi; spetta quindi al proponente definire le migliori strategie di attuazione dei processi citati al fine di garantire l'efficacia del proprio Sistema di Gestione.

Per quanto concerne nello specifico il recepimento della BAT 12 si ritiene che quanto proposto relativamente al monitoraggio degli odori sia al momento sufficiente e utile per implementare l'elaborazione definitiva del Piano di gestione degli Odori".

Sintesi risposta

Il proponente ha richiesto l'inserimento della prescrizione relativa allo sviluppo del sistema di Gestione aziendale in sede di rilascio dell'autorizzazione.

Valutazione ARPAT

Si ritiene che il proponente possa posticipare l'ottenimento della Certificazione, ma non lo sviluppo del Sistema di Gestione, in quanto numerose modalità operative e strategie aziendali devono essere necessariamente definite già in fase progettuale.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMeC)

Richiesta ARPAT

"Si rileva preliminarmente che non è fornito alcun elaborato grafico che rappresenti la disposizione dei vari punti di monitoraggio per le diverse matrici prese in considerazione.

Riguardo alle specifiche richieste si evidenzia che:

- relativamente al monitoraggio dello stato di qualità della risorsa idrica delle acque superficiali e sotterranee:
 - per le acque sotterranee (par. 2.3.3): prevedere frequenza di campionamento semestrale (magra/morbida), integrare il protocollo analitico con i parametri Conduttività elettrica, ione Ammonio (NH_4^+), Nitrati (NO_3) e Nitriti (NO_2), Cloruri (Cl), Solfati (SO_4), Fe, Mn, As, Idrocarburi totali (espressi come n-esano); eliminare i parametri Colore, Materiali grossolani, Azoto totale, Idrocarburi.
 - per le acque superficiali: il monitoraggio proposto al par. 2.3.3 appare sovrapporsi a quello previsto per gli scarichi. Si ritiene quindi opportuno prevedere un punto di monitoraggio presso il fosso di Moscatello prima dell'immissione nel Canale Maestro della Chiana. Estendere il protocollo di monitoraggio al parametro Fosforo totale, ione Ammonio (NH_4^+), Nitrati (NO_3) e Ossigeno disciolto (valore assoluto e %saturazione), ai fini del calcolo dell'indice LIMeco; il parametro idrocarburi è da intendersi come Idrocarburi totali (espressi come n-esano).
 - si ritiene inoltre necessario il monitoraggio della qualità del "digestato" liquido contenuto nel bacino di stoccaggio, prevedendo analisi almeno semestrali sui seguenti parametri: ione Conduttività elettrica, Ammonio (NH_4^+), Nitrati (NO_3) e Nitriti (NO_2), Cloruri (Cl), Solfati (SO_4), Fosforo totale, BOD, COD, e TOC.
- Relativamente al monitoraggio scarichi idrici (par. 2.7.1) si ritiene opportuno prevedere anche la determinazione della concentrazione dei parametri azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso.
- Relativamente al monitoraggio biogas: le richieste di ARPAT sono state accolte.
- Relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera (par. 2.6): le richieste di ARPAT sono state accolte.

Considerati gli elementi ancora mancanti, che per alcune attività di monitoraggio non sono state ancora individuate le metodiche di campionamento e analisi e che comunque i metodi analitici dovrebbero essere prima oggetto di verifica di allineamento con le metodiche utilizzate dai laboratori ARPAT, ci riserviamo di rivalutare la proposta di PMeC una volta definiti gli aspetti ancora da perfezionare e concordare".



Sintesi risposta

Il proponente ha inoltrato il Piano Monitoraggio e Controllo aggiornato²⁵.

Valutazione ARPAT

Si ritiene che il proponente debba specificare i metodi di analisi:

- del digestato al punto 2.2.2;
- dei campioni di acque sotterranee e superficiali al punto 2.3.3;
- dei campioni di terreno al punto 2.8.1;

Si richiede inoltre la presenza di un elaborato grafico che rappresenti in modo chiaro l'esatta ubicazione dei punti di campionamento.

Siena, 22 giugno 2022

Il Responsabile del Dipartimento
Dr. Cesare Fagotti²⁶

AOOGRT / AD Prot. 0253213 Data 22/06/2022 ore 12:12 Classifica P.140.050.

²⁵ Allegato 15

²⁶ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

ALLEGATO 2



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

AREA AMBIENTE

[Allegato E di cui alla D.G.R. 1196/2019]

Parere / contributo tecnico istruttorio, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del **d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010**

1. OGGETTO:

D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R.10/2010. Procedimento di PAUR relativo al “ Progetto per il recupero di parea organica “, nel Comune di Montepulciano (SI).

Proponente : Società Agricola poliziana srl

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE

Aspetti programmatici

Aspetti progettuali

Aspetti ambientali

In Rif. Al contributo tecnico istruttorio del 29/12/2021 prot. 48072, di seguito si elencano i punti per i quali sono stati richiesti chiarimenti e/o integrazioni e per ognuno le relative risposte ad integrazione pervenute per conto della Società Agricola Poliziana srl e il conseguente nostro nuovo parere.

3.

-Rif. Nostro contributo tecnico istruttorio del 29/12/2021 prot. 48072:

“- Si dovrà garantire che, trattandosi di aree vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente zootecnico distribuito sul terreno all'anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro (direttiva 91/676/CEE). (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013);

- L'amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione anche ricorrendo all'ausilio dell'Arpat e della Usl. (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013);

- Ai fini della corretta redazione del Pua il valore di azoto del digestato è desunto dalle analisi effettuate in fase di avviamento dell'impianto e di esercizio dello stesso relative in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena. Le analisi devono essere ripetute ogni qualvolta avvengono variazioni quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013);
- Utilizzo del digestato opportunamente trattato prima dello spargimento (Rif. Legambiente: Il biogas – Criteri per una produzione sostenibile);

- Nella risposta fornita al Punto 49 dell'elaborato datato 06/05/2021 Viene dichiarato: "che i terreni ad oggi a disposizione della Poliziana non sono sufficienti per spandere tutto il digestato prodotto" pertanto si ribadisce quanto comunicato con le note del 22/01/2021 prot. 2242 e del 26/04/2021 prot. 12899: "...è necessaria fin da subito una verifica che tenga conto anche delle effettive possibilità di spandimento, superficie necessaria e localizzazione, disponibilità di terreni idonei comprensiva dei titoli di proprietà o disponibilità, buone pratiche, ecc. al fine di limitare problematiche relative a cattivi odori, ristagni, ecc. in zona vulnerabile da nitrati, date anche le condizioni climatiche, meteorologiche e territoriali della pianura della Valdichiana. Inoltre deve essere tenuto conto che molti terreni agricoli presenti sono già utilizzati da altri impianti e da attività di allevamento;"

Dovrà quindi essere integrata la documentazione anche attraverso elaborato grafico con rappresentazione dei terreni, ai fini della dimostrazione della disponibilità dei terreni a spandere tutto il digestato prodotto."

- Risposta fornita al Punto 15 dell'elaborato datato 11/01/2022 "Integrazioni e chiarimenti a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi":

"Relativamente al parere prot. 0503781 del 29/12/2021 si inoltra in allegato documentazione di supporto rappresentativa dei terreni a disposizione della Poliziana per lo spandimento del digestato prodotto (Allegato 11)."

Si prende atto della documentazione di supporto rappresentativa dei terreni a disposizione della Poliziana per lo spandimento del digestato prodotto (Allegato 11) e si ribadisce quanto segue:

- Si dovrà garantire che, trattandosi di aree vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente zootecnico distribuito sul terreno all'anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro (direttiva 91/676/CEE). (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013);

- L'amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli a campione anche ricorrendo all'ausilio dell'Arpat e della Usl. (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013);

- Ai fini della corretta redazione del Pua il valore di azoto del digestato è desunto dalle analisi effettuate in fase di avviamento dell'impianto e di esercizio dello stesso relative in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena. Le analisi devono essere ripetute ogni qualvolta avvengono variazioni quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013);

- Utilizzo del digestato opportunamente trattato prima dello spargimento (Rif. Legambiente: Il biogas – Criteri per una produzione sostenibile);

4.

-Rif. Nostro contributo tecnico istruttorio del 29/12/2021 prot. 48072: "Con la presente si prende atto della risposta fornita e si chiede di presentare in via ufficiale la lettera d'intenti di Gestori FORSU menzionata."

- Risposta fornita al Punto 16 dell'elaborato datato 11/01/2022 "Integrazioni e chiarimenti a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi": "**Ai fini dell'approvvigionamento della purea, è già stata presentata nel corso del procedimento lettera d'intenti, vedasi inoltre quanto specificato al punto integrativo n.24**";

Con la presente si ribadisce la necessità che sia presentata in via ufficiale la lettera d'intenti di Gestori FORSU menzionata.

6.

-Rif. Nostro contributo tecnico istruttorio del 29/12/2021 prot. 48072: "Con la presente si prende atto della risposta fornita e si rimanda la determinazione delle misure di compensazione in sede di riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.M. 10.09.2010 del MISE"

- Risposta fornita al Punto 1 dell'elaborato datato 11/01/2022 *"Integrazioni e chiarimenti a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi"*: **" IN CORSO DI APPROVAZIONE";**

Con la presente si rimanda la determinazione delle misure di compensazione in sede di riunione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.M. 10.09.2010 del MISE".

11.

-Rif. Nostro contributo tecnico istruttorio del 29/12/2021 prot. 48072: *"Constatata la presenza nei pressi dell'impianto di un numero elevato di volatili e nello specifico Piccioni selvatici, si chiede di valutare l'adozione di sistemi specifici atti a contenere la permanenza dei volatili anche attraverso la copertura totale e permanente del materiale prodotto e stoccato presso l'impianto."*

- Risposta fornita al Punto 17 dell'elaborato datato 11/01/2022 *"Integrazioni e chiarimenti a seguito della prima riunione di Conferenza dei Servizi"*: **In merito alla richiesta di valutare l'adozione di specifici sistemi atti a contenere la permanenza dei volatili, si evidenzia che già ad oggi l'impianto provvede allo stoccaggio in silobag o all'insilamento con copertura con teli plastici per qualsiasi tipologia di biomassa stoccata su platea scoperta. A fronte della modifica progettuale, qualora venissero ritirate biomasse/sottoprodotti, essi saranno stoccati seguendo la stessa linea gestionale ad oggi già in atto.**

Si prende atto della risposta fornita. Si ribadisce la necessità che la copertura del materiale stoccato sia di carattere permanente e totale, evitando di lasciare il materiale scoperto anche solo parzialmente e anche solo per breve tempo, ai fini di evitare la sosta e permanenza dei volatili.

4. CONCLUSIONI

A) Richiesta di integrazioni

B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

Quanto indicato al punto 3 / *Aspetti Ambientali*.

Si resta disponibili per ogni ulteriore chiarimento a proposito.

Il Responsabile dell'Area

ALLEGATO 3

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DESTINATA
Protocollo N. 0019126/2022 del 22/06/2022
Firmatario: MAURO MARINELLI**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**
PROVINCIA DI PERUGIAPiazza A. Gramsci n° 1 - 06061 - tel. 075.96581 - fax 075.9658.200
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.itArea Governo del Territorio
urbanistica@comune.castiglione-del-lago.pg.it

Castiglione del Lago, li 22-06-2022

trasmissione mezzo PEC

Spett.li

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it**COMUNE DI MONTEPULCIANO**
Servizio Urbanistica
PEC: comune.montepulciano@pec.consortioterrecablate.it

OGGETTO: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al "Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica", ubicato in Loc. Fornacelle S.P 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI). Proponente: Società Agricola Poliziana Srl. Contributo ai lavori della 2 Conferenza di Servizi del 22-06-2022

Premettendo che il territorio di Castiglione del Lago non è interessato dalla costruzione dei nuovi impianti e, peraltro, non risulta interessato da spandimenti del digestato (solido+liquido); nello spirito di collaborazione fra P.A. si riportano alcune indicazioni di carattere ambientale:

- I risultati dei monitoraggi odorigeni e acustici post operam, prescritti dalla Regione Umbria, dovranno essere trasmessi anche al Comune di Castiglione del Lago;
- Eventuali utilizzi della viabilità carrabile del nostro territorio comunale finalizzati al trasposto della FORSU dovranno essere preventivamente segnalati al Comune di Castiglione del Lago; tale segnalazione dovrà contenere anche i dati di immatricolazione dei mezzi utilizzati nel trasporto;
- Valutare le eventuali mitigazioni paesaggistiche necessarie al corretto inserimento delle opere previste in costruzione, soprattutto dai punti percettivi sommitali di Cozzano e Laviano, posti nel nostro territorio.

IL RESPONSABILE
Arch. Mauro Marinelli
firmato digitalmente



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 16/11/2022

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al “Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI).

Proponente: Società Agricola Poliziana Srl.

Il giorno 16 Novembre 2022 alle ore 10.10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la terza riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota del 29/09/2022 prot. 0369645 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Montepulciano, Provincia di Siena, Unione di Comuni Valdichiana Senese, Comune di Castiglion del Lago (PG), Provincia di Perugia, Regione Umbria – Sez. Valutazione Impatto Ambientale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, ASL Toscana sud-est, IRPET, Autorità idrica Toscana, Nuove Acque S.p.A., Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Siena, Ministero dello Sviluppo economico - Ispettorato Territoriale per la Toscana e i seguenti Settori regionali: Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Tutela acqua, territorio e costa, Settore Viabilità Regionale Ambiti Arezzo Siena e Grosseto, programmazione risanamento acustico, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, Settore Forestazione. Agroambiente, e Settore Attività di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole;

è stato altresì convocato il proponente Società Agricola Poliziana Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, è pervenuta una osservazione da parte del pubblico;

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Montepulciano	Massimo Bertone Francesco Paparoni	Responsabile
Arpat	Cesare Fagotti	Responsabile
Settore Autorizzazione Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
ASL	Silvia Cappelli	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente, Società Agricola Poliziana Srl Omar Pellegrini e come consulenti: Claudio Orsi;

Sono, infine, presenti i funzionari Elisa Innocenti e Alessio Nenti per il Settore VIA, Alessandro Becatti per ARPAT.

La Responsabile del Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

<i>Titolo abilitativo</i>	<i>Soggetto che rilascia il titolo abilitativo</i>
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-bis Parte II Dlgs. 152/06 comprendente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti
Rinnovo dell'Autorizzazione Unica energetica a seguito di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Dlgs. 387/2003	Regione Toscana – Settore Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamento Atmosferico
Permesso a costruire DPR 380/01 e LR 65/14	Comune di Montepulciano
Variante allo strumento urbanistico comunale	Comune di Montepulciano
Concessione di acque sotterranee tramite pozzo	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 22/06/2022 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che la riunione si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del Proponente ulteriori elementi di chiarimento e di dettaglio.

Concordato che l'impianto in questione, pur essendo finalizzato anche alla produzione di energia è da inquadrarsi come impianto di gestione rifiuti, la seconda seduta di conferenza si è conclusa con le seguenti richieste documentali al proponente:

- un chiarimento/rettifica della nota tecnica integrativa sulle valutazioni idrauliche ai fini della dimostrazione della coerenza dell'impianto con la legge 41/2018 al fine di superare il relativo criterio escludente del PRB;
- la verifica della compatibilità dell'intervento con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3. delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art. 41 nelle NTA del PO.

Oltre a quanto già evidenziato è emersa anche la necessità di chiarire alcuni aspetti legati in particolar modo alla fase autorizzativa:

- 1) Ai fini del Permesso di Costruire di competenza del Comune di Montepulciano è stata richiesta:
 - la predisposizione di apposita convenzione, da approvare in Consiglio Comunale, per l'individuazione dell'ubicazione dell'impianto e delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, ai sensi di quanto disposto dalla D.C.C. n. 14 del 14.02.2011 "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo";
 - la rettifica della "legenda" delle tavole delle sistemazioni esterne, in cui risulta erroneamente indicata la finitura delle strade in asfalto;
 - l'allineamento delle dichiarazioni rese all'interno del modello di richiesta di PdC e di quello della Relazione Tecnica di Asseverazione, circa la categoria di intervento;
 - la fattibilità geologica e sismica dell'intervento;
 - la verifica della compatibilità dell'intervento con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3.

delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art. 41 nelle NTA del PO;
 - il perfezionamento della CILA trativa tramite produzione della ricevuta di pagamento della sanzione amministrativa e dell'indicazione della data di esecuzione delle opere;
 - nuova modulistica relativa alla richiesta di PdC;
 - la verifica e calcolo oneri di urbanizzazione;

2) un chiarimento ai fini dell'autorizzazione dei rifiuti, per quanto riguarda l'operazione R10 intesa come spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, spandimento sul suolo del digestato, che non appare autorizzabile;

3) tutti i chiarimenti richiesti nel parere di Arpat allegato al presente verbale oltre a quelli richiesti dal settore SPLEIA nel proprio parere circa la provenienza del rifiuto in ingresso;

4) quanto richiesto nel parere dell'Area Ambiente del Comune di Montepulciano.

Il Comune di Montepulciano si è riservato inoltre, alla luce della discussione in conferenza in merito alla definizione della tipologia di impianto, di approfondire la compatibilità dello stesso con l'attuale destinazione urbanistica e la necessità o meno di effettuare la variante urbanistica.

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

in data 28/09/2022 (Prot. 0367709) il proponente ha depositato i chiarimenti richiesti dalla CdS nella riunione del 22/06/2022;

a seguito della nota Prot. 0369645 del 29/09/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sui suddetti chiarimenti ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di: Comune di Montepulciano – area edilizia privata/ambiente/tpl (Prot. 0395523 del 18/10/2022), Comune di Montepulciano – area urbanistica (Prot. 0395545 del 18/10/2022), nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 0405362 del 25/10/2022) e dei seguenti Settori regionali: Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (Prot. 0384397 del 10/10/2022), Settore Autorizzazioni rifiuti (Prot. 0394230 del 17/10/2022), Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (Prot. 0395191 del 17/10/2022), Genio Civile Valdarno Superiore (Prot. 0400429 del 20/10/2022), Settore SPLEIA (Prot. 0415479 del 02/11/2022);

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **Comune di Montepulciano area edilizia privata/area ambiente/tpl**: con parere prot. n. 0395523 del 18/10/2022 esprime un parere finale favorevole con le seguenti proposta di prescrizioni:

N	Prescrizione	note
1	Il progetto è conforme alla L.R. 41/2018 alle condizioni e prescrizioni indicate in sede di studi idrologici-idraulici (interventi di adeguamento delle opere di messa in sicurezza esistenti – rilevati arginali), previa rettifica, all'interno della relazione prodotta della destinazione urbanistica dell'area (agricola e non produttiva), sia verificata a condizione che, per le opere in progetto, sia ritenuta prevalente la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al all'art. 13 comma 4 lettera d) e non quella riconducibile al perimetro dell'Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06, <u>da dirimere in sede di conferenza dei servizi.</u>	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
2	Prima del Rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale, il proponente deve provvedere a: <ul style="list-style-type: none"> • Rettifica della legenda di tutti gli elaborati grafici con eliminazione della dicitura "aree asfaltate"; 	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

	<ul style="list-style-type: none"> • rettifica dell'individuazione delle aree per la sosta a seguito dei nuovi calcoli per l'individuazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico e privato; • rettifica/completamento della modulistica relativa al PdC (Asseverazione: punto - 15 – 21 salvo se altro); • aggiornamento modello ISTAT alla nuova destinazione d'uso. 	
3	<p>Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pagamento oneri di urbanizzazione come da conteggio prodotto (anche tramite rateizzazione); • stipula convenzione, con la definizione delle misure di compensazione ai sensi del comma 2 dell'allegato 2 del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" per un controvalore complessivo pari al 3% dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, così come da impegno del proponente. 	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
4	Si dovrà garantire che, trattandosi di aree vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente zootecnico distribuito sul terreno all'anno, compreso quello depositato dagli animali stessi, non superi un apporto pari a 170 kg di azoto per ettaro (direttiva 91/676/CEE). (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013).	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
5	Ai fini della corretta redazione del Pua il valore di azoto del digestato è desunto dalle analisi effettuate in fase di avviamento dell'impianto e di esercizio dello stesso relative in particolare i valori massimi relativi al contenuto di azoto, fosforo, metalli pesanti e carica batterica patogena. Le analisi devono essere ripetute ogni qualvolta avvengono variazioni quali-quantitative dei materiali in ingresso all'impianto (Rif Del. G.C. n° 196 del 26-08-2013).	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
6	Utilizzo del digestato opportunamente trattato prima dello spargimento (Rif. Legambiente: Il biogas – Criteri per una produzione sostenibile).	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
7	presentare in via ufficiale la lettera d'intenti di Gestori FORSU.	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
8	La copertura del materiale stoccato dovrà essere di carattere permanente e totale, evitando di lasciare il materiale scoperto anche solo parzialmente e anche solo per breve tempo, al fine di evitare la sosta e permanenza dei volatili.	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
9	Prima dell'inizio dei lavori: stipula convenzione, con la definizione delle misure di compensazione ai sensi del comma 2 dell'allegato 2 del D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" per un controvalore complessivo pari al 3% dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, così come da impegno del proponente.	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
10	Ulteriori indicazioni per il titolo edilizio già indicate nei pareri/contributi di altri Enti coinvolti (Soprintendenza, Vigili del Fuoco, dei Settori Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana).	proposta relativa ad aspetti autorizzativi
11	Rispetto delle raccomandazioni/conclusioni della Relazione geologica, geofisica e di modellazione geotecnica.	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- Comune di Montepulciano area Urbanistica: con parere prot. n. 0395545 del 18/10/2022 esprime un parere finale favorevole sulla conformità urbanistica e sulla verifica di invarianti strutturali con le seguenti proposte di prescrizioni:

N	Prescrizione	note
1	che l'impianto in esame sia alimentato dalle componenti indicate dal D.lgs 152/2006, all'art. 183 comma 1 lett. d) e dal D.lgs n. 28/2011, all'art.2 comma 1 lett. e), direttamente o a seguito di trattamenti	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- **il Settore Forestazione. Agroambiente**, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici: con parere prot. 0384397 del 10/10/2022 ha confermato i precedenti contributo tecnici;

- **Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio**: con parere prot. n. 0395191 del 17/10/2022 esprime un parere finale favorevole alla luce degli aggiornamenti progettuali proposti e formula la seguente proposta di raccomandazione:

N	Raccomandazione	note
1	Si raccomanda di utilizzare per le opere di mitigazione a verde previste, un sesto di impianto irregolare al fine di restituire ai luoghi un'impronta più naturale	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- **Settore Genio civile valdarno superiore**: con parere prot. n. 0400429 del 20/10/2022 esprime un parere finale favorevole al rilascio della concessione per l'utilizzo del pozzo ai sensi del R.D. 1775/1933 e al regolamento D.P.G.R. 61/R/2016. Per quanto attiene gli aspetti relativi alla normativa R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - DPGR 42/R/2018 il Settore formula la seguente proposta di prescrizione:

N	Prescrizione	note
1	per quanto attiene gli aspetti relativi alla normativa R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015 - L.R. 41/2018 - DPGR 42/R/2018, le arginature di progetto non dovranno insistere nella fascia di rispetto del Fosso Moscatello per tutta la sua lunghezza in modo che non interferiscano con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua	proposta relativa ad aspetti autorizzativi

- **Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti**: con parere prot. n. 0394230 del 17/10/2022 esprime un parere finale sfavorevole per la presente motivazione: il digestato non ha le caratteristiche per uscire dal regime dei rifiuti e quindi un'operazione R10 che dovrebbe essere “*uno spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura*” diventerebbe un mero scarico sul suolo di rifiuti, che in assenza di ulteriori trattamenti, ha scarse caratteristiche fertilizzanti. Per quanto sopra, visto che il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, l'operazione R10 non è autorizzabile, ma è possibile conferire il digestato liquido in impianti autorizzati alla gestione di rifiuti liquidi o depuratori.

- **ARPAT**: con parere prot. n. 0405362 del 25/10/2022 fornisce le valutazioni puntuali rispetto ai singoli aspetti e componenti ambientali di competenza. Arpat nel contributo evidenzia che sussistono ancora aspetti che non sono ancora stati chiariti o rispetto ai quali sono proposte soluzioni che non trovano Arpat concorde. In particolare:

- all'utilizzo per l'attività di recupero R10 (*Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia*) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
- alla qualificazione come *Ammendante Compostato Misto* ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;
- alla provenienza e qualità del rifiuto in ingresso, che sono supportati da uno studio di laboratorio eseguito su n. 1 campione di parea di FORSU e da una descrizione di massima dei pretrattamenti che la FORSU, della quale non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), subirebbe in altri impianti da ubicare in Toscana o nelle regioni limitrofe Umbria e Lazio;
- ai limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile.

Infine, Arpat, nelle conclusioni del contributo evidenzia che “... l'intervento proposto si inserirebbe in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse

idriche, sia superficiali che sotterranee, come risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale "zona vulnerabile da nitrati" e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. Riteniamo tale aspetto rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto.

Alla luce dell'istruttoria complessivamente condotta, si ritiene in definitiva che non sussistano le condizioni per dar seguito al progetto, come sottoposto all'attenzione di ARPAT."

- Settore SPLEIA con parere prot. n. 0415479 del 02/11/2022, in merito alla componente rifiuti riporta che: *"non è preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione (previsione ancora contenuta negli strumenti di settore sotto ordinati vigenti), ma tale attività deve essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato. Non esiste difatti alcun obbligo da parte della Pubblica amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso. Si rimanda all'Autorità di Ambito una valutazione degli eventuali flussi da inviare all'impianto nel rispetto delle esigenze dei rispettivi territori"*, ed in merito ai criteri di localizzazione *"In considerazione della presenza nell'area di intervento dei due criteri escludenti citati nella parte istruttoria, si conferma che il superamento degli stessi è possibile solo a seguito dell'accertamento, da parte del Comune della conformità dell'intervento con la legge regionale 41/2018."* In merito alla componente energia il settore esprime un parere favorevole.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

Documentazione iniziale presentata a corredo dell'istanza in data 14/12/2020:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (doc. id legale rappresentante, dichiarazione oneri VIA, attestazione pagamento oneri; dichiarazione imposta di bollo VIA, Avviso pubblico; dichiarazione oneri AIA, schema calcolo oneri VIA e AIA, domanda PAUR, ricevuta pagamento oneri AIA, dichiarazione progettista, dichiarazione regolarità urbanistica, domanda AIA, visure catastali, impegno a fidejussione per realizzazione e dismissione impianto, dichiarazione sostitutiva requisiti per gestione rifiuti AIA, bollo AIA, delega presentazione PAUR, dichiarazione digestato);
- DOCUMENTAZIONE TECNICA (relazione tecnica generale, schema a flussi-bilancio di massa-dimensionamento, inquadramento generale progetto, inquadramento area di intervento du CTR, inquadramento del progetto scala 1:10000, su catastale e ortofoto, planimetria 1:25000, 1:5000, inquadramento su PIT, su carta uso e copertura del suolo, piano faunistico venatorio, PAI, Rete Natura 2000, Rete Ecologica Regionale, PS, viabilità, quadro normativo ed elenco autorizzazioni acquisite e da acquisire, riferimenti programmatici, Studio di Impatto Ambientale, Valutazione complessiva impatti, relazione geologica e geotecnica, relazione idrologica e idraulica, scenario di base, valutazione previsione di impatto acustico, valutazione previsionale/modellizzazione odori, previsione impatto traffico indotto, rilievo planoaltimetrico, emissioni in atmosfera pianta e sezioni, elenco macchine e impianti, punti di emissione sonora, relazione delle opere, attività e forniture elettriche, relazione di produzione termico, inquadramento urbanistico, relazione gestione scarichi idrici, planimetria ret riscaldamento, planimetria stato di fatto area di intervento-stato di progetto-sovrapposto, planimetria generale 1:500 e 1:1000 con indicazione uso aree scoperte, planimetria quotata impianto – sezioni, planimetria 1:100 e 1:200 corpi di fabbrica con fasi operative e flussi di processo, aree dei flussi di processo, rete idrica di adduzione 1:500, planimetria 1:500 con schemi reti impiantistiche e smaltimento acque, planimetria 1:100 e 1:200 smaltimento acque, aree stoccaggio materie prime e rifiuti, prospetti, viste 3D progetto, layout silos e vasche, particolari costruttivi schemi macchinari, mitigazioni ambientali, zone Atex, schema elettrico unifilare, schema funzionale impianti riscaldamento, lista cavi, elenco utenze, lista collegamenti, tavola planimetrica percorsi cavi BT, tavola planimetrica rete di terra e equipotenziale, planimetria 1:100 e 1:1000 con schemi reti impiantistiche e smaltimento acque, relazione dismissione e piano di ripristino ambientale e stima costi dismissione, quadro economico, costi sicurezza e business plan, sintesi non tecnica, aggiornamento pratica VV.FF, relazione BAT, caratterizzazione digestato, relazione di riferimento - verifica sussistenza, piano di monitoraggio e controllo, schede AIA A, B C, D, E, F, G, H, scheda spandimenti, cronoprogramma, disciplinare descrittivo e prestazionale, documentazione e-distribuzione relazione assoggettabilità seveso);

Documentazione presentata in data 19/02/2021 a completamento formale dell'istanza:

- elenco elaborati secretato solo per le parti rilevanti ai fini della copertura del segreto commerciale e industriale;

- Documentazione autorizzativa pozzo di approvvigionamento idrico;
- Modulo istanza di Autorizzazione Unica;
- Attestazione di pagamento degli oneri istruttori come previsto dall'allegato alla delibera regionale n.175 del 08/03/2016;
- Annullamento marca da bollo per pratica Autorizzazione Unica;
- Tavole integrative Autorizzazione Unica;
- Istanza di permesso di Costruire;a
- annullamento marca da bollo per pratica Permesso di Costruire;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Strutturale - Quadro conoscitivo;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Strutturale – Progetto;
- Inquadramento urbanistico sul Piano Operativo;
- Manifestazione di interesse Municipalizzata ALIA Servizi Ambientali

Documentazione integrativa presentata in data 11/10/2021:

- Relazione di integrazione e chiarimento;
- Nullaosta rilasciato da autorità di Bacino;
- Nota 29 marzo 2021 Direzione Urbanistica;
- Nota 29 marzo 2021 Direzione Comune di Montepulciano;
- Aggiornamento elaborato 208_E70_scheda_e rev1;
- Risposta ai quesiti 14-21, prof. Incaricato dott. Geol. Fabio Poggi
- PUA e piano di concimazione;
- Screening di VINCA;
- Relazione tecnica approfondimento filari;
- Planimetria Mitigazioni ambientali;
- Relazione tecnica di valutazione previsionale dell'impatto acustico di impianto per il recupero della purea organica, mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica" redatta dallo Studio Pitagora;
- Rilascio nulla osta MISE;
- Analisi dei rischi;
- Piano di monitoraggio aggiornato ed integrato;
- Modulo unico di Permesso di costruire, asseverazione del permesso di costruire, soggetti coinvolti;
- Relazione tecnica descrittiva dettagliata delle opere edilizie previste;
- tavole riportanti i nuovi manufatti già inoltrate in procedimento PAUR con indicazione di tutte le quote e dimensioni;
- Planimetria stato di fatto-di progetto;
- Planimetria stato di fatto-di progetto sovrapposto;
- Tavola prospetti aggiornata;
- Tavola sezioni aggiornata.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 04/05/2022, 10/05/2022 e 18/05/2022:

- Comunicazione di inizio lavori asseverato per strada interna impianto;
- Tavola raffigurativa dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto;
- Tavola raffigurativa dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto confronto in dettaglio;
- Tavola raffigurativa delle costruzioni e demolizioni;
- Elaborato tecnico dispositivi di protezione collettivi;
- Tavola esplicativa dei dispositivi di protezione collettiva contro le cadute dall'alto;
- Richiesta permesso Costruire nuovi manufatti;
- Modello ISTAT istanza;
- Dichiarazione di impegno al versamento di fideiussione per la dismissione;
- Parere progetto rilasciato dal Comando dei vigili del Fuoco;
- Tavole di localizzazione dei terreni previsti per lo spandimento del digestato;
- Piano preliminare di utilizzo terre e rocce da scavo; Referti analitici dei terreni che saranno utilizzati per lo spandimento del digestato;
- Dati geologici e idrogeologici dell'area di impianto;
- Piano di monitoraggio e controllo Revisione 2;
- Valutazione di assoggettabilità alla Seveso rev. 1;
- Caratterizzazione della FORSU;

- Parere legale redatto da Tutto Ambiente;
- Lettera accompagnamento integrazioni;
- Relazione tecnica integrazioni chieste in sede di Conferenza dei servizi.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria presentata in data 20/06/2022:

- nota tecnica PAUR 27 bis;
- CILA (doc revisionato);
- oneri CILA;
- tavola Geologica;
- Integrazioni alla Relazione Idrologica-Idraulica;
- Integrazioni alla Relazione Idrologica-Idraulica + allegati (aprile 2008);
- Relazione Geologica + allegati.

Ulteriore documentazione integrativa volontaria di chiarimento presentata in data 28/09/2022, relativa alle richieste avanzate durante la seconda seduta di CdS del 26/06/2022:

- Relazione di integrazione;
- Richiesta permesso Costruire nuovi manufatti revisionata come richiesto da Comune;
- Rapporto di prova Ecolstudio Digestato liquido;
- Piano di Monitoraggio e controllo revisionato 2022_09_19;
- Note geologo risposta quesiti;
- Planimetria revisionata;
- Calcolo oneri urbanizzazione su modello del Comune di Montepulciano;
- Tavola utilizzata per il calcolo delle aree ai fini degli oneri di urbanizzazione;
- Tavola esplicativa punti di monitoraggio così come esposti nel PmeC;
- pagamento oneri sanzionatori CILA tardiva;
- Documento identità proponente;
- Lettera impegno alla sottoscrizione di convenzione con il Comune di Montepulciano;
- Relazione idrologica redatta dal Geologo;
- Relazione geologica redatta dal Geologo;
- Tavola geologica redatta dal Geologo;
- Documentazione propedeutica per certificazioni reg. 2019/1009 e UNI EN ISO 14001.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

Terminata l'illustrazione dei contributi istruttori acquisiti agli atti, il Settore VIA dà la parola ai presenti per gli eventuali interventi;

ARPAT, conferma il proprio parere rilasciato.

Settore Autorizzazione Rifiuti, conferma il proprio parere e evidenzia che le prescrizioni inserite da altri Enti coinvolti dovranno essere armonizzate nel caso in cui la conclusione delle valutazioni dovesse determinare un quadro prescrittivo. Rimangono ancora molti elementi da definire in termini di compatibilità ambientale ma comunque permangono elementi ostativi in termini autorizzativi.

Il proponente precisa che:

- per lo spargimento R10 è un controsenso chiedere la conformità come fertilizzante poiché si tratta di un rifiuto;
- l'utilizzo dei rifiuti a beneficio dell'agricoltura riportato dalla nota del Ministero fornita nel procedimento in corso è applicabile al caso in esame;
- i campioni di FORSU analizzati sono pochi, ma nessun impianto ha una qualificazione ex ante così precisa: in fase di autorizzazione potrebbero essere stabiliti i requisiti che deve avere la FORSU a cui il proponente dovrà attenersi;
- la normativa sull'attività R10 ha specifiche limitazioni di impiego;

il Settore Rifiuti precisa che impianti già autorizzati prima del regolamento, prevedono un passaggio aerobico per stabilizzare ulteriormente il digestato.

L'impiego di un rifiuto ad uso agricolo tramite un'operazione R10 è difficilmente inquadrabile per tempi

lungi e pertanto non coprirebbe, di per sé, l'esigenza di garantire un destino al rifiuto di volta in volta prodotto.

Con il trattamento aerobico si otterrebbe un ammendante che non ha vincoli autorizzativi, perché non deve essere impiegato come rifiuto.

per il Proponente il Dott.Orsi, propone di dividere il digestato solido, che può essere considerato ammendante poiché il regolamento comunitario è molto chiaro in merito, dal digestato liquido, che potrebbe essere trattato.

Il proponente dichiara la propria disponibilità a valutare un possibile trattamento del digestato liquido al fine di evitare l'operazione R10. Al fine di confermare la propria posizione in merito chiede l'aggiornamento dei lavori della Conferenza di Servizi.

il Settore Rifiuti conferma che dopo un trattamento di depurazione il digestato liquido lo stesso uscirebbe dal regime di rifiuti e potrebbe essere scaricato (ovviamente trovando un punto di scarico idoneo).

ARPAT riporta che:

- sul digestato prende atto di quello che prevede il Regolamento comunitario, richiamando i contenuti dell'ultimo contributo presentato;
- in merito all'ammendante compostato misto: commercializzazione secondo il D.Lgs 75/2010 sono in linea con il Settore Rifiuti, ovvero che l'ammendante compostato è derivante da trattamento di compostaggio ed aerobico di compostaggio come ampiamente riportato nei contributi istruttori già rilasciati;
- sui terreni si sono focalizzati sia gli aspetti di vulnerabilità del territorio ma soprattutto dai monitoraggi pluriennali svolti da ARPAT per valutare lo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei che evidenziano problematiche anche in questo caso riportate nei contributi;
- in merito all'assimilazione ai fanghi di depurazione, è stato effettuato un confronto con l'ufficio legale di ARPAT; il documento fornito si riferisce ad un caso specifico e non ne è derivata alcuna circolare o normativa;
- in merito alla richiesta di analisi sistematiche sulla FORSU in ingresso, ARPAT ha bisogno di chiarezza sulla matrice in ingresso, richiesta fin dal primo parere inviato. Ci sono grosse differenze fra FORSU raccolta porta a porta, da cassonetti differenziati o risultante da processi di selezione che possono influenzare la qualità della purea in ingresso all'impianto in oggetto. Anche in questo caso si richiamano i contributi già rilasciati che segnalano questa problematica;

interviene il proponente Omar Pellegrini in merito: nel corso della seconda riunione di Conferenza di Servizi è stata depositata una manifestazione di interesse da parte di un gestore di rifiuti, specificando da chi sarebbe stato conferito il materiale in ingresso all'impianto.

Gli impianti di gestione rifiuti individuati al fine del reperimento della purea in ingresso, si trovano a circa 60 Km dall'impianto di Poliziana e quindi l'approvvigionamento può essere ritenuto vantaggioso dal punto di vista sia ambientale che economico.

Se ci sono perplessità sul digestato liquido si conferma la disponibilità a trovare eventuali possibili soluzioni alternative, ma sulla tracciabilità del rifiuto in ingresso, l'Az.Poliziana ha chiarito e collaborato con la Regione; si specifica che la purea organica che deve conferire un soggetto deve garantire una certa qualità, si potrebbero definire dei range con dei parametri per il suo controllo. Si ricorda che il progetto prevede una pre-vasca dove verranno effettuati accertamenti sulla qualità del prodotto in ingresso.

il Settore Rifiuti chiede che se si risolvono le criticità che stanno bloccando il procedimento chiede al proponente di chiarire ulteriormente le modalità specifiche in cui attuerà le varie fasi di controllo al fine di concordare modalità operative da inserire in autorizzazione;

Silvia Cappelli, di Asl, conferma i contributi precedentemente rilasciati nel corso del procedimento.

I partecipanti alla Conferenza procedono quindi a svolgere le considerazioni di seguito riportate riguardo alla compatibilità ambientale del progetto presentato, sulla base dell'istruttoria condotta allo scopo dal Settore VIA, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti ed espressi nel corso dell'odierna seduta, nonché alle osservazioni del pubblico e alle controdeduzioni del proponente.

ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

Con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti fino alla data odierna ed espressi nel corso delle riunioni della Conferenza svoltasi da parte degli Uffici e delle Agenzie regionali, risulta che ai fini della compatibilità ambientale dell'opera:

- Comune di Montepulciano, Area Urbanistica, esprime una posizione favorevole relativamente alla verifica di conformità urbanistica dell'intervento alla pianificazione comunale (PS e PO, conformati al PIT-PPR), senza disporre varianti ai suddetti strumenti. Il Comune conferma che nell'area non sono ad oggi presenti Invarianti Strutturali. In merito alla conformità urbanistica formula una prescrizione sulla alimentazione dell'impianto;

- Comune di Montepulciano, Sett. Edilizia Privata, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (misure di compensazione e riequilibrio ambientale) che potranno scaturire dalla Convenzione di cui alla D.C.C. n.14 del 14.02.2011, avente come oggetto "Realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: atto di indirizzo", che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, e ritiene il progetto non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR;

- Comune di Montepulciano, Servizio Ambiente, ritiene conforme il progetto alla LR 41/2008 e con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi (art. 10.1.3 delle NTA del PTCP) espressamente richiamata all'art.41 delle NTA del PO, esprimendo una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti i quantitativi di effluente zootecnico da distribuire sul terreno, le analisi da effettuare sul digestato, la necessità di coperture permanenti del materiale stoccato;

- Provincia di Perugia, ritiene le opere di schermatura paesaggistica presentate coerenti con quanto nella normativa del Piano provinciale vigente;

- Regione Umbria, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti un piano di gestione degli odori, la valutazione di impatto acustico in esercizio;

- Comune di Castiglion del Lago (PG), fornisce alcune prescrizioni;

- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali, fornisce indicazioni circa la documentazione da presentare per ottenere il nulla osta di competenza per la costruzione, modifica o spostamento di una condotta di energia elettrica e/o tubazione metallica sotterranea;

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in merito alla componente Paesaggio esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti la colorazione delle cisterne e delle facciate del capannone. In merito alla componente Archeologia, non interessando l'opera beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), ha espresso nulla osta alla realizzazione delle porzioni di scavo previste dal progetto ricordando la vigente normativa;

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, esprime una posizione favorevole formulando solo alcune considerazioni in merito al PGRA per il quale non è necessaria l'acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino; in merito al PAI e al PGA;

- Comando Vigili del Fuoco di Siena, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti la sicurezza dell'impianto;

- Nuove Acque SpA, fornisce alcuni elementi conoscitivi in merito alla presenza di fonti di approvvigionamento idropotabile e fognature pubbliche;

- Azienda USL Toscana sud est, formula alcune prescrizioni riguardanti lo spandimento del digestato;

- Settore Genio civile Valdarno superiore, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di una prescrizione riguardante la fascia di rispetto del fosso Moscatello;

- Settore Forestazione. Agroambiente, ritiene che le materie trattate non siano di propria competenza;

- Settore Programmazione Viabilità, non rileva elementi di propria competenza;

- Settore Tutela della Natura e del Mare, ritiene di poter escludere effetti significativi del progetto proposto sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e sulle altre componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni in merito ai punti di monitoraggio per le emissioni olfattive, alla configurazione delle schermature verdi dell'impianto, ad un monitoraggio sugli effetti di eutrofizzazione eventualmente generati dallo spandimento del digestato ed alla illuminazione dello stabilimento;

- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni riguardanti le piantumazioni da mettere in opera nelle schermature dell'impianto ed un approfondimento sui possibili effetti eutrofizzanti le acque, derivati dallo spargimento di ammendanti/fertilizzanti organici nei terreni in prossimità, fenomeno accertato nel Lago di Montepulciano;

- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, rileva di non essere competente né in materia di fertilizzanti né in materia di recupero di rifiuti e di non poter esprimere ulteriori pareri sul progetto in esame, in quanto la modifica proposta colloca l'attività di produzione di biogas al di fuori del campo di applicazione del DM 5046 del 25/02/2016;

- Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti, e Bonifiche (SPLEIA), esprime una posizione favorevole in merito alla componente energia. Riguardo alla presenza di due criteri di localizzazione escludenti del PRB nell'area di progetto, ritiene che il superamento degli stessi sia possibile solo a seguito dell'accertamento, da parte del Comune, della conformità dell'intervento con la legge regionale 41/2018;

- Settore Autorizzazione Rifiuti, esprime un parere non favorevole in merito alla prevista operazione R10 "spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura" del digestato liquido, che pertanto risulta non autorizzabile.

- Arpat, esprime una posizione non favorevole ritenendo che, in definitiva, non sussistano le condizioni per dar seguito al progetto, come sottoposto all'attenzione di ARPAT. In particolare, esprime una posizione non favorevole in merito a:

- all'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
- alla qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;
- alla provenienza e qualità del rifiuto in ingresso, che sono supportati da uno studio di laboratorio eseguito su n. 1 campione di parea di FORSU e da una descrizione di massima dei pretrattamenti che la FORSU, della quale non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), subirebbe in altri impianti da ubicare in Toscana o nelle regioni limitrofe Umbria e Lazio;
- ai limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile.

Dall'istruttoria interdisciplinare condotta emerge quanto segue:

ASPETTI PROGRAMMATICI

Lo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile coincide con l'obiettivo A3 del PAER (Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili), e contemporaneamente collima con l'obiettivo A1 (Ridurre le emissioni di gas serra) e con la Dimensione "decarbonizzazione" del "Piano Nazionale Energia e Clima 2030" (pubblicato a gennaio 2020), nonché contribuisce in modo sostanziale anche alle altre Dimensioni "sicurezza energetica" e "ricerca, innovazione e competitività".

L'impianto pertanto risulta funzionale al perseguimento dei target, in particolare in materia di decarbonizzazione e rinnovabili, della programmazione energetica nazionale e regionale.

In merito al Piano Operativo del Comune di Montepulciano, il progetto risulta localizzato in “zona omogenea agricola”. Il Comune di Montepulciano ha ritenuto che sia compatibile urbanisticamente ai sensi dell’art. 12, comma 7 del D.lgs. 387/2003, che riporta “*gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici*”, e dell’art. 15.3 del DM MISE 10/09/2010, poichè l’attuale attività di produzione di energia elettrica si configura come attività connessa a quella agricola.

In merito ai criteri di localizzazione del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche

Come indicato dallo stesso proponente, l’area oggetto d’intervento è interessata dai seguenti criteri escludenti:

- 1) “Aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale definiti dagli strumenti della pianificazione e dagli atti di governo del territorio di cui alla l.r. 1/2005”. Per quanto dichiarato dallo stesso proponente l’area dell’impianto secondo il Pit rientra all’interno di tre invarianti strutturali a valenza ambientale;
- 2) “Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 21/20124”. L’impianto ricade su un’area a pericolosità idraulica molto elevata;
- 3) “Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del decreto legislativo 152/2006”.

In merito al criterio n.1, è stato valutato nella seconda seduta di Conferenza di Servizi del 22/06/2022 che “*Le “invarianti strutturali” della l.r. 1/2005 sono state erroneamente confuse dal Proponente con quelle del PIT-PPR, in relazione alle quali il progetto non risulta in contrasto (...). La verifica sul criterio escludente del PRB relativo alle “invarianti strutturali a valenza ambientale” dovrà essere quindi condotta relativamente alla l.r. 1/2005 ed acquisito il contributo in materia urbanistica del Comune di Montepulciano*” nel merito il Comune di Montepulciano ha specificato, nel contributo tecnico del 18/10/2022 che: “*ad integrazione ed a completamento di quanto indicato nel verbale della precedente seduta della Conferenza dei Servizi, che nella tavola P08.1 del Piano Strutturale vigente, nell’area di trasformazione dell’intervento in esame, è rappresentata una invariante relativa alla “ Rete dei canali scolanti “ nella fattispecie un singolo tratto di scorrimento delle acque piovane superficiali. Tale elemento risulta riportato sulla base cartografica utilizzata per la formazione del PS e risale ad un rilievo fotogrammetrico (2005) precedente all’insediamento dell’attuale ed esistente impianto a biogas in esercizio. Ad oggi, a seguito di tale impianto (2008) tale elemento “ invariante “ non è più presente. L’area insediata e pavimentata è ad oggi dotata di un autonomo canale raccolta acque piovane e di esercizio.”*

Sul criterio escludente n.2 il proponente ha presentato una specifica relazione idrologico-idraulica, in merito alla quale il Comune di Montepulciano, con parere del 18/10/2022, ha valutato “*la conformità dell’intervento alla L.R. 41/2018, alle condizioni e prescrizioni indicate in sede di studi idrologici-idraulici (interventi di adeguamento delle opere di messa in sicurezza esistenti – rilevati arginali), previa rettifica, all’interno della relazione prodotta della destinazione urbanistica dell’area (agricola e non produttiva), sia verificata a condizione che, per le opere in progetto, sia ritenuta prevalente la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al all’art. 13 comma 4 lettera d) e non quella riconducibile al perimetro dell’Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06”.*

Trattandosi di una modifica progettuale di impianto originariamente concepito per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ritiene che la funzione prevalente sia la produzione di energia da fonti rinnovabili e, alla luce di quanto valutato dal Comune di Montepulciano, il suddetto criterio escludente si considera pertanto superato.

Si ricorda, inoltre, che in merito ai criteri n.2 e n.3, il Settore SPLEIA, con parere del 22/06/2022 aveva chiarito “*Per quanto riguarda i criteri escludenti sopra riportati al punto 2) e 3), gli stessi potrebbero essere superati. Infatti qualora il Comune di Montepulciano chiarisca se già a oggi è possibile attestare la coerenza dell’impianto con la legge 41/2018, anche in presenza della prescrizione posta, in tale ipotesi può considerarsi superato il criterio escludente 2) che opera in virtù della classificazione idraulica a pericolosità molto elevata dell’area di progetto e tale condizione farebbe venire meno anche il criterio escludente “Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs.152/2006 e s.m.i.”, che lo stesso proponente ha correlato alla classificazione dell’area a pericolosità idraulica elevata.”*

Nel successivo parere del 02/11/2022 il Settore ha chiarito che: “*In considerazione della presenza nell’area*

di intervento dei due criteri escludenti citati nella parte istruttoria, si conferma che il superamento degli stessi è possibile solo a seguito dell'accertamento, da parte del Comune della conformità dell'intervento con la legge regionale 41/2018."

Alla luce dei pareri del settore SPLEIA e del Comune di Montepulciano, si ritiene pertanto superato anche il 3 criterio escludente del Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche e l'intervento coerente con la pianificazione di settore.

ASPETTI AMBIENTALI

Componente Aria e emissioni odorigene

Il proponente ha presentato uno specifico elaborato sulla qualità dell'aria, considerando come quadro attuale dello stato della qualità dell'aria della Zona Valdarno aretino e Valdichiana (stazione Ar-Acropoli) all'anno 2019.

Il quadro emissivo fornito presenta le seguenti emissioni convogliate:

- E1 (cogeneratore), preceduta da sistema di abbattimento composto da gruppo frigorifero, filtro a carboni attivi per abbattimento specie acide, post trattamento fumi con marmitta catalitica ad alto rendimento;
- E2 (biofiltro), con portata stimata di 10.080 m³/h calibrata su n°4 ricambi d'aria/ora, al quale saranno convogliate le arie aspirate dalle fosse di conferimento FORSU e dalla sezione del capannone e gli sfiati dei silos di quarantena e le arie estratte dal capannone esistente per lo stoccaggio dei sottoprodotti.

Il proponente, nelle integrazioni progettuali di Settembre 2022, ha presentato una nuova tabella di confronto dei limiti emissivi del DM 05/02/1998, delle BAT-AEL e del D.Lgs 152/06, dove suddetti limiti sono stati ricalcolati in riferimento ad un tenore di ossigeno del 15%.

Nel contributo tecnico del 25/10/2022 ARPAT ha valutato che i limiti emissivi non devono essere ricalcolati in alcun modo e che i risultati presentati non risultano pertanto corretti.

Tale aspetto, rispetto al quale il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile, rimane da chiarire.

In merito alle emissioni olfattive il proponente ha presentato uno specifico documento di valutazione previsionale sulla diffusione degli odori.

In aggiunta al Biofiltro E2, nell'area dell'impianto sono individuate altre 11 sorgenti emissive:

- emissione convogliata E1 (camino del cogeneratore);
- emissioni "fuggitive" E10, E11 e E12 (valvole di sfiato dei serbatoi dei pastorizzatori);
- emissioni "di emergenza" E3-E6 (valvole sovrappressione digestori), E7 (sfiato gasometro), E8 (torcia di emergenza) e E9 (camino caldaia di emergenza).

Lo studio prodotto sulle emissioni odorigene prende in esame il livello di percezione di odori in abitazioni e attività prossime all'insediamento. Per tutti i recettori presi in esame si attestano valori dell'indicatore 98-esimo percentile attorno allo 0,1 UO/m³ con un valore massimo di 0,65 UO/m³ contro un valore di riferimento di 5 UO/m³ che rappresenta la soglia oltre la quale si determina la "presenza persistente di molestia olfattiva". Lo studio è stato condotto dal proponente secondo le indicazioni di una norma della Regione Lombardia (D.G.R. 15/2/2012 n. IX/3018) che si basa sulla percentuale di persone che percepiscono l'odore e nel quale il valore di 1 UO/m³ si dichiara percepito già dal 50% della popolazione. Considerato quanto sopra, tenuto conto che dallo studio si evince comunque che parte dei residenti in zona possano percepire e sentirsi danneggiati dalla diffusione di odori molesti, si ritiene che, in virtù della classificazione dell'attività come industria insalubre di 1^a classe (D.M. 5/9/94 - lett. B p.to 100 - lett. C p.to 7 e p.to 14), Considerati anche i valori soglia definite dalle "Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività a impatto odorigeno" adottate dalla Provincia Autonoma di Trento con la D.G.P. n. 1087 del 24.6.2016 (nel seguito: "Linee Guida Odori della Provincia di Trento"), il documento previsionale di diffusione degli odori è stato valutato positivamente, e sono state formulate specifiche prescrizioni sul piano di controllo e manutenzione del Biofiltro E2.

Componente Acqua e scarichi

Nel raggio di 200 metri dallo stabilimento non risulta la presenza di fonti di approvvigionamento idropotabile attualmente in uso o da mantenere come approvvigionamento di riserva;

La zona non è servita da fognatura pubblica in gestione a Nuove Acque né da pubblico acquedotto;

Il proponente dichiara che dallo stabilimento non si produrranno scarichi, ma che tutte le acque reflue

prodotte nell'ambito delle attività saranno recuperate nell'ambito del processo o inviate a smaltimento (AMD di dilavamento delle superfici e delle coperture, sia prima che seconda pioggia, saranno riutilizzate in impianto per lavaggio/bagnatura biofiltro: le acque di lavaggio/industriali di percolamento biofiltri e lavaggio ambienti saranno utilizzate nel processo per la diluizione del substrato; le acque reflue di tipo domestico saranno inviate a smaltimento come rifiuto ai sensi della vigente normativa - eventuali eccedenze delle acque di seconda pioggia saranno inviate a scarico in acque superficiali). Con gli ultimi chiarimenti, il proponente, ha fornito ulteriori elementi di valutazione in relazione alle caratteristiche del bacino del digestato liquido, allegando specifica relazione redatta da geologo da cui si evince che il fondo del bacino è impostato su un livello limoso-argilloso impermeabile e sintetizzando gli esiti di un sondaggio e delle prove di permeabilità realizzate, concludendo che il materiale è da ritenersi impermeabile. Arpat nel contributo del 25/10/2022 prende atto degli approfondimenti ritenendoli soddisfacenti.

Nello stesso contributo, ARPAT ha, inoltre, valutato che l'intervento proposto si inserirebbe in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, come risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale "zona vulnerabile da nitrati" e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. La stessa Agenzia ritiene che tale aspetto sia rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto.

Componente Rumore e vibrazioni

Il proponente ha presentato una relazione sull'Impatto Acustico dell'opera.

Rispetto a quanto già autorizzato e presente in impianto, sono stati valutati gli impatti relativi alle lavorazioni aggiuntive a quelli già esistenti, in particolare per i processi:

- conferimento e stoccaggio della purea FORSU;
- post digestori inseriti in coda al processo fermentativo;
- pastorizzazione del digestato.

Sono stati presi in considerazione i seguenti macchinari: vasca di caricamento, due post digestori, pastorizzazione, biofiltro, caldaia, silos, che si andranno aggiungere agli impianti esistenti: cogeneratore a biogas da 999 kW, compound di digestione anaerobica, compound di separazione digestato solido/liquido, gestione del digestato liquido.

Per quanto riguarda i recettori potenzialmente esposti alle emissioni sonore, viene individuato a nord est dello stabilimento un insediamento denominato "Podere Fornacino", dichiarato a destinazione d'uso industriale; pertanto la stima di impatto acustico è stata effettuata presso il recettore "Podere Forche", che dista 658 metri dal confine aziendale.

L'impianto risulta collocato in Classe IV del PCCA di Montepulciano.

Il tecnico riporta le seguenti dichiarazioni sulle emissioni sonore dell'impianto:

- le sorgenti sonore significative sono il cogeneratore (esistente) e la zona pressa e pala meccanica;
- il separatore organico, la torcia e il pastorizzatore hanno emissioni sonore molto modeste;
- la caldaia è acusticamente apprezzabile, anche se in modo inferiore rispetto alla pressa e alla pala meccanica;
- il cogeneratore, avente potenza sonora da dati del costruttore pari a 117 dB(A), risulta rivestito tramite coibentazione insonorizzante, dotata di adeguata ventilazione meccanica forzata, inoltre le prese di aspirazione ed espulsione di aria sono silenziate tramite setti insonorizzanti, ed è installato silenziatore per l'abbattimento delle emissioni acustiche residue nei fumi; pertanto è stato possibile ridurre la potenza sonora dell'apparecchiatura nel suo complesso a 83 dB(A) (valore derivato dalla misura in opera effettuata a 5 metri di distanza da un impianto dichiarato dal TCAA "di simile di taratura");
- altri dispositivi quali tramogge, fermentatore, essiccatori, pastorizzatori, pompe di insufflazione aria, e stazione di pompaggio hanno potenza sonora inferiore a 90 dBA;
- le pompe di insufflazione aria costituiscono sorgenti apprezzabili;
- il fermentatore ed il miscelatore non sono sorgenti significative;
- la pala meccanica è l'unico macchinario con livello di potenza sonora superiore a 90 dBA (LW=100 dBA);
- nessuna delle sorgenti è caratterizzata da toni puri o rumori impulsivi;
- viene escluso il contributo relativo al traffico indotto, in quanto la sorgente non ha le caratteristiche di continuità per la configurazione di sorgente lineare.

Il tecnico conclude affermando che "i limiti di emissione ed immissione dovuti alle sorgenti sonore

introdotte sono ampiamente rispettati in tutti gli spazi fruibili”.

Nel Piano di Monitoraggio e Controllo relativo al procedimento dell’AIA, per quanto riguarda la matrice inquinamento acustico, è previsto un monitoraggio sul rumore ogni 4 anni

Non sono stati forniti chiarimenti sulle emissioni sonore della pressa e delle operazioni di carico/scarico materiali, né viene espressamente precisata la loro presenza durante le misure di rumore ambientale dello stato esistente (come pure dei mezzi in ingresso/uscita); comunque visti i livelli sonori attesi e il posizionamento dei recettori rispetto alle sorgenti e per le operazioni di movimentazione materiale lo svolgimento in periodo diurno, si rimanda tale approfondimento alle misure in opera.

Il proponente ha dichiarato che una volta messo a regime il funzionamento dei nuovi impianti sarà eseguito un monitoraggio acustico in prossimità dei recettori R1, R2 e R3 sia in periodo diurno che notturno. Le misure comprenderanno in via esplicita oltre agli impianti installati anche le operazioni di carico /scarico materiali ed il contributo acustico della zona di separazione del digestato.

Preso atto delle misure effettuate allo stato attuale e delle stime sulle variazioni indotte dalle modifiche previste, si esprime valutazione positiva sulla documentazione d’impatto acustico esaminata subordinatamente al rispetto di una prescrizione riguardo al monitoraggio da effettuare in particolare sui ricettori R1 ed R3.

Componente Suolo e Sottosuolo

l’area di progetto ricade in un’area a pericolosità P3 come individuata dal PGRA e si trova in un’area compresa tra il rilevato stradale della Regionale 454 e le arginature in destra idraulica del Canale Maestro della Chiana e quelle, sempre in destra idraulica, del Borro di Moscatello, ed ha un’estensione in pianta di circa 1200 ettari.

Le modellazioni idrauliche condotte sia sul Canale Maestro della Chiana sia sul Fosso di Moscatello, nello stato attuale e di progetto, hanno evidenziato la necessità di adeguamento delle arginature esistenti a protezione dell’azienda, impostando la testa arginale alla quota minima di 251,00 mslm con un franco di sicurezza sul tirante idrico 200ennale.

Le arginature di progetto saranno solo in parte adeguate poiché in parte saranno realizzate ex novo in posizione diversa rispetto a quella attuale.

Gli elaborati progettuali depositati non esplicitano né le dimensioni di progetto delle arginature, ad eccezione della quota sommitale, né evidenziano le distanze delle opere da adeguare rispetto al ciglio di sponda, che possano portare ad escludere interferenze con la fascia di rispetto del corso d’acqua. Va considerato, però, che dette arginature non rispondono ad alcuna delle finalità previste dall’art. 4 e segg. del R.D. 523/1904 essendo a protezione esclusiva di un bene privato e pertanto, conto di quanto disposto dalla Legge Regionale 80/2015, non si riscontrano competenze autorizzative da parte della Regione Toscana - Genio Civile.

In merito alla conformità con la LR 41/2008, il Comune di Montepulciano - Servizio Ambiente, nel parere del 18/10/2022 riporta che: *“nell’ambito della Relazione idrologica-idraulica, il superamento della LR 41/2018 (vedi paragrafo 6 della citata Relazione), viene ottenuto equiparando la cinturazione idraulica alle opere idrauliche di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) della LR 41/2018.*

Visto l’art. 2 Definizioni, comma 1 lettera o) della L.R. 41/2018 che definisce opere idrauliche: opere strutturali sui corsi d’acqua volte a evitare gli allagamenti o in alternativa a ridurre gli allagamenti conseguendo almeno una classe di magnitudo idraulica moderata (interventi quindi di tipo strutturale, quali casse di espansione o interventi arginali sui corsi d’acqua e non interventi che salvaguardano mediante il rialzamento (o la cinturazione) di una data zona);

Considerato che la necessità di fare riferimento all’art.8 comma 1 lettera a) della LR 41/2018 deriva dall’associazione degli interventi in progetto alle definizioni di cui al comma 1 dell’art.10, ritenendo prevalente la funzione dell’impianto in questione entro il perimetro dell’Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06.

Considerato altresì che, qualora invece fosse ritenuta prevalente, almeno per le opere oggetto del presente progetto, la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 13 comma 4 lettera d), sarebbe possibile procedere con opere di sopraelevazione della porzione oggetto di intervento, facendo ricorso all’art. 8, comma 1 lettera c).

Per quanto sopra premesso si ritiene che la conformità dell’intervento alla L.R. 41/2018, alle condizioni e prescrizioni indicate in sede di studi idrologici-idraulici (interventi di adeguamento delle opere di messa in sicurezza esistenti – rilevati arginali), previa rettifica, all’interno della relazione prodotta della destinazione urbanistica dell’area (agricola e non produttiva), sia verificata a condizione che, per le opere in progetto, sia ritenuta prevalente la funzione di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all’art. 13 comma 4 lettera d) e non quella riconducibile al perimetro dell’Allegato VIII parte seconda del D.Lgs 152/06, da

dirimere in sede di conferenza dei servizi”;

Trattandosi di una modifica progettuale di impianto originariamente concepito per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e considerato l'oggetto del progetto presentato: "Progetto per il recupero di pirea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica", si ritiene che la funzione prevalente sia la produzione di energia.

L'area risulta vulnerabile ai nitrati, la falda in corrispondenza dell'area di progetto è ubicata a ml. 1,30 sotto il piano di calpestio, gli interventi non prevederanno scavi, e per le nuove opere è prevista una fondazione a platea in cls posizionata entro la coltre vegetale presente sull'area di sedime e la messa in opera di pali prefabbricati della tipologia infissa.

Il Servizio Ambiente del Comune di Montepulciano, preso atto degli accorgimenti illustrati dal proponente, ritiene che verrà assicurata l'assenza di "viacoli" di infiltrazione e ritenuto l'intervento compatibile con la classe 2 di vulnerabilità degli acquiferi ai sensi dell'art.10.1.3 del PTCP.

Componente Flora, Fauna, Vegetazione e Ecosistemi

Il perimetro meridionale dell'impianto risulta localizzato a 350 m dalla ZSC/ZPS e Riserva Naturale Lago di Montepulciano; l'impianto dista circa 600 m. Il proponente nel corso del procedimento ha pertanto uno studio di incidenza, in forma di screening, ai sensi dell'art. 88 della L.R. 30/2015, finalizzato ad analizzare i potenziali effetti sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano.

Ad oggi il sito è separato dall'area dell'impianto dal Fosso Moscatello e da un seminativo, entrambi privi o quasi di schermatura arborea.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, l'utilizzo dell'area impiantistica esistente, la distanza e la temporaneità degli interventi permettono di escludere effetti sul sito.

Per quanto riguarda le emissioni sonore in fase di esercizio, lo screening rimanda alla relazione previsionale acustica ma in entrambi i documenti non è presente nessuna considerazione rispetto agli effetti sul sito; tra i punti di misura considerati dalla relazione quello più prossimo al sito Natura 2000 è P3 (limite sud del perimetro impiantistico, a circa 350-400 m dal confine del sito) per il quale viene calcolato nella configurazione di progetto un livello emissione pari a 43,4 dB nel periodo diurno e di 40,5 dB nel periodo notturno, e un livello di immissione di 46,6 dB per il periodo diurno e 45,6 dB nel periodo notturno; analogamente, non vengono riportate considerazioni rispetto agli effetti delle emissioni odorigene sul sito Natura 2000 e sulle strutture di fruizione presenti. Tali aspetti potranno essere oggetto di specifiche prescrizioni.

Per quanto riguarda la fase di esercizio, il trasporto della FORSU non inciderà sull'attuale livello di traffico poiché avverrà con mezzi pesanti a maggiori capacità degli attuali; secondo quanto riportato, il tragitto utilizzato non interesserà strade prossime alla ZSC/ZPS, in quanto verrà utilizzata l'autostrada e la S.P. delle Chianacce, con arrivo dei mezzi da nord.

Per quanto riguarda il prelievo idrico sotterraneo, la relazione integrativa presentata permette di escludere effetti sul sito Natura 2000 in termini di connessione con la falda.

Per quanto riguarda il Fosso Moscatello, possono essere esclusi anche in questo caso effetti sul sito, poiché il corso d'acqua recapita nel Canale Maestro della Chiana a valle del sito stesso.

Riguardo le mitigazioni ambientali previste, il competente settore in materia di incidenza sui Siti Natura 2000, ha formulato specifiche prescrizioni sulla consistenza e localizzazione e tipologie di essenze da utilizzare.

Dalla documentazione di progetto emerge che lo spandimento avviene attualmente sui terreni aziendali circostanti l'impianto, ad esclusione dei terreni adiacenti alla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano (in particolare dalla documentazione risultano esclusi i terreni di cui alle part. 11, 12, 20, 21, 22, 23); tutti i terreni compresi nel PUA 2020-2021 sono quindi posti a valle della ZSC/ZPS Lago di Montepulciano, e in particolare sono drenati da corpi idrici che recapitano nel Canale Maestro della Chiana a valle del sito, permettendo in questo caso di escludere un'incidenza sul lago rispetto ad eventuali fenomeni di eutrofizzazione, fenomeno particolarmente critico per questo corpo idrico e in generale per lo stato di conservazione complessivo di habitat e specie della ZSC/ZPS; nella documentazione presentata il proponente non specifica però dove avverrà lo spandimento del digestato a seguito delle modifiche progettuali, dichiarando che per le maggiori quantità di digestato prodotte sarà comunque richiesta l'autorizzazione allo spandimento previa verifica delle caratteristiche dei terreni idonei. Tale aspetto potrà essere oggetto di specifica prescrizione.

Lo screening non fornisce infine indicazioni in merito all'eventuale impianto di illuminazione della nuova configurazione impiantistica e non ne analizza gli effetti sul sito in termini di inquinamento luminoso.

Anche tale aspetto potrà essere oggetto di specifica prescrizione.

Il settore competente in materia di incidenza ha ritenuto di poter escludere effetti significativi sulla ZSC/ZPS Lago di Montepulciano e sulle altre componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in merito ai punti di monitoraggio per le emissioni olfattive, alla configurazione delle schermature verdi dell'impianto, ad un monitoraggio sugli effetti di eutrofizzazione eventualmente generati dallo spandimento del digestato ed alla illuminazione dello stabilimento.

Aspetti forestali

Il proponente dichiara che dal momento che le opere di intervento risultano localizzate all'interno dell'area dell'impianto già esistente, non ci saranno ulteriori ripercussioni sulla componente vegetazione, fauna ed ecosistemi.

L'area interessata dall'impianto non è ricompresa nei vincoli di cui alla lettera g) e h) dell'art.142 del Dlgs 42/2004.

Componente Paesaggio e Beni Culturali

L'area dell'azienda è marginalmente interessata, nella zona di sud-ovest, dal buffer di pertinenza definito dal vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) "*I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*".

L'area in esame risulta inoltre inserita nel paesaggio della bonifica chianina e a contatto con emergenze architettoniche, denominate "leopoldine", che la competente Soprintendenza, all'interno in un vasto progetto di conoscenza, tutela e valorizzazione, sta esaminando al fine di procedere con le relative dichiarazioni di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice dei Beni culturali.

Le attività di tutela condotte dalla Soprintendenza si affiancano al "Progetto Leopoldine in Val di Chiana" portate avanti dalla Regione Toscana; il lavoro si configura come progetto attuativo del Piano di Indirizzo Territoriale e relativa integrazione paesaggistica (PIT-PPR).

L'ampliamento dell'impianto esistente non giova pertanto al contesto di riferimento sopra descritto per impatto paesaggistico con il progetto recentemente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 febbraio 2020, n. 13: Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana" di cui all'articolo 34 della disciplina del piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014.

Deve però essere rilevato che le opere in trasformazione proposte si inseriscono in un contesto già alterato (trattasi appunto di un ampliamento di un impianto esistente) e pertanto a giudizio della competente Soprintendenza l'intervento proposto non comporterebbe di vanificare l'obiettivo principale dell'approvato Progetto di paesaggio "Le Leopoldine in Val di Chiana", rendendone impensabile il recupero e la valorizzazione anche in chiave residenziale o ricettiva di immobili siti in area limitrofa.

La competente Soprintendenza ha ritenuto le opere in progetto compatibili con i valori paesaggistici del territorio di riferimento e conformi rispetto agli obiettivi, alle direttive e alle prescrizioni riportati nel quadro delle tutele di riferimento.

Le trasformazioni apportate dall'intervento rischiano di apportare delle modifiche in aperta contraddizione con l'Obiettivo n.1 della Scheda d'Ambito di Paesaggio "Piana di Arezzo e Val di Chiana" "Salvaguardare le pianure di Arezzo e della Val di Chiana, qualificate dalla presenza dei paesaggi agrari della bonifica storica e da aree umide di interesse naturalistico, e tutelare le relazioni funzionali ed ecosistemiche tra il territorio pianeggiante e le aree collinari e montane, nonché ricostituire le relazioni tra il sistema insediativo e le aree agricole circostanti", pertanto l'intervento dovrà obbligatoriamente rappresentare un'occasione di riqualificazione dello stato esistente attraverso una serie di opere mitigative e compensative di seguito prescritte.

Dovrà pertanto essere evitato che le opere di trasformazione, a causa della loro localizzazione, soprattutto per il forte rapporto di intervisibilità con la viabilità pubblica circostante, con le emergenze storico-architettoniche presenti a ridosso dell'area di trasformazione (cosiddette "leopoldine"), delle dimensioni, specie per quanto attiene le altezze e l'estensione delle cisterne e del capannone, delle caratteristiche morfologiche, di una insufficiente operazione di ricucitura paesaggistica con appropriate opere di mitigazione a verde, oltre infine di una assente operazione compensativa volta alla riqualificazione dell'impianto già esistente, comporterebbe una più che significativa alterazione paesaggistica in negativo dell'area.

La competente Soprintendenza ha pertanto espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni relative alla colorazione delle cisterne e alle schermature verdi.

Dagli elaborati dell'Integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015, la zona di intervento riferisce alla Scheda d'ambito n.15 – Piana di Arezzo e Val di Chiana, in area dei pianura bonificata.

Il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha ritenuto la tipologia di impianto non in contrasto con i contenuti descritti dalla Scheda d'ambito del PIT-PPR, fornendo specifiche indicazioni circa le schermature da impiegare al fine di un migliore inserimento nel contesto, per schermare l'impatto di elementi incongrui al paesaggio, attenuare le emissioni odorigene e migliorare la funzionalità ecosistemica di un'area agricola di valore storico-identitario.

Il Comune di Montepulciano - Servizio Edilizia, sulla base delle misure di integrazione paesaggistica proposte ha ritenuto il progetto non in contrasto con i contenuti del PIT-PPR.

La Provincia di Perugia in relazione alla propria pianificazione per le tematiche paesaggistiche analizzate tramite le aree transfrontaliere a confine e valutate le opere di mitigazione introdotte con le integrazioni progettuali di Ottobre 2021, ritiene che siano coerenti con quanto dettato nella normativa del Piano provinciale vigente.

L'opera non risulta interessare beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (artt. 12 e 13 D. Lgs. 42/04), pertanto la competente Soprintendenza ha espresso nulla osta alla realizzazione delle porzioni di scavo previste dal progetto.

Componente Salute Pubblica

Relativamente agli aspetti inerenti la verifica di assoggettabilità dell'impianto agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 (cd normativa "Seveso"), il proponente ha presentato una specifica valutazione.

Le apparecchiature prese in considerazione nel computo della quantità complessiva massima di biogas potenzialmente presente in impianto sono:

- fermentatore 1
- fermentatore 2
- post fermentatore 1
- post fermentatore 2
- gasometro (livello massimo riempimento)

con le seguenti condizioni di pressione e temperatura:

- Pressione: 0,5 bar
- Temperatura 40 °C

Il proponente ha quantificato il volume complessivo di gas naturale potenzialmente presente nelle apparecchiature di impianto sopra citate, fornendo un dato complessivo finale pari a 1384,74 m³ e ha determinato, la quantità massima (espressa in unità di massa) di CH₄ (gas naturale/biogas) potenzialmente presente in impianto, ai fini del confronto, in prima istanza, con la soglia limite (50 t) per l'applicazione dei requisiti di stabilimento di soglia inferiore di cui alla tabella riportata in Allegato 1 parte 2 riga n.18 colonna 2 del D.Lgs 105/2015.

Il proponente ha indicato una presenza complessiva di "Biogas – gas naturale gassificato", pari a 0,026 t (26 kg), relative alla quantità di biometano. E' stato inoltre specificato che in relazione alle volumetrie considerate, alle condizioni di pressione e temperatura ipotizzate, ed alla composizione chimica del biogas, il quantitativo totale di biogas ammonta a 0,072 ton.

Dalla valutazione del proponente si evince la non assoggettabilità a Seveso dello stabilimento in esame, su cui ARPAT ha concordato, considerando esaustive le integrazioni e chiarimenti forniti in merito nel corso del procedimento.

Per quanto riguarda la sicurezza antincendio, il progetto prevede una recinzione continua, metallica, realizzata con materiali incombustibili ed idonea ad impedire l'avvicinamento agli elementi pericolosi dell'impianto, di altezza pari a 1,80 ml, sostenuta da pali interrati e dotata di due varchi di larghezza maggiore di 2,50 ml per consentire sia il passaggio ordinario dei mezzi in impianto, sia l'esodo e l'accesso dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

Tale sistema risulta conforme all'art. 88 delle NTA del PO ed alle prescrizioni antincendio indicate DM 3 febbraio 2016 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8".

Il proponente allega inoltre il parere favorevole in merito alla valutazione progetto del Comando Vigili del

Fuoco di Siena (prot. 170980 del 16/04/2021).

Componente Rifiuti

La proposta di alimentare il processo di digestione anaerobica anche con rifiuti costituiti “pura organica di FORSU” in sostituzione/integrazione dei sottoprodotti e delle biomasse agricole attualmente impiegate, determina che l’installazione rientri nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti e pertanto è stata richiesta l’autorizzazione per le seguenti operazioni di recupero di cui all’allegato B della parte IV del D.Lgs. 152/06:

- R13, relativamente alla messa in riserva dei rifiuti costituiti da pura organica derivante da FORSU;
- R3, relativamente al riciclo/recupero di sostanze organiche, per la fase di introduzione della pura organica nei fermentatori;
- R1, relativamente all’utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica (previsti circa 1.417.000 m3/anno) come combustibile;
- R10, relativamente allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura del digestato prodotto, nel caso lo stesso non dovesse risultare conforme al Reg. UE 1009/2019.

In merito alla pura di organica di FORSU in ingresso allo stabilimento, il proponente ha richiesto di inserire in autorizzazione entrambi i codici EER 200108 e 191212 per conformarsi alle diverse discipline regionali, ha specificato che in ogni caso sarà compito del produttore del rifiuto l’attribuzione del codice EER sulla base delle analisi e relative omologhe di accettazione.

Relativamente all’origine della pura di FORSU, il proponente ha dichiarato che sarà sempre privilegiato il principio di prossimità, circoscrivendo la provenienza della pura alla Regione Toscana e regioni limitrofe. Il proponente ha motivato la propria indisponibilità nel fornire ulteriori dettagli dichiarando che:

- ad oggi non risulta presente alcuna norma che obblighi la Società Agricola Poliziana a rendere pubbliche sin da ora questo tipo di informazioni;
- la richiesta di riservatezza è espressa all’interno delle lettere di intenti e degli accordi tra Società Agricola Poliziana e possibili fornitori.

Per quanto riguarda l’identificazione di possibili fornitori, il proponente ha inoltre specificato che ad oggi non sono presenti sul territorio produttori di pura di FORSU ma soltanto produttori di FORSU, i quali richiederebbero le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle attività di produzione di pura di FORSU non appena la Poliziana riceverà autorizzazione ad effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. Ha comunque specificato che ad oggi sono state sottoscritte ulteriori lettere d’intenti con potenziali fornitori.

Relativamente alla configurazione del pretrattamento che produrrà la pura di FORSU come operazione R12 e all’attribuzione del codice EER 200108 alla pura conferita, il proponente ha allegato il parere del Centro Consulenze, Servizi, Formazione TuttoAmbiente S.p.A.

Nello specifico nel suddetto documento viene dichiarato che:

- il pretrattamento del rifiuto codice EER 20 01 08 consisterebbe in operazioni di “selezione e centrifugazione” e pertanto, dovrebbe essere autorizzato come operazione di recupero R12;
- il pretrattamento della FORSU non modifica il codice EER 20 01 08 con un codice EER del capitolo 19, in quanto:
- l’assegnazione del codice EER 191212, identifica generalmente un rifiuto speciale, e richiede necessariamente due presupposti specifici:
 - a) i rifiuti devono essere prodotti da un’operazione di trattamento;
 - b) il trattamento svolto deve essere necessariamente di tipo meccanico;

Il D.L.vo n. 4/2008 abrogando la lettera n) dell’articolo 184, comma 3 del D.L.vo 152/2006, che includeva tra i rifiuti speciali anche i “rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”, ha aperto la possibilità di ricondurre nell’ambito della classificazione dei rifiuti urbani i rifiuti sottoposti ad una attività di selezione meccanica. Pertanto l’operazione R12, effettuata sul rifiuto urbano non differenziato non è, di per sé, in grado di mutare la classificazione del rifiuto da urbano a speciale. Questo in quanto, gli impianti di “pretrattamento” sono finalizzati ad effettuare operazioni preliminari quali preselezione, vagliatura, compattazione che non alterano la qualificazione originaria del rifiuto in ingresso, il quale continua quindi a mantenere la medesima classificazione di rifiuto urbano.

- se il rifiuto a seguito di operazione di pretrattamento mantiene la sua natura urbana può trovare applicazione il principio di autosufficienza e prossimità di cui all’art. 182-bis del D.L.vo 152/2006 c. 1, lett. a);

All'interno della documentazione integrativa depositata a Settembre 2022, il proponente ha inoltre fornito uno studio sperimentale della società RE-CORD, condotto su parea di FORSU ottenuta da processo di filtrazione e centrifugazione.

Tale studio è stato commissionato ad un soggetto terzo per avvalorare quanto asserito dal proponente, è stato condotto con test di laboratorio su un campione rappresentativo in quantitativo limitato, non avendo avuto indicazione dagli enti circa le quantità idonee a ritenersi rappresentative.

Il proponente ha inoltre specificato che non esiste impianto che, preventivamente, fin dallo stadio di autorizzazione, possa conoscere con precisione analitica le caratteristiche chimiche del rifiuto destinato all'ingresso nel proprio impianto se non quelle generali derivanti dal codice EER e che infatti in autorizzazione vengono stabiliti:

- Codice EER, che identifica univocamente l'origine del processo produttivo;
- Requisiti chimico – fisici del rifiuto in ingresso, preventivamente e periodicamente verificati dal gestore mediante analisi di omologa.

Come risulta dal parere di Arpat, le questioni relative alla provenienza ed alla qualità della parea di FORSU rimangono ad oggi irrisolte, poiché sono stati descritti solo sommariamente i trattamenti ai quali la FORSU verrebbe sottoposta negli impianti di provenienza (peraltro non noti) e non sono state fornite informazioni certe circa la fase di raccolta della FORSU (raccolta domiciliare porta a porta, raccolta da cassonetti differenziati), dalla quale dipende in buona misura la qualità chimico-fisica e merceologica della parea di FORSU che verrebbe trattata presso l'impianto in oggetto e, conseguentemente, anche dei digestati ottenuti.

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene infine che non siano discriminanti gli elementi raccolti nella sperimentazione con test di laboratorio condotto su un unico campione di parea di FORSU, in quanto non rappresentativo della variabilità dei processi che portano alla produzione del rifiuto (conferimento, raccolta e trattamento).

Relativamente alla richiesta di autorizzare l'operazione R3 per la sola fase di “introduzione della parea organica nei fermentatori” il proponente ha dichiarato che:

- la parea organica da FORSU sottoposta a riciclaggio cessa la sua qualifica di rifiuto dando origine ad un prodotto liberamente commercializzabile sul territorio dell'Unione Europea, nel rispetto dei criteri definiti dai punti da a) a d) del comma 1 dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/06;
- per quanto riguarda la qualificazione del digestato ottenuto dal trattamento del rifiuto della parea organica di FORSU e la definizione delle caratteristiche prestazionali ed ambientali, il proponente ha dichiarato:
 - di produrre un prodotto fertilizzante ai sensi del Reg. UE 2019/1009;
 - che il digestato prodotto è classificato ai sensi dell'allegato II – CMC – Categorie di materiali costituenti parte I e II del Reg. UE 2019/1009, come CMC 5 “digestato diverso da quello di colture fresche”, ottenuto attraverso digestione anaerobica di rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte.
 - che la categorie funzionali del digestato CMC5 classificate ai sensi dell'allegato I - “Categorie funzionali del prodotto («PFC») per i prodotti fertilizzanti dell'UE” del Regolamento UE 2019/1009 sono:
 - PCF1 (A) Concime organico solido
 - PFC 3 (A) Ammendante organico
 - PFC 1 (A) Concime organico liquido
 - che nel caso in cui il digestato prodotto non risponda ai requisiti del Reg. UE 2019/1009, verrà gestito come rifiuto con codice EER 190606 “Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale vegetale”, e sarà sottoposto ad operazione R10 “Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia”.
 - Il proponente dichiara anche di essere consapevole del fatto che il Reg. UE 2019/1009 entrerà in vigore su tutto il territorio dell'UE il 16 Luglio 2022 ed ha precisato e sostenuto sinteticamente che:
 - considerati i tempi necessari per concludere la presente procedura amministrativa e quelli per la realizzazione delle modifiche impiantistiche per tale data le modifiche proposte all'impianto non saranno ancora operative. Precisa inoltre che, qualora l'impianto fosse a regime prima di tale data, attenderà comunque la data del 16 Luglio 2022 prima di introdurre parea di FORSU all'interno della ricetta di alimentazione dell'impianto.
 - L'entrata in vigore del Reg UE 2019/1009 non ha abrogato il D.Lgs. 75/2010, pertanto le due normative coesistono e “la scelta della denominazione sarà esclusivamente commerciale, e l'azienda avrà davanti a sé due opzioni per la frazione solida del digestato:

- se l'azienda intenderà commercializzarlo a marchio CE farà riferimento al Reg. UE 1009/2019;
- se opererà per una sua commercializzazione esclusiva sul territorio italiano, potrà commercializzarlo come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75 del 2010.”.

Relativamente all'autorizzazione per l'operazione di recupero R10 per la gestione del digestato prodotto non conforme ai requisiti del Reg. UE 2019/1009, il proponente ha dichiarato che:

- il digestato, sia per la fase solida che per la fase liquida, verrà gestito come rifiuto, tramite operazione di recupero R10 per spandimento a beneficio dell'agricoltura;
- la verifica dell'idoneità dei terreni, seppur attività propedeutica al rilascio dell'autorizzazione R10, non è stata ancora fatta in questa prima fase “essendo la spesa rilevante”. La società ha dichiarato che, nelle fasi successive del procedimento, qualora non emergessero elementi ostativi al progetto, procederà alla caratterizzazione di tutti i terreni potenzialmente interessati allo spandimento e che l'autorizzazione R10 acquisirà la piena operatività a verifica effettuata. Relativamente a tale aspetto, nell'ambito della risposta a richiesta formulata da altra Amministrazione, il proponente ha anche dichiarato che i terreni in sua disponibilità per le operazioni di spandimento, sono riportati all'interno del Piano di Utilizzazione Agronomica 2020/20216. Detti terreni sono stati presi a riferimento anche per ipotizzare lo spandimento del “digestato” con operazione R107. In tale elaborato, sulla base dei quantitativi minimi di apporto di azoto e sostanza secca per ettaro e tenuto conto delle superfici a disposizione per lo spandimento, il proponente conclude che i terreni oggi a sua disposizione non risulterebbero sufficienti ad impiegare tutto il “digestato” prodotto nella nuova configurazione impiantistica e che pertanto, in caso di conclusione positiva del PAUR, provvederà a fornire indicazione di tutti i terreni necessari per consentire l'integrale spandimento del “digestato” prodotto. E' infine dichiarato che per lo spandimento, così come già oggi vengono osservati i dettami e le condizioni del DM 5046/2016, saranno osservate, ai sensi degli art. 92 e 112 del D.Lgs 152/06, le prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola ed i piani e programmi per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.
- Per quanto riguarda il Rapporto di Prova riportato nell'elaborato “*208 R63 caratterizzazione digestato*”, il proponente ha specificato che i risultati dell'analisi, seppur riferite ad un campione diverso dal digestato che si intende produrre nell'impianto, sono state allegate alla documentazione con lo scopo di attestare la bassissima concentrazione di microinquinanti.

Nelle integrazioni fornite a Settembre 2022, il proponente sostiene che nulla osta all'utilizzo del digestato in agricoltura ai sensi del D.Lgs 99/1992, in quanto i digestati non conformi al DM 25/02/2016 e non conformi al Reg. UE 2019/1009 possono infatti essere impiegati in agricoltura secondo i dettami del D.Lgs. 99/92, in base a quanto specificato dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. 11996 del 19/07/2018 ed evidenzia che il D.Lgs 99/1992 reca anche una serie di specifiche tutele ambientali - quali distanze da corpi idrici e altre - e che l'autorizzazione all'uso in agricoltura può essere richiesta indifferentemente dal gestore dell'azienda agricola o da terzi.

Relativamente all'applicazione al caso in oggetto della disciplina in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione (D.Lgs. 99/1992 e smi), si ritiene che trattasi di norma che presenta un campo di applicazione limitato e ben definito dalla norma stessa. Riguardo al richiamo alla lettera del MATTM prot 11996 del 19/07/2018 ed in particolare all'estrapolazione della seguente affermazione: “*la gestione del digestato qualificato come rifiuto può avvenire, se debitamente autorizzato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 99/92, relativo all'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione delle acque reflue qualora lo stesso rispetti i requisiti ivi previsti ed in particolare:*

- *non contiene sostanze pericolose;*
- *le caratteristiche del digestato prodotto dalle acque reflue industriali addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate non sono diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane;*
- *è idoneo a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;*
- *rispetta i valori limite indicati negli allegati del decreto”*,

Di tale documento, che non risulta sia stato divulgato o che sia reperibile sul web, Arpat ne ha acquisita copia integrale ed è stato valutato nella sua interezza. Evidenzia che trattasi di risposta ad un quesito vertente su un caso specifico, inerente l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale (SOA) a base di latte, che Arpat non ritiene abbia una rilevanza di orientamento generale, a meno di formale pronunciamento in merito dello stesso ministero, tale da costituire fonte di diritto.

In secondo luogo, Arpat sottolinea che la propria posizione è maturata considerando anche le peculiarità delle aree che dovrebbero essere interessate dall'attività di recupero rifiuti R10 per spandimento su suolo del

“digestato qualificato rifiuto” che, sia per vincoli (aree limitrofe ad un sito della Rete Natura 2000 e/o aree classificate vulnerabili da nitrati di origine agricola), sia per classificazione e obiettivo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei risultante dal monitoraggio periodico svolto da ARPAT, necessitano di particolari forme di tutela e azioni volte a migliorarne la qualità per raggiungere gli obiettivi normativi, anche in riferimento alle sostanze contenute nel rifiuto da spandere (nitrati ed altri nutrienti). Evidenzia a tale proposito che:

- nessuno dei corpi idrici superficiali compresi nel sottobacino del Canale Maestro della Chiana ha raggiunto nel triennio 2019-2021 l’obiettivo di stato qualitativo “Buono” previsto dal D.Lgs. 152/2006 e che tale mancato risultato è dovuto sia alla non conformità dello stato chimico che dello stato ecologico;
- Il corpo idrico sotterraneo della Chiana nel triennio di monitoraggio 2019-2021 ha mostrato stato chimico “Scarso” relativamente alla falda profonda. Anche in questo caso non risulta conseguito l’obiettivo di stato chimico “Buono” previsto dal D.Lgs. 152/2006, tant’è che tali Corpi idrici sotterranei sono formalmente classificati “A Rischio” di non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

In definitiva, Arpat conferma quanto rilevato nel precedente contributo rilasciato e non si ritiene che sussistano le condizioni per autorizzare l’attività di recupero R10”.

Relativamente alla qualificazione come Ammendante Compostato Misto del “digestato solido” ed eventualmente anche del “digestato liquido” ottenuti dal trattamento della Pura di FORSU, Arpat conferma che per la produzione di tale fertilizzante è richiesto un processo di trasformazione prevalentemente aerobico, al contrario di quello proposto dalla Società Agricola Poliziana che risulta completamente anaerobico. Ad Arpat risulta invece che i digestati costituiscano una delle matrici organiche che possono essere sottoposte a compostaggio per ottenere compost (Ammendante Compostato Misto). In definitiva, ritiene che il processo di trattamento proposto non sia adeguato per la produzione di Ammendante Compostato Misto, mancando della fase di trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione. Si sintetizzano di seguito alcuni dei riferimenti normativi, sia nazionali che comunitari, che abbiamo considerato e che avvalorano quanto sopra sostenuto:

- definizione di compostaggio contenuta nel DM 29/01/2007 (LG MTD sul trattamento meccanico biologico dei rifiuti);
- definizioni di “compost” e “compostaggio” contenute rispettivamente alle lettere ee) e qqbis) del comma 1, art. 183, del D.Lgs. 152/20064;
- modo di preparazione e componenti essenziali dell’ Ammendante Compostato Misto riportati al punto 5 della tabella in allegato 2 al D.Lgs. 75/20105;
- specifiche del CMC3 “Compost” riportate in all. 2 al Reg. UE 2019/10096.

Conferma pertanto le valutazioni ed i rilievi già espressi nel corso dell’istruttoria, fondati sui contenuti della normativa di riferimento, sia sul fronte della gestione rifiuti che della disciplina dei fertilizzanti.

ARPAT si riserva, agli esiti del PAUR in corso, di formalizzare segnalazione al Ministero competente riguardo alla legittimità dell’iscrizione al SIAN anche del fertilizzante attualmente prodotto dalla Società Agricola Poliziana, definito “Ammendante Compostato Misto”.

In merito alla qualificazione del “digestato da trattamento anaerobico” ottenuto dalla Pura di FORSU come “Ammendante Compostato Misto” ai sensi del D.Lgs. 75/10, nelle integrazioni depositate a Settembre 2022, il proponente ha dichiarato che nel D.Lgs 75/2010 è descritto chiaramente il metodo di produzione dell’Ammendante Compostato Misto ed ha specificato che:

- l’Ammendante Compostato Misto è un prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici;
- la trasformazione non deve essere necessariamente aerobica;
- ad oggi, la Società Agricola Poliziana, nel cui impianto è presente unicamente un digestore anaerobico, risulta iscritta al registro produttori fertilizzanti come produttore di Ammendante Compostato Misto.

Riguardo all’attività di recupero R1 (finalizzata all’utilizzazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica come combustibile) il proponente dichiara che le attività svolte all’interno del sito produttivo saranno:

- attività di recupero R3 del rifiuto organico mediante processo di digestione anaerobica con conseguente produzione di biogas;
- attività di recupero R1 utilizzazione del biogas prodotto come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Rispetto al DM 05/02/1998, che disciplina la produzione di biogas da fermentazione anaerobica della frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica, il proponente ha

fornito le seguenti precisazioni:

◦ Punto 2 del sub-allegato 1 all'allegato 2 del DM 05/02/1998:

- “Tipologia”: Biogas [190699].
- “Provenienza”: Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica in processi di cui al punto 15 dell'allegato 1 o da discarica.
- “Caratteristiche del gas”: Gas combustibile avente le seguenti caratteristiche: Metano min. 30% vol, H₂S max 1.5% vol , P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm³.
- “Attività e metodi di recupero”: L'utilizzazione di biogas è consentita in impianti di conversione energetica di potenza termica nominale superiore a 0,5 MW, anche integrati con il sistema di produzione del gas, con le seguenti caratteristiche:
 - a) motori fissi a combustione interna che rispettano i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume

In merito alla componente Rifiuti, ARPAT, nel contributo del 25/10/2022 relative alle integrazioni progettuali di Settembre 2022, ha valutato che rimangono irrisolti vari rilievi inerenti la gestione dei rifiuti e di quanto esita dal loro trattamento, che incidono sul piano della autorizzabilità dell'intervento proposto sia sulla valutazione dei possibili impatti sul contesto ambientale nel quale l'intervento si inserirebbe.

ARPAT evidenzia e motiva che sussistono ancora aspetti di propria competenza che non sono ancora stati chiariti o rispetto ai quali sono proposte soluzioni su cui non concorda. Le criticità emerse riguardano, in particolare:

- l'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della purea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
- la qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla purea di FORSU;
- la provenienza e qualità del rifiuto in ingresso, che sono supportati da uno studio di laboratorio eseguito su n. 1 campione di purea di FORSU e da una descrizione di massima dei pretrattamenti che la FORSU, della quale non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), subirebbe in altri impianti da ubicare in Toscana o nelle regioni limitrofe Umbria e Lazio.

Anche il settore regionale autorizzazione rifiuti fornisce una posizione conclusiva per formare la posizione del RUR (Sfavorevole) per la matrice rifiuti per le seguenti motivazioni:

- il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, e l'operazione R10 non è autorizzabile in quanto si trasformerebbe, a meno di ulteriori trattamenti, in un mero scarico sul suolo di rifiuti.

Relativamente agli altri aspetti oggetto delle integrazioni che interessano la componente rifiuti si prende atto:

- della documentazione fornita relativamente al Sistema di Gestione Aziendale, comprendente il Manuale di Gestione, la modulistica ed alcune procedure, che si ritiene adeguata per lo sviluppo del Sistema;
- della classificazione del digestato prodotto come CMC5 (digestato diverso da quello di colture fresche, alla luce della piena entrata in vigore del Reg. (UE) 2019/1009 e qualora rispetti tutte le condizioni previste dal Regolamento.

Piano di Monitoraggio e controllo

Nelle integrazioni fornite a Settembre 2022 il proponente ha revisionato il piano, recependo le indicazioni fornite da ARPAT riguardo al monitoraggio dello stato di qualità della risorsa idrica delle acque superficiali e sotterranee. I monitoraggi pertanto prevedono:

- per le acque sotterranee: frequenza di campionamento semestrale (magra/morbida), è stato integrato il protocollo analitico con i parametri Conducibilità elettrica, ione Ammonio (NH₄⁺), Nitrati (NO₃) e Nitriti (NO₂), Cloruri (Cl), Solfati (SO₄), Fe, Mn, As, Idrocarburi totali (espressi come n-esano); ed eliminati i parametri Colore, Materiali grossolani, Azoto totale, Idrocarburi;
- per le acque superficiali: è previsto un punto di monitoraggio presso il fosso di Moscatello prima dell'immissione nel Canale Maestro della Chiana. Il monitoraggio è stato esteso al parametro Fosforo totale, ione Ammonio (NH₄⁺), Nitrati (NO₃) e Ossigeno disciolto (valore assoluto e %saturazione), ai fini del calcolo dell'indice LIMeco; il parametro idrocarburi è da intendersi come Idrocarburi totali (espressi come n-esano);
- è inoltre previsto un monitoraggio della qualità del “digestato” liquido contenuto nel bacino di stoccaggio, prevedendo analisi semestrali sui seguenti parametri: ione Conducibilità elettrica, Ammonio

- (NH4+), Nitrati (NO3) e Nitriti (NO2), Cloruri (Cl), Solfati (SO4), Fosforo totale, BOD, COD, e TOC;
- nel monitoraggio scarichi idrici è stata inclusa anche la determinazione della concentrazione dei parametri azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso;
 - nel monitoraggio del biogas e delle emissioni in atmosfera sono state accolte le richieste di ARPAT.

Il proponente ha fornito la Planimetria Punti Campionamento, senza però specificare i metodi di analisi per i campioni di acque sotterranee e superficiali e dei campioni di terreno.

Aspetti socio-economici

In merito al possibile impatto che il progetto potrebbe avere a livello socio economico, si ricorda che trattasi di una modifica gestionale ad impianto esistente, e pertanto si ritengono tali impatti trascurabili.

Il proponente dichiara inoltre che le modifiche proposte potrebbero consentire una crescita economica o quantomeno un risparmio economico per la pubblica amministrazione non dovendo conferire fuori regione una quota parte della FORSU.

OSSERVAZIONI

Nel corso del procedimento sono pervenute in totale n. 6 osservazioni da parte del pubblico. Si riporta la tabella riepilogativa:

N	Nome	Data arrivo	Protocollo
1	WWF Perugia	01/02/2022	40360
2	Comitato Pozzuolo Green	14/02/2022	56869
3	Gruppo di cittadini	11/03/2022	100955
4	Circolo Legambiente Terra e Pace APS	03/05/2022	179474
	Associazione Montepulciano Terra Nostra		
	Comitato A.Ri.A. - Chiusi		
	Comitato Pozzuolo Green		
	WWF sez . Perugia		
5	Circolo Legambiente Terra e Pace APS	03/05/2022	179479
	Associazione Montepulciano Terra Nostra		
	Comitato A.Ri.A. - Chiusi		
	Comitato Pozzuolo Green		
	WWF sez . Perugia		
6	un cittadino	16/05/2022	199100
7	Circolo Legambiente Terra e Pace	08/08/2022	312585

Le ulteriori osservazioni pervenute sono messe a disposizione della Conferenza dei Servizi odierna e vengono riassunte nelle parti essenziali come di seguito:

Oss. n.1: l'area oggetto d'intervento è interessata dai criteri escludenti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato IV al "Piano Regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati" (PRB) e, pertanto, l'area risulta non idonea alla localizzazione della nuova attività di gestione rifiuti e non può essere rilasciato alcun titolo abilitativo alla nuova attività di gestione/trattamento rifiuti, in area agricola, urbanisticamente non compatibile. L'osservante riporta le Sentenze del Consiglio di Stato (n. 5841 del 11/10/2018) e del TAR Umbria (n. 327 del 10 maggio 2021), che escludono la possibilità di effettuare variante urbanistica automatica ai sensi dell'art. 208 D.lgs. 152/2006 per gli impianti preesistenti. Viene inoltre riportata la sentenza n. 1314 del

13/06/2006 della Cassazione Penale, Sezione VI, riguardo l'impossibilità del rilascio di autorizzazioni di impianti produttivi in zona agricola senza una variante urbanistica.

L'osservante ritiene inoltre inammissibile l'uso agronomico del digestato ricavato da rifiuti e manifesta preoccupazione per l'eventuale diffusione di odori molesti dovuti allo spandimento del digestato a danno dei vicini ricettori sensibili (R1, R2, R3) e dei centri abitati di Laviano e Cozzano. Sempre in riferimento alle emissioni in atmosfera, non risulta eseguito uno studio dell'impatto indotto dal traffico veicolare relativamente agli inquinanti contenuti nei gas di scarico degli automezzi.

L'osservante lamenta la carenza di alcune valutazioni effettuate in merito al rumore prodotto dallo stabilimento e diffida la Regione Toscana e tutti gli altri Enti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, a non rilasciare pareri positivi né il provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue che:

- in merito ai criteri escludenti del PRB *“L'argomento è già stato ampiamente trattato all'interno della documentazione inviata. All'interno dei documenti è possibile reperire anche specifico parere legale”*;
- sull'uso agronomico del digestato *“Per quanto riguarda l'utilizzo agronomico del digestato l'ammissibilità è stabilita per legge. Per la valutazione di impatto odorigeno sono state effettuate valutazioni previsionali mediante adeguati modelli che dimostrano come l'impatto odorigeno sia nullo. Identico discorso per il rumore”*;

La Conferenza ritiene che in base all'istruttoria svolta:

- concorda con il proponente in merito ai criteri escludenti del PRB, che possono ritenersi superati, in quanto per il criterio n.1 il Comune di Montepulciano ha verificato che nel Piano Strutturale vigente, la invariante relativa alla *“Rete dei canali scolanti”* non è più presente, per il criterio n.2 il proponente ha presentato una specifica relazione idrologico-idraulica ed il Comune di Montepulciano ha valutato la conformità dell'intervento alla L.R. 41/2018. Poiché è stato superato il criterio n.2, risulta superato anche il criterio n.3 e pertanto l'intervento proposto risulta coerente con il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche.
- si concorda con il proponente in merito alla variante urbanistica il Comune di Montepulciano ha valutato di non dover disporre di varianti, in quanto l'art.12 comma 7 del D.lgs 387/2003 prevede la possibilità di ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici ammettendo, quindi, la conformità dell'intervento alla pianificazione comunale vigente (PS e PO conformati al PIT-PPR).
- non concorda con il proponente in merito all'uso agronomico del digestato ricavato da rifiuti, il competente settore Autorizzazioni Rifiuti, ha ritenuto non autorizzabile tale impiego (R10). Anche ARPAT concorda con tale posizione e sottolinea la delicatezza dell'area che dovrebbe essere oggetto di spandimento a beneficio dell'agricoltura, vulnerabile ai nitrati e caratterizzata da corpi idrici superficiali e sotterranei che non hanno raggiunto lo stato qualitativo *“buono”* previsto dal D.Lgs 152/2006.
- concorda con il proponente in merito alla non sussistenza dell'impatto odorigeno; nel corso del procedimento è stato presentato uno specifico documento previsionale di diffusione degli odori che è stato valutato positivamente, e sono state formulate specifiche prescrizioni sul piano di controllo e manutenzione del Biofiltro E2.
- concorda con il proponente anche in merito al rumore generato dallo stabilimento, per cui è stato presentato uno specifico studio di impatto acustico, valutato positivamente da ARPAT.

Oss. n.2: l'associazione ritiene il progetto inaccettabile e dannoso per l'equilibrio ambientale dell'area, già compromesso, per la qualità della vita dei cittadini residenti, per il danno economico di attività turistiche e aziende agricole. In particolare gli osservanti richiamano alcune problematiche legate all'impianto esistente, quali: allagamenti avvenuti in prossimità dell'impianto con elevato pericolo di contaminazione della falda acquifera, presenza di uccelli provenienti dal lago di Montepulciano che si nutrono del digestato prodotto dall'impianto, la mancata piantumazione di alberi nel perimetro dello stabilimento, le emissioni odorigene dell'impianto.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue che:

- sui rischi idraulici dell'area *“Per quanto concerne gli eventuali rischi idraulici l'argomento è oggetto di specifiche relazioni specialistiche allegata alla documentazione inviata”*;
- in merito alla possibile presenza di uccelli provenienti dal lago di Montepulciano che si nutrono del digestato prodotto dall'impianto che *“Il digestato è periodicamente oggetto di analisi chimiche a conferma dell'idoneità all'uso specifico, Il digestato è pastorizzato prima del suo deposito in stoccaggio. Pertanto, non presenta nessun rischio microbiologico”*;

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente in merito ai rischi idraulici ed alla non

sussistenza del rischio biologico per gli uccelli dell'area. Si ricorda inoltre che il progetto è stato valutato positivamente dal competente Settore Tutela della Natura e del Mare, che ha escluso incidenze negative sul SIC Lago di Montepulciano.

In merito a possibili danni economici del progetto sulle attività turistiche e aziende agricole, si ritiene che la realizzazione di modifiche gestionali ad un impianto già esistente non possa generare un danno economico all'area.

Oss. n.3: il gruppo di cittadini richiama le stesse tematiche riportate nell'osservazione n.1, redatte dallo stesso Avvocato.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha rimandato alla controdeduzione fornita all'osservazione 1.

La Conferenza ritiene che in base all'istruttoria svolta di controdedurre analogamente a quanto riportato per l'Osservazione 1.

Oss. n.4: le associazioni osservanti richiamano la ricchezza dell'avifauna contenuta nel SIR Lago di Montepulciano e ritiene motivo di minaccia oggettiva all'integrità di tutto il sito la possibilità che nei terreni adiacenti e contigui al SIC, SIR, ZPS Lago di Montepulciano possa essere sparso digestato liquido derivante dalla FORSU. L'osservazione riporta preoccupazioni circa la provenienza e tracciabilità della FORSU in ingresso allo stabilimento e perplessità circa la reale necessità di un impianto come quello proposto, a fronte della raccolta domestica di rifiuti organici dell'ATO Toscana Sud, ove sono già stati autorizzati diversi impianti simili. Gli osservanti fanno alcune considerazioni circa il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) ed il Piano di concimazione presentati, ritenendo infondati dal punto di vista giuridico i presupposti del progetto. Richiamano inoltre la problematica del rischio di contaminazione batterica derivante dal processo anaerobico, che può generare un rischio biologico qualora il digestato sia utilizzato come fertilizzante e delle contaminazioni dovuta da degradazione di pesticidi e PCB presenti negli scarti domestici. Per tali motivi gli osservanti richiedono un controllo postumo svolto da un ente certificatore terzo.

Altre tematiche trattate sono il consumo idrico dell'impianto e le emissioni in atmosfera di composti organici volatili (COV), per i quali il proponente non ha condotto sufficienti studi e non ha dettagliato le tecniche per la loro riduzione. Sempre relativamente alle emissioni in aria gli osservanti manifestano preoccupazione per ciò che deriva dalla combustione, tra cui la formaldeide, che per gli impianti come quello in oggetto, non ha un limite stabilito da normativa. Vengono anche affrontate le tematiche del disagio sociale provocato dall'impianto e stilato un elenco di elementi da approfondire, oltre alle già richiamate problematiche sulla variante urbanistica, pericolosità idraulica e lamentata la presenza di una relazione geologica datata 2008.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue: *“Allegata alla documentazione è possibile reperire Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA) specifica per le aree citate.*

Per quanto concerne l'ipotetica contaminazione batterica evidenziamo che il digestato risulta pastorizzato.”

Il proponente inoltre allega il *position paper* di legambiente nazionale dove viene trattato specificatamente l'argomento, con approfondimenti sui quesiti pubblicati nella specifica pagina *"unfake news"*

“la produzione di biogas/biometano è fonte di emissioni inquinanti?”, “produrre biogas/biometano è fonte di odori sgradevoli?”, “il biometano è fonte di sviluppo di batteri patogeni, ad esempio clostridi, nel digestato?”.

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente, evidenziando come la valutazione di non incidenza sui siti della Rete Natura 2000 sia stata confermata dal competente Settore regionale in materia.

In merito alla provenienza e tracciabilità della FORSU in ingresso allo stabilimento, si condividono le preoccupazioni dell'osservante, in quanto permangono incertezze sulla provenienza e qualità del rifiuto in ingresso dal momento che non è nota l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati), il prodotto potrebbe subire ulteriori trattamenti in impianti in Regione Toscana, Umbria e Lazio, e che il rapporto di prova che il proponente ha fornito si basa su un solo campione di purea di FORSU.

In merito al Piano di Utilizzazione Agronomica si rimanda alle considerazioni già fatte per l'Osservazione n.1.

Oss. n.5: ad integrazione della Osservazione n.4 il gruppo di associazioni aggiunge alcuni elementi in merito alla variante urbanistica, il rischio di alluvioni e relazione geologica.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto come segue: *“Per quanto concerne gli eventuali rischi idraulici l'argomento è oggetto di specifiche relazioni specialistiche allegare alla documentazione*

inviata.”

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente, aggiungendo che la relazione idrologico-idraulica è stata valutata positivamente dal Comune di Montepulciano.

Oss. n.6: l'osservante informa che l'area oggetto dell'intervento è già stata oggetto di diffida e di un esposto per le emissioni odorigene e che il progetto in essere può solo aggravare la situazione, vista la vicinanza (400 m) di strutture ricettive. Viene inoltre sottolineata l'incoerenza con la pianificazione comunale, volta a zonizzare le attività produttive.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha risposto che *“Non si è a conoscenza dell'evento menzionato. Si evidenzia però che l'impianto sarà oggetto di importanti modifiche strutturali, tra cui il confinamento dell'area ritiro biomasse che sarà servita da impianto di abbattimento odori (biofiltro).”*

La Conferenza condivide le controdeduzioni del proponente, aggiungendo che lo studio sulle emissioni odorigene è stato valutato positivamente da ARPAT e pertanto non si ritiene che esse possano generare problematiche di maleodoranze per le strutture ricettive.

In merito alla coerenza con gli strumenti di pianificazione comunale, si rimanda alla specifica valutazione del Comune di Montepulciano, che ha ritenuto l'intervento coerente e di non necessitare di specifica variante urbanistica, in quanto compatibile con la zonizzazione agricola, in cui l'azienda è localizzata.

Oss. n.7: l'Associazione chiede chiarezza in merito alla provenienza, tracciabilità, e certificazione della FORSU in ingresso all'impianto. In merito alla necessità o meno di effettuare una variazione urbanistica, riporta alcuni stralci della discussione avvenuta tra settori regionali e Comune di Montepulciano in occasione della seconda seduta di Conferenza di Servizi, e ritiene che la posizione del Comune a non voler effettuare la variante non sia coerente con la variazione di tipologia di materia in ingresso allo stabilimento. Il proponente sostiene inoltre che, contrariamente a quanto indicato nello Studio di Incidenza, l'impianto si trovi a meno di 1 Km dal SIR lago di Montepulciano ed invita a considerare la Riserva Regionale del Lago di Montepulciano un UNICUM imprescindibilmente con il lago di Chiusi ed il Canale Maestro della Chiana, perché questi elementi sono il risultato di un unico progetto che ha portato alla formazione di aree di grandissimo valore ambientale ed ecosistemico intimamente legate da processi idrici e da corridoi ecologici. L'osservante solleva inoltre perplessità circa la gestione dell'approvvigionamento della FORSU da parte del progetto in oggetto, che potrebbe sottrarre tale materia ad impianti convenzionati dalla ATO Toscana sud. In relazione al Regolamento UE 2019/1009 sui Fertilizzanti l'Associazione sostiene che dalla documentazione agli atti risulta che il regolamento a cui il proponente si appella per definire il digestato un fertilizzante, non viene rispettato poiché il materiale proveniente da coltura fresche (ma anche da scarti di allevamenti) e la parea di FORSU si andranno a miscelare prima di passare nel processo di anaerobiosi. L'osservante chiede inoltre chiarezza in merito alla definizione del processo produttivo, in quanto ritiene che i processi di pastorizzazione ed igienizzazione siano stati confusi, e che prevedere la sola igienizzazione del digestato non sia sufficiente ad eliminare il *Clostridium botulinum*, molto comune nei derivati animali e nella FORSU.

Il Proponente, con nota del 21/10/2022, ha controdedotto che: *“Si rimanda a quanto precedentemente inviato. Per quanto concerne l'ipotetica problematica legata alla presenza di Clostridium si rimanda a quanto riportato sul sito di Legambiente.”*

La Conferenza rimanda alle considerazioni già fatte in merito alla provenienza, tracciabilità, e certificazione della FORSU in ingresso all'impianto ed alle altre problematiche sollevate.

ESITI DELL'ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

Dopo ampia e approfondita disamina e discussione sugli elementi emersi nel corso del procedimento e di quanto analizzato nel corso dell'odierna riunione, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti nonché di quelli espressi in conferenza, i presenti rilevano che non sono emersi elementi che consentano di superare le problematiche e gli elementi ostativi già rappresentati al proponente in occasione della richiesta di integrazioni del 29/04/2021 e di quelli ulteriori emersi nel corso delle precedenti riunioni della Conferenza dei Servizi. Sono inoltre intervenuti i pareri non favorevoli di Arpat e del Settore regionale Autorizzazione Rifiuti.

Inoltre, Arpat, evidenzia che l'intervento proposto si inserisce in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, come

risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale “zona vulnerabile da nitrati” e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. Ritiene che tale aspetto sia rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto.

Preso atto che il Proponente ha formulato richiesta di un breve periodo sospensivo dei lavori della Conferenza per definire la propria posizione in merito allo sviluppo di un'eventuale soluzione alternativa all'operazione R10 dell'effluente finale.

A tale proposito il Responsabile dell'Area Urbanistica/Edilizia Privata del Comune di Montepulciano, ritiene opportuno di non procedere ad rigetto dell'istanza, ma di sospendere le attività della Conferenza richiedendo al Proponente entro non oltre 10 giorni di esprimersi circa la disponibilità a modificare/adequare il progetto di suo interesse alle risultanze istruttorie fin qui maturate e di impegnarsi ad inviare in un tempo congruo da definirsi la documentazione relativa.

Nel merito considerato che:

- un'eventuale diversa soluzione progettuale con conseguente deposito di ulteriore documentazione richiederebbe lo svolgimento di una nuova istruttoria con tempi non compatibili con quelli del procedimento;
- è compatibile con i tempi di controdeduzione dettati dall'art. 10bis della L. 241/90, la proposta di una soluzione alternativa che non comporti modifiche progettuali;
- già sono state concesse reiterate proroghe dei termini del procedimento al fine di consentire integrazioni volontarie da parte del proponente per il superamento di criticità che tutt'oggi continuano a permanere.

Per quanto sopra premesso e esposto ed alla luce di tutte le informazioni acquisite nell'ambito dell'odierna seduta

LA CONFERENZA DI SERVIZI

rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame, in considerazione dei seguenti elementi ostativi:

- il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, e l'operazione R10 non è autorizzabile in quanto si trasformerebbe, a meno di ulteriori trattamenti, in un mero scarico sul suolo di rifiuti. In particolare, non è autorizzabile l'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;
- non è corretta la qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;
- non è ben definita l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati) e conseguente qualità del rifiuto in ingresso all'impianto;
- permangono forti perplessità in esito alle soluzioni/indicazioni fornite dal proponente per il superamento delle criticità legate anche alla diffusione di odori molesti ed alla tutela delle fonti di approvvigionamento idropotabile ad uso degli immobili ricadenti nell'area non serviti da pubblico acquedotto.

Anche al superamento dei suddetti motivi ostativi, la documentazione risulta carente di quanto segue:

- non sono corretti i limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile;
- in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMcC), il progetto risulta ancora carente di precisazioni riguardo ai metodi di analisi utilizzati per i campioni di digestato, acque sotterranee e superficiali e terreno e di un elaborato grafico indicante i punti di campionamento.

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 10 bis del D.lgs 152/2006, per i procedimenti di VIA sulle tipologie progettuali elencate nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come il procedimento in oggetto, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma che tale istituto è, ad oggi, ancora in vigore per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi ricompresi nel presente procedimento;

La Conferenza dà quindi, a maggioranza - con esclusione del Comune di Montepulciano -, mandato al settore VIA-VAS di procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90 relativamente alla conclusione del procedimento di PAUR.

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 14:35 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 16 novembre 2022

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Sandro Garro (Settore Autorizzazione Rifiuti)	Firmato digitalmente
Cesare Fagotti (Arpat)	Firmato digitalmente
Silvia Cappelli (ASL)	Firmato digitalmente
Massimo Bertone (Comune di Montepulciano)	Firmato digitalmente
Francesco Paparoni (Comune di Montepulciano)	Firmato digitalmente

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(firmato digitalmente)



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Riunione del 25/01/2023

Oggetto: PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, relativo al “Progetto per il recupero di parea organica mediante produzione di biogas per la produzione di energia elettrica e termica”, ubicato in Loc. Fornacelle SP 454 km 12, nel Comune di Montepulciano (SI).

Proponente: Società Agricola Poliziana Srl.

Il giorno 25 Gennaio 2023 alle ore 10.10 presso il Settore VIA – in modalità videoconferenza – la Responsabile del Settore VIA VAS Arch. Carla Chiodini apre la quarta riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 con nota Prot. 0501564 del 23/12/2022 ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'esame dell'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Montepulciano, Provincia di Siena, Unione di Comuni Valdichiana Senese, Comune di Castiglion del Lago (PG), Provincia di Perugia, Regione Umbria – Sez. Valutazione Impatto Ambientale, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT, ASL Toscana sud-est, IRPET, Autorità idrica Toscana, Nuove Acque S.p.A., Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Siena, Ministero dello Sviluppo economico - Ispettorato Territoriale per la Toscana e i seguenti Settori regionali: Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Settore Tutela acqua, territorio e costa, Settore Viabilità Regionale Ambiti Arezzo Siena e Grosseto, programmazione risanamento acustico, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio, Settore Forestazione. Agroambiente, e Settore Attività di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole;

è stato altresì convocato il proponente Società Agricola Poliziana Srl, ai sensi della L. 241/1990;

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico.

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Comune di Montepulciano	Massimo Bertone , Francesco Paparoni	Responsabili
Arpat	Cesare Fagotti	Responsabile
Settore Autorizzazione Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente, Società Agricola Poliziana Srl Omar Pellegrini e

come consulenti: Claudio Orsi e Alberto Benedetti;

Sono, infine, presenti i funzionari Elisa Innocenti e Alessio Nenti per il Settore VIA.

La Responsabile chiede al Proponente di uscire dalla Conferenza per collegarsi nuovamente alle ore 10.50.

La Responsabile del Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato all'esame dell'istanza di PAUR comprensiva, oltre che della valutazione della compatibilità del progetto in esame, dell'acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi ricompresi nel PAUR, riportate nella successiva tabella.

Titolo abilitativo	Soggetto che rilascia il titolo abilitativo
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi del Titolo III-bis Parte II Dlgs. 152/06 comprendente: autorizzazione alle emissioni in atmosfera, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione agli scarichi	Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Rifiuti
Rinnovo dell'Autorizzazione Unica energetica a seguito di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del Dlgs. 387/2003	Regione Toscana – Settore Servizi pubblici locali, Energia e Inquinamento Atmosferico
Permesso a costruire DPR 380/01 e LR 65/14	Comune di Montepulciano
Concessione di acque sotterranee tramite pozzo	Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

SINTESI DEI LAVORI DELLA CONFERENZA IN CORSO

Si richiama integralmente il verbale della precedente seduta di Conferenza dei Servizi del 16/11/2022 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in esso richiamati.

Si ricorda che nel corso della precedente seduta di Conferenza dei Servizi è emerso che:

“...non sussistano le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR, in accoglimento dell'istanza in esame, in considerazione dei seguenti elementi ostativi:

- *il digestato liquido non è conforme al Reg. UE 1009/2019, e l'operazione R10 non è autorizzabile in quanto si trasformerebbe, a meno di ulteriori trattamenti, in un mero scarico sul suolo di rifiuti. In particolare, non è autorizzabile l'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti;*
- *non è corretta la qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU;*
- *non è ben definita l'origine (raccolta domiciliare porta a porta e/o raccolta da cassonetti differenziati) e conseguente qualità del rifiuto in ingresso all'impianto;*
- *permangono forti perplessità in esito alle soluzioni/indicazioni fornite dal proponente per il superamento delle criticità legate anche alla diffusione di odori molesti ed alla tutela delle fonti di approvvigionamento idropotabile ad uso degli immobili ricadenti nell'area non serviti da pubblico acquedotto.*

Anche al superamento dei suddetti motivi ostativi, sono comunque state rilevate le seguenti carenze nella documentazione presentata:

- *non sono corretti i limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile;*
- *in merito al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC), il progetto risulta ancora carente di precisazioni riguardo ai metodi di analisi utilizzati per i campioni di digestato, acque sotterranee e superficiali e terreno e di un elaborato grafico indicante i punti di campionamento.*

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 10 bis del D.lgs 152/2006, per i procedimenti di VIA sulle tipologie progettuali elencate nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come il procedimento in oggetto, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma che tale istituto è, ad oggi, ancora in vigore per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi ricompresi nel presente procedimento, la Conferenza ha quindi a maggioranza - con esclusione del Comune di Montepulciano - dato mandato al settore VIA-VAS di procedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L.241/90 relativamente alla conclusione del procedimento...".

AGGIORNAMENTO SUL PROCEDIMENTO

in data 25/11/2022 (Prot. 0457423) il Settore VIA-VAS, alla luce delle conclusioni della terza seduta di Conferenza di servizi, ha inviato al proponente una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, invitandolo a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni;

in data 05/12/2022, con nota prot. 0471935, il proponente ha depositato le proprie memorie/osservazioni in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

a seguito della nota Prot. 0482126 del 13/12/2022 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sulle suddette memorie/osservazioni del Proponente, sono stati acquisiti i pareri di: Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana sud est (Prot. 0487526 del 16/12/2022), Comune di Montepulciano – area Urbanistica/Edilizia (Prot. 0492723 del 20/12/2022), nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. 0498767 del 22/12/2022) e dei seguenti Settori regionali: Settore Autorizzazioni rifiuti (Prot. 0494706 del 20/12/2022 e prot. 0030122 del 18/01/2023), Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (Prot. 0493150 del 20/12/2022) e Settore Autorità di gestione FEASR (Prot. 0498785 del 22/12/2022);

con nota Prot. 0501564 del 23/12/2022 il Settore VIA ha convocato in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990 la quarta riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), in modalità videoconferenza ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto;

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

ULTERIORI PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- Settore Autorità di gestione FEASR: con parere prot. n. 0498785 del 22/12/2022 conferma il precedente parere del 21/06/2022.

- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici: con parere prot. 0493150 del 20/12/2022, conferma i precedenti contributi tecnici redatti e inviati.

- Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana sud est: con parere prot. 0487526 del 16/12/2022, conferma i precedenti pareri segnalando come fossero già state espresse perplessità in ordine alla possibile diffusione di odori molesti ed alla tutela delle acque sotterranee che possono essere destinate ad usi idropotabili in una zona non servita da pubblici acquedotti.

- Comune di Montepulciano area Urbanistica/Edilizia: con parere prot. n. 0492723 del 20/12/2022, alla luce delle Osservazioni del proponente, suggerisce l'opportunità di riaprire le procedure di valutazione da parte della Conferenza. In particolare nel proprio contributo riporta che:

"... - Premessa sull'andamento della Conferenza di servizi

Le considerazioni indicate in questa parte delle osservazioni avanzate dalla Soc. Agr. Poliziana srl, appaiono degne di nota.

Le criticità segnalate su alcuni passaggi procedurali e su alcune modalità di formulazione del parere di Conferenza, sollevano dubbi anche nel Servizio che scrive.

Ciò induce a suggerire l'opportunità se non la necessità di acconsentire alla riapertura delle procedure di valutazione da parte della Conferenza.

- Punti dal n. 1 al n. 4

Le osservazioni si riferiscono ad aspetti non di competenza del Servizio che scrive e su cui non ci si esprime in ragione di ciò.

- Punto n. 5

Si rimarca la necessità di valutare se questo passaggio formale contestato, possa oppure no invalidare il parere della Conferenza e se la riapertura dei suoi lavori possa essere la modalità di recupero di questa eventuale criticità, se fondata...".

- ARPAT: con parere prot. n. 0498767 del 22/12/2022, riporta che non emergono nelle Osservazioni presentate, aspetti tali da rendere opportuna una revisione della propria posizione e conferma integralmente il precedente contributo del 25/10/2022. In particolare nel proprio contributo riporta che:

"... In riferimento alla Vs richiesta di contributo prot. n. 482126 del 13/12/2022 (in atti ARPAT prot. n. 96322 del 13/12/2022), è stata esaminata la memoria fornita dal Proponente a seguito degli esiti dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi convocata per valutare l'istanza in oggetto.

Dall'esame dei contenuti della memoria non sono emersi, per gli aspetti di nostra competenza, elementi tali da rendere opportuna la revisione della posizione espressa da ARPAT nell'ambito del procedimento ed in particolare nell'ultimo contributo reso con prot. n. 82128 del 25/10/2022, che pertanto confermiamo integralmente."

- Settore Autorizzazione Rifiuti: con contributo prot. n. 0494706 del 20/12/2022 riporta che: *"... Vista che la nota fornita dal proponente, per quanto riguarda l'attività di recupero R10 del digestato liquido, non aggiunge nessun nuovo contenuto da esaminare ma conferma quanto già in precedenza depositato e valutato da tutti gli enti competenti in sede di conferenza dei servizi del 16.11.2022, citando nuovamente la comunicazione prot. 11996 del 19/07/2018 che questo Settore ha già valutato specifica per il caso cui si riferiva e non applicabile al caso in esame, si confermano le conclusioni in precedenza espresse."*

Con successivo contributo prot. n. 0030122 del 18/01/2023, ad integrazione di quanto già trasmesso in merito alla rivalutazione degli aspetti segnalati dal Settore Autorizzazione Rifiuti, fornisce un'analisi di dettaglio dei punti della nota trasmessa dal proponente in risposta alla comunicazione 10bis, ritenendo, in conclusione, non superati i motivi ostativi comunicati al proponente e quindi la conseguente conclusione negativa dell'istanza presentata.

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE

Si richiama l'elenco della documentazione riportata nel verbale della CdS del 16/11/2022, alla quale si è aggiunto il documento delle Osservazioni art.10 bis presentate dal proponente in data 05/12/2022 prot. 0471935.

ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE

In merito all'istruttoria interdisciplinare ai fini VIA, si richiama integralmente quanto riportato nel verbale della CdS del 16/11/2022 da pag. 10 a pag. 27.

Con il documento depositato dal proponente il 05/12/2022 in risposta alla comunicazione ex art. 10 bis L 241/90, il proponente contesta le conclusioni della terza seduta di Conferenza di Servizi, in particolare lamenta che :

- i motivi ostativi rappresentati sono una novità rispetto ai lavori precedenti e non è stato possibile fornire chiarimenti, in particolare riguardo alla diffusione di odori molesti ed alla tutela di fonti di approvvigionamento idropotabile ad uso degli immobili ricadenti nell'area;
- non sono state individuate soluzioni alternative come indicato nella L. 241/90;
- non è stata conclusa la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento.

Sempre all'interno dello stesso documento, entrando nel merito delle questioni tecniche sollevate evidenzia i seguenti cinque punti:

1. sull'attività di recupero R10 del digestato liquido: ritiene che i digestati non conformi al DM 25/02/2016 ed al Reg. UE 2019-1009 possano comunque essere impiegati in agricoltura, se rispettosi dei limiti imposti dal D.Lgs 99/92 e ritiene che la CdS non abbia preso una posizione in merito alla

tabella di confronto dei parametri analitici del digestato attuale della Az. Agricola, del digestato analizzato in laboratorio ed ottenuto da parea di FORSU conforme ai limiti del D.Lgs 99/92 ed i valori limite del DM 25 febbraio 2016. Ritene inoltre che la CdS avrebbe dovuto porre uno specifico quesito al Ministero dell'Ambiente;

2. sulla qualificazione del digestato solido: ritiene che il digestato solido possa essere qualificato come ammendante compostato misto ai sensi del D.Lgs 75/2010 e che, in ogni caso, non possa costituire motivo ostativo al rilascio del PAUR poiché è un prodotto commercializzabile sulla base delle definizioni del Reg. UE 1009-2019;
3. sull'origine del rifiuto (FORSU) in ingresso all'impianto: nell'impossibilità di conoscere analiticamente la composizione della FORSU in ingresso, il proponente ritiene che avrebbe potuto essere autorizzata con prescrizioni sull'origine (porta a porta) e parametri chimico fisici;
4. sulla diffusione di odori molesti: ricorda che, nel corso del procedimento, il documento previsionale sulla diffusione di emissioni odorigene è stato valutato positivamente e sono state formulate specifiche prescrizioni in merito;
5. sulla carezza documentale: sostiene che la fissazione dei limiti di emissione in atmosfera e la determinazione dei metodi analitici dei campioni di digestato e delle acque, spetta all'Autorità competente e non al proponente.

In base alle suddette motivazioni il proponente ritiene accoglibile la domanda di PAUR oggetto del presente procedimento, non fondati i motivi ostativi e ne chiede l'accoglimento.

ESITI DELL'ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE AI FINI DELLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE (VIA)

In merito alle osservazioni sopra sintetizzate presentate dal proponente a seguito della comunicazione art.10 bis L 241/90, occorre rilevare che il proponente non ha presentato soluzioni alternative finalizzate alla risoluzione dei motivi ostativi emersi nel corso della conferenza stessa, ma si sia limitato a confermare le proprie interpretazioni, riferite per lo più a questioni di ambito autorizzativo.

La documentazione, infatti, non contiene proposte di modifiche progettuali, eventuali stralci di parti critiche del progetto o elementi conoscitivi utili ai fini della valutazione di impatto ambientale del progetto proposto, tali da poter motivare l'eventuale superamento dei motivi ostativi già rappresentati dalla Conferenza; a tal proposito si richiamano, nello specifico, le considerazioni relative alle diverse componenti ambientali riportate nel Verbale della terza riunione di Conferenza di Servizi del 16/11/2022:

- relativamente alla componente "Acque e Scarichi": *"l'intervento proposto si inserirebbe in un contesto ambientale che presenta criticità per quanto concerne la qualità e la vulnerabilità delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee, come risulta dalla classificazione della zona del canale Maestro della Chiana quale "zona vulnerabile da nitrati" e come è testimoniato dal mancato conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa sia per i Corpi idrici sotterranei (falda superficiale e profonda) sia per i Corpi idrici superficiali, alla luce dagli esiti del monitoraggio qualitativo svolto da ARPAT. La stessa Agenzia ritiene che tale aspetto sia rilevante al fine della valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento, considerato che gli effluenti del trattamento verrebbero utilizzati in terreni ubicati nell'areale suddetto"*;
- relativamente alla componente "Rifiuti": *"le questioni relative alla provenienza ed alla qualità della parea di FORSU rimangono ad oggi irrisolte, poiché sono stati descritti solo sommariamente i trattamenti ai quali la FORSU verrebbe sottoposta negli impianti di provenienza (peraltro non noti) e non sono state fornite informazioni certe circa la fase di raccolta della FORSU (raccolta domiciliare porta a porta, raccolta da cassonetti differenziati), dalla quale dipende in buona misura la qualità chimico-fisica e merceologica della parea di FORSU che verrebbe trattata presso l'impianto in oggetto e, conseguentemente, anche dei digestati ottenuti"*;
- sempre relativamente alla componente "Rifiuti", in merito alla prevista operazione di recupero R10 per la gestione del digestato prodotto, è necessario considerare la *"peculiarità delle aree che dovrebbero essere interessate all'attività di spandimento su suolo del "digestato qualificato rifiuto" che, sia per vincoli (aree limitrofe ad un sito della Rete Natura 2000 e/o aree classificate vulnerabili da nitrati di origine agricola), sia per classificazione e obiettivo stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei risultante dal monitoraggio periodico svolto da ARPAT, necessitano di particolari forme di tutela e azioni volte a migliorarne la qualità per raggiungere gli obiettivi normativi, anche in riferimento alle sostanze contenute nel rifiuto da spandere (nitrati ed altri nutrienti)"*;

Inoltre, da valutazioni tecniche riportate nei contributi pervenuti sulle memorie presentate a seguito della comunicazione art.10 bis L. 241/90, ma che riguardano aspetti utili ai fini della compatibilità ambientale, per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute pubblica, la Azienda USL nel proprio contributo ricorda come fossero già state espresse perplessità in ordine alla possibile diffusione di odori molesti ed alla tutela delle acque sotterranee, potenzialmente destinate ad usi idropotabili in una zona non servita da pubblici acquedotti.

Alla luce della mancata risoluzione delle criticità segnalate relativamente alla gestione dei rifiuti e di quanto esita dal loro trattamento, non sono chiaramente prevedibili i possibili impatti sul fragile contesto ambientale nel quale l'intervento si colloca.

Dopo ampia e approfondita disamina e discussione sugli elementi emersi nel corso del procedimento e di quanto analizzato nel corso dell'odierna riunione, sulla base dei pareri e contributi tecnici pervenuti nonché di quelli espressi in conferenza, i presenti, per le considerazioni e motivazioni formulate nel corso dell'istruttoria condotta e come documentata, concludono che non è possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulle componenti ambientali "suolo e sottosuolo" e "acque superficiali e sotterranee".

Pertanto, anche in attuazione del principio di precauzione di cui all'art.301, c. 1 del D.Lgs. 152/2006 "*In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione*", la Conferenza perviene alla conclusione che non vi siano i presupposti per una pronuncia positiva di compatibilità ambientale.

ESITI DELL'ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE AI FINI DEGLI ASPETTI AUTORIZZATIVI

In merito alla autorizzazione alla gestione dei rifiuti richiesta dal proponente, nei contributi pervenuti sulle osservazioni presentate a seguito della comunicazione art.10 bis L. 241/90, sono espressi i seguenti pareri:

- ARPAT nel proprio contributo non rileva elementi tali da rendere opportuna la revisione della propria posizione e conferma integralmente il contributo del 25/10/2022, confermando pertanto che "*sussistono ancora aspetti che non sono ancora stati chiariti o rispetto ai quali sono proposte soluzioni che non ci trovano concordi*" e che "*non sussistano le condizioni per dar seguito al progetto*". Tali aspetti risultavano legati a: l'utilizzo per l'attività di recupero R10 (Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) del rifiuto costituito dal digestato liquido ottenuto dal trattamento della parea di FORSU, come spandimento a beneficio dell'agricoltura nei terreni proposti; la qualificazione come Ammendante Compostato Misto ai sensi del D.Lgs. 75/2010 del digestato solido ottenuto dalla parea di FORSU; la provenienza e qualità del rifiuto in ingresso; i limiti alle emissioni in atmosfera, rispetto ai quali il proponente ha presentato successivamente varie proposte che non risultano tuttavia corrette e coerenti rispetto al quadro normativo applicabile.
- dal contributo del Settore Autorizzazioni Rifiuti del 18/01/2023, emerge quanto segue in merito ai punti da 1 a 5 del osservazioni del proponente presentate a seguito della comunicazione art.10 bis L. 241/90:
 1. con riferimento al punto 1 (attività di recupero R10 del digestato liquido), il proponente richiama la propria posizione interpretativa, già ampiamente esposta nel corso del procedimento e facente parte della documentazione agli atti. Tale interpretazione però risulta da una interpretazione del proponente – non condivisa dal settore - della comunicazione prot. 0011996.19-07-2018 del MATTM a firma del DG dott. Mariano Grillo. La richiamata conclusione: "*La gestione del digestato qualificato come rifiuto può avvenire, se debitamente autorizzato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 99/92, relativo all'utilizzazione agricola dei fanghi di depurazione delle acque reflue, qualora lo stesso rispetti i requisiti ivi previsti ed in particolare...*" è legata al successivo: "*le caratteristiche del digestato prodotto dalle acque reflue industriali addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate non sono diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane*". Il quesito della Regione Veneto, cui il MATTM ha risposto fornendo un'apertura interpretativa, riguardava pertanto diverse tipologie progettuali, ovvero:

- acque reflue industriali, rientranti nell'applicazione del Dlgs. 99/92;
- aggiunta di sottoprodotti non rifiuto;
- equiparazione tra trattamento aerobico di depurazione (che produce i fanghi oggetto del D.Lgs. 99/92) e trattamento anaerobico (che produce il digestato), consentendo l'autorizzabilità del digestato al pari di un fango, che, per il citato D.Lgs., può essere anche liquido.

Del tutto diverso è il caso proposto da Poliziana: il digestato deriva non da un trattamento di acque reflue, bensì da un processo anaerobico di trattamento di rifiuti. Viene a mancare, pertanto, la condizione di riferimento per l'applicazione del D.Lgs. 99/92, regime derogatorio specifico per i fanghi di depurazione provenienti da acque reflue. A niente valgono pertanto le altre 3 condizioni: "*non contiene sostanze pericolose*"; "*è idoneo a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno*"; "*rispetta i valori limite indicati negli allegati del decreto*", in quanto il caso specifico si pone al di fuori dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 99/92, come definito agli artt. 1 e 2 dello stesso.

Il richiamo finale della Ditta ad un possibile quesito al MASE in merito alla loro specifica condizione non trova pertanto fondamento in quanto mancano i presupposti per la formulazione dello stesso. La condizione escludente non è la qualità del rifiuto liquido prodotto, sulla quale, in astratto, potrebbero esserci punti di convergenza, quanto l'applicabilità di una norma, di derivazione comunitaria, del tutto estranea al contesto specifico.

Considerato che:

- questa posizione è già stata rappresentata fin dall'inizio e, tuttavia, la Ditta non ha mai presentato ipotesi alternative, nonostante le proroghe concesse alla stessa nel corso del procedimento per la presentazione di integrazioni volontarie, neppure a seguito di preavviso di diniego;
 - il rilascio dell'atto con stralcio della gestione del digestato liquido comporterebbe la necessità di un adeguamento sostanziale della documentazione sia nell'ipotesi di conferimento ad impianti esterni che, ancor più, nel caso di realizzazione di un impianto di depurazione;
 - la valutazione di nuove ipotesi progettuali non è compatibile con la durata del procedimento.
2. Con riferimento al secondo motivo ostativo (qualificazione del digestato solido), il medesimo potrebbe essere superabile con aggiornamento della documentazione eliminando ogni riferimento all'Ammendante compostato misto e considerando il digestato solido sulla base delle definizioni di cui al Reg. UE 1009/2019, in vigore da Agosto 2022;
 3. Con riferimento al punto 3 (origine del rifiuto in ingresso all'impianto), per il quale il proponente ritiene possa essere rimandato a prescrizione che limiti l'origine della FORSU alla sola raccolta porta a porta ed alla rispondenza ad alcuni parametri chimico fisici, si evidenzia la difficoltà tecnica di attuazione e controllo di una simile prescrizione, non essendo l'azienda Poliziana a produrre la parea, bensì una società terza esterna al procedimento e trattandosi comunque di un aspetto meramente contrattuale. Altre e diverse ipotesi non sono state formulate dal proponente;
 4. Con riferimento al punto 4 (diffusione di odori molesti) si fa presente che nel contributo ASL in esame alle osservazioni ricevute sono poste le basi per il superamento del motivo ostativo, rimandando a prescrizioni autorizzative, al fine delle quali è comunque necessaria l'integrazione del piano di monitoraggio e controllo presentato;
 5. Per quanto al punto 5 (carenza documentale), si precisa che la fissazione dei limiti di emissione in atmosfera e la determinazione dei metodi analitici dei campioni di digestato e delle acque non sono motivi ostativi al rilascio del PAUR, ma è comunque una carenza a suo tempo segnalata e da affrontare nel caso ci fossero stati i presupposti tecnici per addivenire ad una conclusione positiva del procedimento. L'art. 29-quater comma 6 del D.Lgs. 152/06 prevede un parere da parte di ARPAT relativamente al piano di monitoraggio e controllo, mentre l'art. 29-ter comma 1 lettera h) individua le attività di controllo e autocontrollo come parte integrante della domanda a carico del gestore. Nel caso di ulteriore istanza, si ricorda la necessità di provvedere all'indicazione di metodi analitici per tutte le matrici, tenuto conto, ove applicabile, delle indicazioni del BREF Monitoring. Il piano di monitoraggio dovrà tener conto di tutti i fattori emersi dai contributi dei soggetti coinvolti nel procedimento ed essere emendato dei riferimenti al non applicabile D.Lgs. 99/92.

In merito a quanto rilevato dal Comune di Montepulciano nel parere del 20/12/2022 si ritiene che le criticità

procedimentali contestate possano ritenersi superate, nel momento in cui, acconsentendo alla richiesta di riapertura delle procedure di valutazione da parte della Conferenza, è stata convocata la seduta odierna. Inoltre, in merito alla necessità di conclusione dell'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale, la Conferenza di Servizi è addivenuta ad un'analisi conclusiva, come riportato nel presente verbale.

In conclusione, la Conferenza ritiene non vi siano i presupposti per superare i motivi ostativi emersi nel corso del procedimento come sopra rappresentati e che non vi siano le condizioni per un'ulteriore prosecuzione del procedimento.

Alle ore 10.50 il Proponente entra in Conferenza e viene data lettura degli esiti istruttori riportati nel presente verbale.

Per quanto sopra premesso e esposto ed alla luce di tutte le informazioni acquisite nell'ambito dell'odierna seduta

LA CONFERENZA DI SERVIZI

rileva che non sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento di PAUR in accoglimento dell'istanza in esame, in considerazione dei seguenti motivi ostativi:

- non è possibile escludere che il progetto in esame determini impatti negativi significativi sulle componenti ambientali "Acque e Scarichi" e "Rifiuti" come risulta da tutte le valutazioni effettuate nel presente verbale e nel verbale della CdS del 16/11/2022 e pertanto non vi sono i presupposti per una pronuncia di VIA favorevole;
- il progetto non risulta autorizzabile da parte del Settore Autorizzazione Rifiuti, per l'inapplicabilità al caso in specie del regime di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99: Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e, più in generale, per le motivazioni riportate nel verbale della CdS del 16/11/2022 ed ulteriori considerazioni in esito all'esame della documentazione depositata dal Proponente ex art.10 bis L 241/90, come riportate nel presente verbale.

La Conferenza di Servizi decide pertanto di proporre alla Giunta Regionale, di esprimere pronuncia non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto e di non ritenere accoglibile la domanda di PAUR presentata in data 14/12/2020 dalla Società Agricola Poliziana S.r.l.

Il proponente chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "*Ad integrazione di quanto esposto in sede di osservazioni ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 il sig. Pellegrini ritiene di dover precisare quanto segue a proposito della legittimità dell'idea -progetto che ha dato luogo alla domanda di PAUR in esame. Ritiene a questo proposito utile rammentare che in data 13.01.2023 sono state adottate dal GSE la "regole applicative" del Decreto Ministeriale 15.09.2022 di "attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR." : come è noto, tale decreto – approvato dal Ministero della Transizione Ecologica – definisce i criteri per l'incentivazione di biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale.*

Ebbene il paragrafo 1.2. delle regole applicative precisa che "nella definizione di "impianto agricolo" che possa beneficiare degli incentivi nella misura di cui al predetto DM 15.09.2022 "sono inclusi gli impianti che utilizzano parzialmente rifiuti organici".

Dunque le autorità di regolazione (Ministero Transizione Ecologica e GSE) hanno sancito quanto da sempre si sostiene ovvero che l'utilizzo di rifiuti organici per la produzione di biogas non fa venir meno la natura "agricola" dell'impianto.

In altre parole, che anche l'assimilazione compiuta dalla Conferenza di Servizi dell'impianto "Poliziana" ad un impianto di "gestione rifiuti" anziché -come da noi prospettato- il mantenimento dello stesso come "agricolo" dovrebbe ritenersi quanto meno "opinabile".

Ci si riserva anche su questo punto di svolgere specifica censura in sede giurisdizionale, in funzione dell'esito della domanda."

Non essendovi null'altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA, data lettura del verbale, conclude i lavori della Conferenza alle ore 11:20 e dispone la trasmissione in via telematica a tutti i Soggetti che hanno presenziato ai lavori della Conferenza per la sottoscrizione del presente verbale in forma digitale.

Firenze, 25 gennaio 2023

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Sandro Garro (Settore Autorizzazione Rifiuti)	Firmato digitalmente
Cesare Fagotti (Arpat)	Firmato digitalmente
Massimo Bertone (Comune di Montepulciano)	Firmato digitalmente
Francesco Paparoni (Comune di Montepulciano)	Firmato digitalmente

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(firmato digitalmente)

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**